



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 274  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 21 novembre 2019

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 21 novembre 2019

**Plenaria****223<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre.

Il presidente PESCO comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti riferiti dall'articolo 1 all'articolo 20, nonché gli ordini del giorno.

Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 8.92, 11.0.24, 18.0.51, 18.0.53, 21.0.3, 21.0.5, 32.0.45, 49.2, 60.0.62, 60.0.129, nonché l'ordine del giorno G/1586/36/5.

Avverte, altresì, che tutti i testi 2 presentati nel corso della seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 28.46 e 28.0.35.

Il senatore MANCA (*PD*) riformula in un testo 2 l'emendamento 45.1.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) riformula in un testo 2 l'emendamento 99.5, facendo tuttavia presente che l'emendamento è da intendersi riferito all'articolo 7.

Il presidente PESCO avverte quindi che l'emendamento 99.5 (testo 2) assumerà la numerazione 7.47 (*già* 99.5 (testo 2)).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 25.0.9, 56.27, 17.17, 67.3, 14.0.4, 7.10, 99.0.8, 99.5, 42.0.8, 31.0.1, 7.42, 10.0.2, 8.89, 8.0.2, 11.0.39, 17.8 e 45.16.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 82.2, 8.0.31, 79.2, 78.5, 19.1-19.32 e 95.13.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 63.0.58 e 63.11.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 55.0.123, 28.0.37, 58.0.47, 75.0.13, 11.0.1, 30.0.33, 11.0.22, 78.22, 41.12 e 36.1 e presenta un testo corretto degli emendamenti 18.0.78 e 60.0.60.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) trasforma in un testo 2 l'emendamento 60.0.112.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla fase di illustrazione degli emendamenti, secondo le modalità organizzative e temporali convenute, ossia per blocchi di articoli ed entro la giornata di domani.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dei tempi ristretti disposti per approfondire il complesso degli emendamenti, chiede

al Presidente di garantire un minimo di flessibilità nell'applicazione di tali modalità.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il sottosegretario MISIANI rappresenta la necessità che i lavori non si protraggano oltre le ore 20.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), ringraziando il Presidente per la disponibilità offerta, illustra l'emendamento 29.0.2, relativo al responsabile unico per il procedimento (RUP), finalizzato a garantire tempi certi per l'espletamento di determinate procedure e a rendere così più efficienti le amministrazioni pubbliche.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra alcuni degli emendamenti di cui è firmatario. L'emendamento 4.0.7 riguarda la cedolare secca sul reddito da locazione a uso commerciale e produttivo e risponde alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria nel corso delle audizioni. L'emendamento 7.39 è volto ad aumentare le risorse da destinare al completamento e alla successiva manutenzione del MOSE, mentre l'emendamento 7.41 riguarda la costruzione e la messa in sicurezza di ponti, strade e scuole.

L'emendamento 8.0.13 reca disposizioni in materia di salvaguardia della laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera. Gli emendamenti 11.28 e 11.29 fanno riferimento allo stabilimento ex ILVA di Taranto e intendono, tra l'altro, offrire una possibile soluzione alla crisi industriale e occupazionale in atto, che potrebbe lasciare il Paese senza una fondamentale azienda siderurgica.

Gli emendamenti 13.2, 13.5, 13.6, 13.9, 14.1, 15.1 e 16.2 sono destinati al comparto sicurezza e puntano a stanziare maggiori risorse per le Forze di polizia, le Forze armate, i Vigili del fuoco e il progetto «Strade sicure». Dopo aver manifestato preoccupazione per l'intendimento del Ministro dell'interno di portare all'attenzione del Parlamento un provvedimento di modifica dei due decreti sicurezza varati dal precedente Governo, si sofferma sull'emendamento 17.0.15, che è finalizzato a esentare dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto soccorso il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non gode di copertura assicurativa INAIL.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) in premessa richiama i principali interventi contenuti nella legge di bilancio, con particolare attenzione alla sterilizzazione delle clausole IVA, al cuneo fiscale, alle politiche per la famiglia e la natalità e alla riconversione ambientale della nostra economia. Evidenzia quindi le finalità di alcuni degli emendamenti relativi agli arti-

coli 28 e 29, con riferimento al diritto allo studio, alla ricerca e alla università. Soprattutto sottolinea la necessità di incrementare le risorse per le borse di studio, di garantire una maggiore stabilità professionale ai ricercatori e di valorizzare il dottorato di ricerca. In conclusione, in riferimento all'articolo 29 e alla nuova Agenzia nazionale per la ricerca, esorta la maggioranza a non ledere l'autonomia e l'autogoverno del settore.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.0.4 (testo 2), che intende assicurare una indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e *ranger* delle Forze armate, in considerazione dei grandi rischi professionali che tale personale deve affrontare, spesso in teatri di guerra. Inoltre l'emendamento vuole garantire, nell'ambito delle armi sportive, il riconoscimento anche della pistola semiautomatica. La modifica della normativa si rende a suo avviso necessaria anche per evitare una penalizzazione dell'Italia, che attualmente si vede esclusa dall'organizzazione delle relative gare internazionali. L'emendamento 18.0.88 punta invece ad armonizzare le indennità relative agli amministratori locali che in alcuni casi, a seconda delle figure professionali interessate, sono ridotte del 50 per cento.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 3.5, che estende gli effetti delle disposizioni del comma 1 anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 5.0.12, di sostegno alla natalità. Si prevede infatti che siano deducibili le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un figlio, per un importo massimo di 2.000 euro per ogni figlio.

L'emendamento 6.0.32 attiene alla tassazione del lavoro stagionale, mentre l'emendamento 8.0.19 è a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni delle province autonome di Trento e Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Infine, l'emendamento 12.15 esclude dall'obbligo di acquisto di macchine più ecologiche i Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni delle province autonome di Trento e Bolzano, la protezione civile e i Corpi forestali provinciali, anche in virtù della tipologia di mezzi di cui hanno necessità per svolgere il loro lavoro.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra dapprima gli emendamenti 96.0.8 e 96.0.9, relativi alla Agenzia delle entrate, destinati entrambi alla dilazione dei pagamenti per i contribuenti in situazione di obiettiva difficoltà. L'emendamento 12.17 è finalizzato all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per la promozione della mobilità sostenibile, prevedendo una scala di contributi sulla base della tipologia di bicicletta interessata.

Infine, l'emendamento 53.1 prevede la realizzazione del programma «casa mia», volto a realizzare alloggi sociali senza nuovo consumo di suolo e a ridurre così il disagio e l'emergenza abitativa che riguarda tutto il territorio nazionale.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che, dopo essersi scusato per il ritardo, chiede al Presidente quale criterio si intenda seguire per l'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE conferma la decisione di procedere per blocchi di articoli, garantendo comunque una certa flessibilità.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6 e 2.0.7 che riguardano l'IVA sulle prestazioni veterinarie e la relativa detrazione fiscale, nonché l'armonizzazione dell'IVA relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia.

Gli emendamenti 7.10, 7.11 e 7.12 riguardano gli investimenti infrastrutturali relativi ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina del 2026 e mirano ad armonizzare e rendere più moderne le reti viarie di collegamento tra le diverse zone interessate.

In conclusione illustra l'emendamento 7.47 (già 99.5 (testo 2)), relativo all'aumento della disponibilità finanziaria per interventi di manutenzione di ponti e gallerie della strada provinciale 72 in provincia di Lecco.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 11.0.18, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per la cooperazione internazionale in materia di tutela dei mari e dei fiumi, con particolare riferimento al continente asiatico e al continente africano. Ritiene che una politica di contrasto all'inquinamento da plastica direttamente nelle aree maggiormente interessate, oltre a creare posti di lavoro sul posto, sia più efficace di un aumento della tassazione sulla produzione della materia, che rischia solo di compromettere alcune filiere produttive occidentali.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) pone l'accento sull'emendamento 3.0.6, che prevede di agevolare l'imposta sul valore aggiunto in ordine a particolari categorie di autoveicoli.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) si sofferma sulle proposte presentate dal suo Gruppo all'articolo 8, che si pongono, peraltro, in linea con l'indirizzo politico fissato dal Governo con il *Green New Deal*. Si tratta, in particolare, di proposte finalizzate a potenziare le risorse a disposizione dei comuni per la realizzazione di efficaci reti ciclabili urbane, nonché di proposte volte alla realizzazione di reti ciclabili interurbane.

Si sofferma quindi su ulteriori proposte volte a riqualificare le scuole dell'infanzia e ad aiutare i comuni anche in relazione alle spese correnti.

Pone infine l'accento sugli emendamenti riferiti all'articolo 12 (in particolare quelli in relazione all'aumento delle risorse per potenziare il trasporto pubblico locale), e all'articolo 17 (in particolare quelli volti a migliorare il trattamento economico del personale dei Vigili del Fuoco).

La senatrice PIRRO (*M5S*) pone in evidenza gli emendamenti 4.0.3, che ripropone l'istituto della cedolare secca sui locali commerciali inferiori a 300 metri quadrati, 8.83 e 8.0.27, relativi alla messa in sicurezza dei viadotti e degli edifici scolastici, 9.4, vertente sulla ristrutturazione edilizia di particolari strutture concepite per ospitare persone disabili e malate, 10.6, vertente sull'incremento del fondo «salva-opere», 14.6, 14.9 e 14.10, recanti misure in favore del personale della Polizia di Stato e delle Polizie locali e 15.0.5, che dota anche il personale dei Vigili del Fuoco di adeguata tutela assicurativa.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) si sofferma sugli emendamenti 8.23, recante proroga dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 857, della legge n. 205 del 2017 in favore dei piccoli comuni e 8.0.7, che istituisce un apposito fondo per la prima casa volto al contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni.

Pone inoltre l'accento sulle proposte 8.56 e 8.57, recanti interventi per la messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale destinati ad asilo nido.

Conclude osservando che gli emendamenti citati sono funzionalmente collegati ad ulteriori proposte della propria parte politica relative al congedo parentale facoltativo e alle agevolazioni sull'acquisto di prodotti per la prima infanzia.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra nel dettaglio gli emendamenti 8.88, mirante ad accelerare gli investimenti nelle regioni a statuto ordinario e 11.35, recante misure per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) pone soprattutto l'accento sugli emendamenti 3.2, sulla deducibilità dell'IMU, 4.11, 4.13 e 4.23, che estendono l'applicazione della cedolare secca ad ulteriori fattispecie non previste dalla legislazione vigente, 5.7 e 6.03, relativi alla riduzione del cuneo fiscale, 6.0.1, che rivede l'imposizione fiscale diretta attraverso l'istituto della cosiddetta «famiglia fiscale», 6.0.55, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti alcolici al fine di supportare le aziende nazionali produttrici di liquori, 8.53 e 8.55, contenenti misure in favore degli asili nido, anche attraverso la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro e nelle aziende, 8.70, 8.94 e 8.95, sulla messa in sicurezza delle opere pubbliche, 8.134, relativo a speciali concessioni in favore della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza di alcune opere, 8.0.1, volto al rilancio degli investimenti degli enti locali attraverso la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contrattate dalle regioni ai sensi del de-



creto-legge n. 35 del 2013, 8.0.9, relativo all'anticipazione del fondo «salva opere» e 9.5, che istituisce un «Polo della salute» nella città di Padova.

Pone infine l'accento sulla necessità di tutelare il personale dei Vigili del fuoco e del comparto difesa e sicurezza, oggetto di ulteriori, specifiche, proposte emendative.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) illustra brevemente l'emendamento 8.146, che intende favorire l'accesso alle fiere di valenza internazionale attraverso miglioramenti alla viabilità.

Il senatore TARICCO (*PD*) pone l'accento sui contenuti delle proposte 19.0.38, 19.0.39 e 19.0.40, relativi al ripristino del cosiddetto «bonus verde».

Si sofferma quindi sulla necessità di estendere l'istituto del recupero del credito di imposta ad ulteriori categorie di imprese, presa in considerazione dall'emendamento 19.0.26, nonché da ulteriori proposte della propria parte politica riferite agli articoli 22 (con riferimento a molte imprese agricole), e 23 (con riguardo alle micro-imprese che hanno sino a 9 dipendenti).

Richiamando, infine, l'articolo 25 del disegno di legge, osserva che il *bonus* per il rifacimento delle facciate degli edifici andrebbe esteso anche alle parti esterne comuni e alle parti non abitative.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 26.0.22, volto ad equiparare la disciplina delle concessioni baneari con quella delle concessioni demaniali delle acque interne.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione a valutare attentamente i contenuti dell'emendamento 26.0.16, recante importanti misure in materia di apprendistato volte a soddisfare le esigenze del mercato migliorando, contestualmente, l'accesso al lavoro per molte categorie di giovani.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara di condividere quanto osservato dal senatore Tosato sull'emendamento 26.0.22, peraltro identico alla proposta 32.0.140, recante la sua firma.

Illustra quindi nel dettaglio gli emendamenti 20.0.2, che equipara la disciplina relativa alle bande musicali a quella delle associazioni sportive dilettantistiche, 22.56, sulle energie rinnovabili, e 26.10, che incrementa per il 2020 le risorse trasferite all'Ente nazionale per il microcredito, anche al fine di meglio tutelare l'imprenditoria femminile.

Anche ad avviso del senatore ERRANI (*Misto-LeU*) la disciplina del credito d'imposta meriterebbe una revisione, in quanto eccessivamente penalizzante nei confronti delle piccole imprese.

Con riferimento, quindi, alle agevolazioni per la ristrutturazione delle facciate degli edifici, osserva che la disciplina configurata dall'articolo all'esame della Commissione potrebbe dar luogo ad ingiustificate penalizzazioni nei confronti di altre agevolazioni (come ad esempio quelle sull'efficienza energetica ed il cosiddetto «sisma *bonus*»).

Conclude sottolineando i contenuti dell'emendamento 28.44, volto a garantire il diritto allo studio universitario, rimarcando altresì la necessità di rivedere la disciplina delle borse di studio.

A giudizio del senatore COMINCINI (*IV-PSI*) la normativa sulle ristrutturazioni edilizie recata dal disegno di legge di bilancio non sembra coniugare efficacemente il sostegno agli interventi di ristrutturazione delle facciate degli edifici con quello ad altre misure di recupero fiscale legate all'efficientamento energetico. Proprio in tal senso, invece, si muovono talune specifiche proposte emendative presentate dalla sua parte politica, che prendono anche in considerazione l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ulteriori proposte riferite agli articoli 19, 23 e 28, mirano inoltre a favorire l'accesso delle piccole imprese al credito di imposta, a ricomprendere tra i benefici fiscali gli interventi volti a diminuire il consumo idrico e a migliorare l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro.

La senatrice GRANATO (*M5S*) pone in evidenza gli emendamenti 18.0.42, volto a coprire gravi vacanze tra il personale docente, 20.0.15, recante interventi in favore della fondazione *Human Technopole*, 20.0.25, che istituisce un fondo per la riduzione del sovraffollamento delle prime classi degli istituti tecnici e professionali, 28.23, recante una disciplina dei reclami avverso i provvedimenti emessi dai dirigenti scolastici, 28.90, che indirizza le risorse stanziare per il *bonus* di merito ai docenti agli aumenti stipendiali per i medesimi, 28.91, mirante a trasformare, relativamente al sostegno, numerosi posti organici di fatto in posti organici di diritto, 28.0.33, recante risorse per gli istituti agrari e 28.0.37, contenente misure di inclusione nel settore dell'alta formazione artistica e musicale.

Sottolinea infine la necessità di istituire un fondo perequativo per assicurare il trasporto scolastico anche nei piccoli comuni.

Anche la senatrice PIRRO (*M5S*) avanza critiche sui contenuti dell'articolo 25 del disegno di legge, che non armonizza adeguatamente gli incentivi al rifacimento delle facciate degli edifici con altre misure di sostegno fiscale.

Illustra quindi gli emendamenti 22.1, volto ad estendere il credito d'imposta alle piccole e medie imprese, 23.16, relativo alla disciplina di particolari tipi di *voucher*, 26.0.15, riguardante la cambiale digitale, 28.5 e 28.15, recanti modifiche alla disciplina dell'istituenda Agenzia nazionale della ricerca e 28.102, volto a garantire adeguate risorse per le borse di studio.

Interviene, da ultimo, il senatore CALANDRINI (*FdI*), ponendo l'accento sull'emendamento 19.79, relativo alle detrazioni fiscali inerenti al cosiddetto «eco-*bonus*», 25.35, che riformula in maniera più efficace la condivisibile norma sul «*bonus* facciate» e 28.0.77, che appronta risorse in favore del Consiglio nazionale giovani.

Conclude rimarcando l'opportunità di garantire anche alle piccole e medie imprese l'accesso al credito di imposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

### emendamenti

#### Art. 1.

##### 1.0.1

CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

##### «Art. 1-bis.

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

*a) al comma 1, sono abrogate le lettere b), e-ter), f), g), i), l), l-bis), l-ter) e l-quater);*

*b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico";*

*c) al comma 3, le parole: "alle lettere f), g) e h)" sono sostituite con le parole: "alla lettera h)".*

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

*"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta) - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.*

*2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:*

*a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;*

b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Detrazioni per carichi di famiglia*) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento con-

giunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo.

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis."

4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Detrazione per oneri*) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare

deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.;"

6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.

7. Gli articoli 17, 21 e 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento".

9. L'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono recate le seguenti modifiche:

a) al comma 64, sono abrogati il secondo, terzo e ultimo periodo;

b) al comma 65, le parole: "l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento", sono sostituite con le parole: "sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento";

c) dopo il comma 65, è inserito il seguente comma:

"65-bis. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.";

d) al comma 67, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,".

#### **Art. 1-ter.**

*(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)*

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;



c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli im-

porti per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina, l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli

indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito

i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

#### **Art. 1-quater.**

##### *(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)*

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrati va, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di età al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e

comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4 delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma



2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

#### **Art. 1-quinquies.**

*(Definizione automatica per gli anni pregressi)*

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater*, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-*quater*, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 1-*quater*, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle per-

dite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b*), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

*a*) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati, di ogni accertamento tributario;

*b*) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

*c*) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche de-

tenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione

delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

*b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c)* del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

*c)* il contribuente abbia omissa la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

### **Art. 1-sexies.**

#### *(Definizione dei ritardati o omissi versamenti)*

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per

gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

#### **Art. 1-septies.**

##### *(Proroga dei termini)*

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

**Art. 1-octies.**

*(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)*

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

**Art. 1-nonies.**

*(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)*

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

**Art. 1-decies.**

*(Definizione dei tributi locali)*

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dal-



l'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

#### **Art. 1-undecies.**

##### *(Regolarizzazione delle scritture contabili)*

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai

sensi dell'art. 10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-*quater*. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-*quater*. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-*quater*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è ineducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo

a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

#### **Art. 1-duodecies.**

*(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)*

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

*a)* 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio; non superiori a 15.000 euro;

*b)* 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

*c)* 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-*bis*, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

#### **Art. 1-tredices.**

##### *(Chiusura delle liti fiscali pendenti)*

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione,

per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b*), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovute per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

**Art. 1-*quaterdecies*.**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis* pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 1-*ter* a 11-*terdecies*, nonché attraverso:

1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 75 e 88.*

---

**1.0.2**

FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio prece-



dente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo” sono soppresse.»

---

### 1.0.3

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riduzione delle accise sulla birra)*

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000.

---

### 1.0.4

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario

nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.»

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000.

---

## **Art. 2.**

### **2.0.1**

SBRANA, CIRINNÀ, DE PETRIS, GIAMMANCO, MASINI, UNTERBERGER, RUSSO, PUCCIARELLI, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)*

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---

**2.0.2**

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)*

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

''18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

*Conseguentemente*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2.*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

*alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

*all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

### **2.0.3**

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)*

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è aggiunto il seguente:

''127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia''».

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000

*alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

*all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

#### **2.0.4**

DE PETRIS, CIRINNÀ, SBRANA, UNTERBERGER, RUSSO, GIAMMANCO, PUCCIARELLI, MASINI, MARIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni veterinarie relative all'identificazione e controllo riproduzione animali da affezione)*

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

''18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia''».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---

**2.0.5**

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)*

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

*Conseguentemente,*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000;

*all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,6 miliardi».*

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

---

## 2.0.6

UNTERBERGER, CIRINNÀ, GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI, PUCCIARELLI, SBRANA, RUSSO, MARIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)*

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;''.

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:

**«Art. 94-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)*

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---

**2.0.7**

CIRINNÀ, DE PETRIS, SBRANA, UNTERBERGER, RUSSO, GIAMMANCO, MASINI, PUCCIARELLI, MARIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

''*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060''».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:

**«Art. 94-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)*

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---



**2.0.8**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO,  
FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Nella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.

**Art. 2-ter.**

1. Alla Tabella A - Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:

''1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste''»;

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

---

**2.0.9**

RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

''1-*quater*) I pellet per uso domestico'';

b) alla parte III, al n. 98) le parole: '' esclusi i pellet» sono soppresse''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

**2.0.10**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

''16-bis) Servizio di impollinazione;''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e*

2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

### **2.0.11**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Abrogazione dello split payment)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

---

### **2.0.12**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: – 20.000.000 euro;  
2022: – 20.000.000 euro.

---

## 2.0.13

PARAGONE, NOCERINO, GIANNUZZI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas)*

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura:

- a) di energia elettrica per uso domestico;
- b) di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- c) di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
- d) di energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica'';

c) alla Tabella A, parte III, il numero 103 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, non è sottoposto ad accisa'';

- 2) il comma 4 è abrogato;
- 3) al comma 5, le parole: "Ai fini della tassazione di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del presente articolo";
- 4) i commi da 6 a 8 e da 11 a 13 sono abrogati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

*Conseguentemente:*

a) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

---

## **2.0.14**

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)*

1. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.».

---

**2.0.15**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MARTI, PIANASSO,  
PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)*

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;" sono sostituite dalle seguenti: "sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento"».

**2.0.16**

CENTINAIO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riduzione minimo di spesa TFS)*

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" premettere le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "a lire 300 mila" con le seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo

4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

---

**2.0.17**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.».

---

**2.0.18**

FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si

provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni»; le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».*

---

## **2.0.19**

TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*Dopo l'articolo, è aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

''1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso''».

---

## **2.0.20**

FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Ritenuta del 4 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento'';

2. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---



**2.0.21**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per far fronte al costo del personale che le imprese sostengono in attesa di aggiudicazione di appalto da parte della Pubblica amministrazione tramite procedura Sdapa (Sistema dinamico acquisti della Pubblica amministrazione), le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono elevate di 2.000 euro nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabili i criteri e le modalità attuative della presente norma».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» con le seguenti: «194 milioni di euro 2020».*

---

**2.0.22**

TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

*(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)*

1. Il comma 76 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

''76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020''.

2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente:

''76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11, 5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compen-

olazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio' le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma''».

---

### 2.0.23

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

*b*) nel comma 941, le parole da: "Le disposizioni" fino a: "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo"».

---

### 2.0.24

TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

---

**2.0.25**

TOSATO, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera *a*), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera *b*) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli''».

---

**2.0.26**

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire il punto 2) con il seguente:

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a*), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c*); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli''».

---

**2.0.27**

FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1) dopo le parole: "10 metri cubi", aggiungere i seguenti: ", collegati a serbatoi interrati";

b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) nella lettera c), sostituire le parole: "collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi", con la seguente: "collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi"».

**2.0.28**

ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, sopprimere il comma 941-ter».

**2.0.29**

TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "un litro", sono sostituite con le seguenti: "un litro e mezzo";

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

”2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d’opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 150 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014”».

---

### 2.0.30

FERRERO, TOSATO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Depenalizzazione degli omessi versamenti dell’Imposta sul valore aggiunto e delle ritenute)*

1. All’articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

”n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati”».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).*

---

### 2.0.31

FERRERO, TOSATO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Adempimento collaborativo - eliminazione delle sanzioni penali)*

1. All’articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.';

– il comma 4 è abrogato''.

b) al comma 3, le parole: ''di cui ai commi 1 a 2'', sono sostituite dalle seguenti parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 2-bis''».

---

### Art. 3.

#### 3.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.2

CALIENDO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3 - (*Deducibilità Imu*) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

''1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni''».

*Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».

---

**3.3**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento», con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**3.4**

ARRIGONI, FAGGI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 440mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**3.5**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

---

**3.0.1**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)*

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**3.0.2**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)*

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Pie' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio''.



2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

---

### 3.0.3

GIROTTI, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1977, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

**Art. 4.****4.1**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 6 dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti parole: "salvo che le stesse siano assegnate ai lavoratori dipendenti a condizione che sia applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultima fattispecie, i nominativi dei lavoratori dipendenti devono essere indicati nel contratto come utilizzatori dell'immobile."».*

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*  
*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;  
2021: – 60.000.000;  
2022: – 60.000.000.

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23 .1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020  
CP: – 300.000.000;  
CS: – 300.000.000.

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

**4.2**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».*

*Conseguentemente:*

*alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»;*

*all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

#### **4.3**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«I-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.*

---

#### **4.4**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«I-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.*

---

#### 4.5

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

#### 4.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBİ, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**4.7**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**4.8**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020,».*

---

**4.9**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "54 milioni di euro per l'anno 2020".*

---

**4.10**

D'ARIENZO, MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole: "stipulati nell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "e nell'anno 2020"».

*Conseguentemente:*

*alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

*all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**4.11**

CALIENDO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole:* «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».

---

**4.12**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**4.13**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.*

---

**4.14**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.*

---

**4.15**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;  
2021: - 20.000.000;  
2022: - 20.000.000.

---

**4.16**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio



1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono soppresse».

---

**4.17**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».

---

**4.18**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi''.».

---

**4.19**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di rin-

novo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

---

#### 4.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

---

#### 4.21

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

---

**4.22**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

''6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per "uso abitativo" si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per "collaboratori" si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato''».

---

**4.23**

PAPATHEU

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla

misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

#### 4.24

CAUSIN, PICETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, nonché relativo a contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2020 aventi ad oggetto immobili classificati anche nelle categorie catastali da A/2 a A/4, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, adibiti allo svolgimento dell'attività professionale da conduttori iscritti ad un albo o registro professionale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;*

*all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;*

*sopprimere l'articolo 99, comma 2.*

---

#### 4.25

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di agevolare l'apertura di nuovi negozi, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assog-

gettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;*

*all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;*

*sopprimere l'articolo 99, comma 2.*

---

#### **4.0.1**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

*Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**4.0.2**

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locatè congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

**4.0.3**

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locatè congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; – ;  
2021: – 163.400.000;  
2022: – 163.400.000.

---

#### **4.0.4**

COMINCINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

**4.0.5**

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---



**4.0.6**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «42,8 milioni di euro per l'anno 2020,».*

**4.0.7**

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime

della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

#### 4.0.8

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Cedolare secca abitazioni classe energetica A o B)*

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

*All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

#### **4.0.9**

MANCA, PARRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)*

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**4.0.10**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)*

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

---

**4.0.11**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Proroga cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1)*

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per le proroghe.

2. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati negli anni 2019 e 2020 nonché alle proroghe dei contratti scadenti in detti anni, relativi ad unità immobiliari riclassificate in categoria catastale D/8 a seguito di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione, effettuati su immobili già classificati in categoria catastale C/1, che siano destinati all'esercizio di attività ricomprese in detta categoria catastale».

---

**4.0.12**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

*All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

**4.0.13**

NANNICINI, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Compensazione tra crediti e debiti tributari)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2020 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2020 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**4.0.14**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Interpretazione autentica sull'ambito oggettivo di applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si interpreta nel senso che il regime opzionale ivi previsto si applica a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

*All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

#### **4.0.15**

D'ALFONSO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**4.0.16**

D'ALFONSO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), punto 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".

2. La disposizione di cui al comma 2, si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2020 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

---

**4.0.17**

D'ALFONSO, MANCA, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione in caso di incapacienza)*

1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

"La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-*



scuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

#### 4.0.18

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)*

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 – 60.000.000;

2021 – 60.000.000;

2022 – 60.000.000.

---

**4.0.19**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)*

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

---

**Art. 5.****5.1**

BONINO

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 - *(Legalizzazione della produzione e del commercio della cannabis a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)* - 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono con-

sentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-ter. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79'.

b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

”CAPO I-BIS.

DELLA DETENZIONE

**Art. 30-bis.**

*(Detenzione personale di cannabis)*

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.

c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”3-*bis*. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori”;

2) al comma 5, le parole: ”sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329” sono sostituite dalle seguenti: ”uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14”.

d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: "e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo," sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili";

3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-*bis*";

4) al comma 14, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-*bis*".

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

## "TITOLO II-BIS.

### MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

#### **Art. 63-*bis***

*(Oggetto del monopolio)*

1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **Art. 63-*ter*.**

*(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

**Art. 63-quater.**

*(Esclusioni)*

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**Art. 63-quinquies.**

*(Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

**Art. 63-sexies.**

*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

**Art. 63-septies.**

*(Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'';

*b)* per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*:

1) il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23 per cento al 20 per cento. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche».

## 5.2

RICHETTI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 5 - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-bis. - (*No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30*) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

''5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, percepiti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo



5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;

b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;

c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;

d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;

e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».

### 5.3

DE POLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa", con una dotazione pari a 3.750 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e le imprese, di cui 750 milioni riservati alla riduzione degli oneri contribuiti a carico delle imprese.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.*

*Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.*

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

## 5.4

NANNICINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, in particolare quello delle donne e dei giovani al di sotto di 35 anni d'età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma secondo, dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-bis) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;"

2) in fine è aggiunto il seguente comma:

''Il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto fissa i criteri per individuare:

a) con riferimento a quanto previsto al comma secondo, numero 4), i ristoratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina;

b) con riferimento a quanto previsto dal comma secondo, numero 4-*bis*), le strutture ricettive di cui ai commi quinto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983 equiparabili agli alberghi classificati con 5 stelle o 5 stelle con denominazione «di lusso» di cui al comma quinto dell'articolo 7 della medesima legge.'';

b) all'articolo 16, comma secondo, le parole: ''parte II-*bis*'' e ''parte III'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''parte III'' e ''parte IV''.

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parte II è sostituita dalla seguente:

## ''PARTE II

### *BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 4 PER CENTO*

1) Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

2) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11 ), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei

soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

3) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

4) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

5) parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della presente parte;

6) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

7) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

8) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.”;

b) la parte II-bis è sostituita dalla seguente:

### ”PARTE III

#### *BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 5 PER CENTO*

1) Latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

2) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi (v.d. *ex* 07.01 *ex* 07.03 - *ex* 07.04);

4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche-cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - *ex* 08.04 - da 08.05 a 08.12);

7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - *ex* 10.03 - *ex* 10.04 10.05 - *ex* 10.06 - *ex* 10.07);

8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. *ex* 11.01 - *ex* 11.02);

9) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. *ex* 10.06 - *ex* 11.02);

10) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. *ex* 12.01);

11) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. *ex* 15.07);

12) paste alimentari; *crackers* e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

13) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. *ex* 20.02);

14) crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

15) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

16) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;

17) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

20) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) ed *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, finiti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

23) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere *b*) e *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

24) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);

25) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi;

26) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. *ex* 12.07);

27) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Nota: con riferimento al numero 23) della presente parte, l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio;

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modi Reazioni.”;

c) la parte III è sostituita dalla seguente:

#### ''PARTE IV

##### BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10 PER CENTO

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. *ex* 02.01 - *ex* 02.06);
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. *ex* 02.01 - *ex* 02.06);
- 5) pollame vivo o morto commestibile, fresco, refrigerato, congelato o surgelato (v.d. 01.05 - *ex* 02.02);
- 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. *ex* 02.02 - 02.03);
- 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. *ex* 03.01 - 03.02);
- 8) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. *ex* 04.01);
- 9) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. *ex* 04.02);
- 10) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. *ex* 04.01 - *ex* 04.02);
- 11) uova di pollame in guscio, fresche o conservate (v.d. *ex* 04.05);
- 12) uova di pollame e giallo di uova di pollame, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
- 13) miele naturale (v.d. 04.06);
- 14) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 05.04);
- 15) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. *ex* 06.01 - 06.02. *ex* 06.03 - 06.04);
- 16) ortaggi e piante mangerecce refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata-o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne

temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. *ex* 07.01 *ex* 07.03 - *ex* 07.04);

17) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; patate, radici di manioca, d'*arrow-root* e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, purché non fritti; midollo della palma a sago (v.d. *ex* 07.04 - 07.06);

18) uva da vino (v.d. *ex* 08.04);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. *ex* 08.13);

20) té, mate (v.d. 09.02-09.03);

21) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

22) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 10.03 - *ex* 10.04 - *ex* 10.07);

23) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 11.01);

24) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. *ex* 11.02);

25) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 10.06 - *ex* 11.02);

26) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

27) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

28) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

29) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - *ex* 23.03);

30) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. *ex* 12.01);

31) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

32) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v.d. *ex* 12.04);

33) coni di luppolo (v.d. *ex* 12.06);

34) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. *ex* 12.08);

35) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);



36) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

37) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. *ex* 13.03);

38) alghe (v.d. *ex* 14.05);

39) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.02);

40) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.03);

41) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.04);

42) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.06 - *ex* 15.07);

43) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.12);

44) cera d'api greggia (v.d. *ex* 15.15);

45) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

46) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. *ex* 17.01);

47) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 17.02);

48) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. *ex* 17.03);

49) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

50) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

51) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);

52) estratti di malto; preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

53) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

54) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedricé", "cornflakes" e simili (v.d. 19.05);

55) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

- 56) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
- 57) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
- 58) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
- 59) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
- 60) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
- 61) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
- 62) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di té, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
- 63) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
- 64) preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);
- 65) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
- 66) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
- 67) birra (v.d. 22.03);
- 68) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
- 69) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
- 70) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);
- 71) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
- 72) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
- 73) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
- 74) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
- 75) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
- 76) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
- 77) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

78) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

79) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili ( ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

80) prodotti fitosanitari;

81) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

82) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

83) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli «di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

84) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali;

85) abbigliamento per neonati di età compresa fra 0 e 2 anni;

86) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 91), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

87) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, a esclusione delle strutture di cui all'articolo 7, quinto comma, della citata legge n. 217 del 1983 e delle altre strutture ricettive a esse equiparate, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

88) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, a esclusione degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande di cui al presente numero;

89) somministrazioni di alimenti nelle mense aziendali e interaziendali;

90) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

91) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

92) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

93) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110;

94) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

95) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

96) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

97) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

98) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

99) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

100) prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

101) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo;

102) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 93) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo;

103) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

104) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo-, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d*), *l*) e *m*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g*), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

105) oggetti d'arte di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

106) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

107) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

108) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di trasporto aereo su tratte nazionali, quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 27) e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto”.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore della presente legge, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nelle parti e nei numeri che recano la numerazione disposta con la presente legge.

1-ter. Le risorse derivanti dal comma 1-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1».

---

## 5.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sui lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi»;*

b) *sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;*

c) *aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

*Conseguentemente aggiungere nella rubrica, alla fine, le parole: «e autonomi».*

---

**5.6**

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «e autonomi».*

*Conseguentemente nella rubrica sopprimere la parola: «dipendenti».*

---

**5.7**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000.000 milioni di euro» e le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**5.0.1**

COLTORTI, NATURALE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali al-

meno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità *transshipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporta, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo imme-



diata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

## 5.0.2

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

*a)* garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporta, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

*b)* non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'incentivo di cui al presente comma è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo i di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

---

### 5.0.3

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro

per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.

3. Conseguentemente ridurre di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del MEF».

---

#### 5.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Sgravo contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 9 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e 74 milioni per il 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge».

---

**5.0.5**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 266 milioni di euro per l'anno 2025 e di 347 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**5.0.6**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione do-

vuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022,».*

---

### 5.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Ai relativi maggiori oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**5.0.8**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**5.0.9**

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOB, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**5.0.10**

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,  
PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)*

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, si dispone che:

a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 20«18, n. 145, come rifinanziato dalla presente legge».

---

**5.0.11**

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,  
PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)*

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favore-

voli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come rifinanziato dalla presente legge.».

---

### 5.0.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Premio Aziendale Nascite)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente:

''*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95'';

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato».

*Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---



**Art. 6.****6.1**

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

**6.2**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

*a)* si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

*b)* si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del be-

neficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

d) spetta, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96", sono sostituite con le seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni".

8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per incentivi all'occupazione", per l'attuazione del comma 2.

10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

---

**6.3**

CAUSIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

**”Art. 7-bis.**

*(Comunicazione all’INAIL)*

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 4 e all’articolo 6, comma 4.

**Art. 7-ter.**

*(Banca dati informatizzata e tariffe)*

1. Per gli obblighi relativi all’articolo 4, comma 4 e all’articolo 6, comma 4, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 2, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto dell’Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro 7 luglio 2005 recante Tariffario ISPEL’ e successive modificazioni”».

**6.0.1**

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Revisione della imposizione fiscale diretta)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

''Art. 11 - (*Determinazione dell'imposta*) - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;
- b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.''

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

''Art. 11-bis. - (*Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale*) - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

- a) dal contribuente dichiarante;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;
- c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

- a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;
- b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.
- c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento''.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione''.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

- a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020,

15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## 6.0.2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riduzione del primo scaglione IRPEF)*

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, l'aliquota di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta dal 23 al 22 per cento».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

**6.0.3**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i re-

quisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

#### 6.0.4

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Incentivi all'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**6.0.5**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Premi di produttività nel settore privato)*

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

''182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti''.».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

**6.0.6**

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disciplina del lavoro accessorio)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che noti danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro



accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

5. L'articolo 54-bis, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

---

## 6.0.7

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)*

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente ri-

valutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

11. L'articolo 54-bis, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

**6.0.8**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo

di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b*), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione) nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b*) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c*) l'oggetto della prestazione;
- d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

---

### **6.0.9**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

''3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente''».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni»*

---

### **6.0.10**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

”3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10; primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente”».

*Conseguentemente, all’articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti:» 4.950 milioni».*

---

### 6.0.11

FERRO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)*

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ”Al contratto di lavoro subordinato” sono anteposte le seguenti: ”Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”».

---

### 6.0.12

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)*

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: ”Al contratto di lavoro subordinato” sono anteposte le seguenti: ”Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”».

---



**6.0.13**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)*

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**6.0.14**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)*

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**6.0.15**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

---

**6.0.16**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

---

**6.0.17**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 ridurre tutti gli importi di 96 milioni di euro.*

---

**6.0.18**

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.19**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.20**

TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.21**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.22**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.23**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**6.0.24**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**6.0.25**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)*

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**6.0.26**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

---

**6.0.27**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

---

**6.0.28**

MALLEGGI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis***(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)*

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".».

---

**6.0.29**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 200,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 291,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---



**6.0.30**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.*

---

**6.0.31**

FERRO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)*

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai la-

voratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione'».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.*

---

### 6.0.32

STEGEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché pelle ipotesi di cui al comma 29»;

b) al comma 29, lettera b), le parole: », per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

»d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

d) dopo il comma 29, è inserito il seguente:

»29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo addizionale di cui al comma 28, non è dovuto per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019.»».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**6.0.33**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ”, per i periodi contributivi maturati dal 12 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,”;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

”d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81”».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».*

---

**6.0.34**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,”, sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

”d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2, dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.”».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**6.0.35**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* sono soppresse le seguenti parole: ”, peri periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,”;

*b)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

”*d-bis)* ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81”».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».*

---

**6.0.36**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* le parole: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,” sono sostituite con le parole: ”, con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,”;

*b)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

”*d-bis)* ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81”».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».*

---

**6.0.37**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ”, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,” sono sostituite con le parole: ”, con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,”;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

”d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81”».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».*

---

**6.0.38**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavora-

tore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

---

### **6.0.39**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)*

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

---

### **6.0.40**

FERRO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)*

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

---

**6.0.41**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contratto di prestazione occasionale*

All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».

---

**6.0.42**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contratto di prestazione occasionale)*

1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».

---

**6.0.43**

FAGGI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,  
PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Contratto di prestazione occasionale)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

''a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;''».

**6.0.44**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)*

Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nei limiti del 70 per cento della'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera''».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».*



**6.0.45**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».*

---

**6.0.46**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)*

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 18 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

**”Art. 39-bis.**

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: 'nel 2018' sono inserite le seguenti: 'e nel 2019'.

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.”».

---

**6.0.47**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)*

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

**”Art. 39-bis.**

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: ”nel 2018” sono inserite le seguenti: ”e nel 2019”.

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.”».

**6.0.48**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)*

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

**”Art. 39-bis.**

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 99.*

---

#### **6.0.49**

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità).*

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».*

---

**6.0.50**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(TARI per studenti universitari)*

1. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

**6.0.51**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

---

## **6.0.52**

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 8/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**6.0.53**

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni tributarie in materia di accisa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**6.0.54**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni tributarie in materia di accisa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

## **6.0.55**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni tributarie in materia di accisa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**6.0.56**

FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)*

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "114" è aggiunto il seguente:

"114-bis. assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 300.000;

2021: – 300.000;

2022: – 300.000.

**6.0.57**

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 214 milioni di euro*



per l'anno 2020» e «di 255 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

### 6.0.58

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Rimodulazione aliquote Iva a sostegno di economia circolare e filiere locali di qualità)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte III, numero 98), le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse;

b) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 103) è inserito il seguente: «103-bis) biometano prodotto ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018;»

c) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127) è inserito il seguente: "127-bis.1) servizi di *sharing mobility* di biciclette, autovetture, motocicli";

d) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 102) è inserito il seguente: "102-bis.1) attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati";

e) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-quater è aggiunto il seguente: "1-quinquies) lattini di origine vegetale";».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**6.0.59**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies*), è inserito il seguente: "127-*quinquies-bis*) opere di difesa idraulica e di difesa della costa."».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

**6.0.60**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

*(Iva agevolata al 5 per cento per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento biomassa)*

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A, Parte li-*bis*, dopo il comma 1-*quater*, inserire il seguente:

"1-*quinquies*. fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.";

b) alla Tabella A, Parte lii, n. 122), sostituire le parole: "alle forniture da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di forniture da altre fonti"».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000;

2021:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000;

2022:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

---

## **6.0.61**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Regime IVA delle prestazioni di accoglienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole ”, senza fissa dimora, richiedenti asilo” sono sostituite dalle seguenti: ”ospitate in centri di permanenza temporanea e assistenza, di accoglienza o di protezione”».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

---

**6.0.62**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

**6.0.63**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.*

**6.0.64**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*

1. Al comma 8 dell'art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 i valori percentuali dello 0,65% e dello 0,45% sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 0,50% e 0,30%.».

---

**6.0.65**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)*

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma.».

---

**6.0.66**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma».

**6.0.67**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Archiviazione delle fatture elettroniche)*

1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.*

**6.0.68**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Detrazione fiscale per i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi)*

1. La misura della detrazione prevista dal comma 768 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è aumentata al 50% a decorrere dall'anno 2020.

2. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo nonché alle unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo possedute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione dell'esercizio di impresa agricola.

3. In caso di incapienza totale o parziale dell'IRPEF la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. In caso di incapienza totale o parziale di entrambe le imposte è possibile chiedere in sede di dichiarazione dei redditi un rimborso forfetario pari ad euro cinquanta.

4. Per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, società di persone e persone giuridiche nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi si considerano in ogni caso inerenti e deducibili sia se sostenuti dal possessore che dal detentore in forza di contratto di locazione, affitto d'azienda, comodato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

6. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità per il riparto delle risorse.».

---

**6.0.69**

ANGRISANI, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO,  
PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)*

1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».*

---

**6.0.70**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione



del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

---

#### **6.0.71**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)*

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: "8 m<sup>2</sup> «, sono sostituite dalle seguenti: "50 m<sup>2</sup>"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.*

---

#### **6.0.72**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.6-bis.**

*(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a due milioni di euro"».

---

**6.0.73**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)*

1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: "all'articolo 40-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36-bis e 40-bis".

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.*

**6.0.74**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.*

**6.0.75**

GIAMMANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "con esclusione," sono aggiunte le seguenti: "delle tende esterne"».

*Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**6.0.76**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno».*

---

**6.0.77**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti: "201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".*

---

**Art. 7.****7.1**

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27».

## 7.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 675 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

### «Art. 26-*bis*.

*(Istituzione del Fondo MPMI Creative)*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo MPMI Creative» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intende per:

a) "settore creativo", il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello

spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese del settore creativo, quelle che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate:

a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

2) investimenti nel capitale di rischio;

3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il *crowdfunding*;

b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di *voucher* creativi, concessi:

1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabilite modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera d)».

---

### 7.3

MANCA, FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 8:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio

2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

---



## 7.4

D'ARIENZO

*Al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «940 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 31, inserire il seguente:*

«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

---

**7.5**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 2 dopo le parole: «sviluppo del Paese,» sopprimere la seguente: «anche».*

---

**7.6**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2 sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».*

---

**7.7**

ROMEO, TOSATO, STEFANI, RIVOLTA, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO

*All'articolo, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.*

*3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.*

*3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.*

*3-quinquies.* Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

*3-sexies.* Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

*3-septies.* Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup 2022* e delle Olimpiadi 2026».

---

## 7.8

### FERRO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 42 milioni nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

*3-ter.* Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

*3-quater.* Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici.

*3-quinquies.* Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del si-

stema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

*3-sexies.* Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e/o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi 2026».

---

## 7.9

D'ARIENZO, FERRAZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

---

## 7.10

ROMEIO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«*3-bis.* Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento».

---

**7.11**

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBİ, PERGREFFI, PIROVANO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

---

**7.12**

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBİ, PERGREFFI, PIROVANO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo", della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

---

**7.13**

GRASSI, LUPO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: "Anagnina - Tor Vergata - Pantano", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di

295 milioni per l'anno 2021 e 380. per l'anno 2022, di 355 milioni di euro per l'anno 2023, di 360 milioni di euro per l'anno 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

#### 7.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 150 milioni per l'anno 2024, e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

*Conseguentemente all'art. 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «605 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «940 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «840 milioni di euro per l'anno 2021»;

c) sostituire le parole: «1175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1025 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) sostituire le parole: «1325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «1125 milioni di euro per l'anno 2023»;

e) sostituire le parole: «1401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1251 milioni di euro per l'anno 2024 »;

f) sostituire le parole: «1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032» con le seguenti: «1632 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032».

---

#### 7.15

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione dei progetti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e, in particolare, per la progettazione definitiva del cantiere navale di Sestri Ponente con priorità al nuovo bacino di carenaggio, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000.

---

## 7.16

FERRAZZI, D'ARIENZO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziati per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

## 7.17

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 2020, la Regione Veneto procede a definire la programmazione, l'affidamento e la gestione dei servizi regionali indivisi d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Per le finalità di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2020, le risorse stanziati per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi sono incrementate di 5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi di cui al primo periodo del presente comma, nonché le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 per l'anno 2020, 25.240.000 per l'anno 2021, 36.250.000 per l'anno 2022, 50.000.000 per l'anno 2023, 51.770.000 per l'anno 2024 e 10.000.000 per l'anno 2025, sono assegnate alla Regione Veneto.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 7.18

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Il Contratto di programma - parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle.».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 181 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;*



– allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

2021:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

2022:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

---

## 7.19

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi regionali indivisi nel periodo 2009-2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 166 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 7.20

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Grandi Stazioni Rail.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**7.21**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse di cui alla Legge 15 dicembre 1990, n. 396, pari a Euro 12.737.442,67, già erogate a Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del parcheggio pubblico di scambio denominato P6 sono destinate al finanziamento della realizzazione del Nodo di Interscambio ferroviario Pigneto, in attuazione dell'Intesa del 24 luglio 2018 tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.».

---

**7.22**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**7.23**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziata la somma di 1 milione di euro in favore della Protezione civile da destinare all'acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

---

#### **7.24**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBÌ, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

---

#### **7.25**

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;

2022: - 60.000.000.

---

**7.26**

NISINI, VESCOVI, SBRANA, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:*

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 300.000.000;

2021: – 120.000.000;

2022: – 60.000.000.

---

**7.27**

NISINI, VESCOVI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 120.000.000;

2021: – 100.000.000;

2022: – 90.000.000.

---

**7.28**

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 120.000.000;

2021: – 100.000.000;

2022: – 90.000.000.

---

### **7.29**

ROMEO, EMANUELE PELLEGRINI, Simone BOSSI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art.1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

### **7.30**

EMANUELE PELLEGRINI, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

**7.31**

ARRIGONI, FAGGI, RIVOLTA, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000.

---

**7.32**

CAMPARI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.».

---

**7.33**

ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda.».

---

**7.34**

PERGREFFI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

---

**7.35**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3 bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova - Prima fase e per la »Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente« è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-bis dell'articolo 7, apri a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**7.36**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli in-

vestimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

---

**7.37**

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«in modo da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».

---

**7.38**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*All'Articolo 7, quarto periodo del comma 4, sopprimere le parole:*  
«con gli enti territoriali interessati ovvero».

---

**7.39**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a



100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

4-ter. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio- di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».

---

#### 7.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».

---

**7.41**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».

---

**7.42**

Simone BOSSI, CAMPARI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre è ritenuto un intervento infrastrutturale prioritario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.».

---

**7.43**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2020 e 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017 /1805 della Commissione europea».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**7.44**

TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo comma 10.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

---

**7.45**

LA MURA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui a favore dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei seguenti territori:

a) territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno, nel limite di spesa di 15 milioni annui;

b) territori del distretto appartenenti al bacino dei Regi Lagni; nel limite di spesa di 15 milioni annui.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell’articolo 99 della presente legge.».

---

**7.46**

CAMPARI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 99.*

---

**7.47 (già 99.5 testo 2)**

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:*

«2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7».

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

**7.0.1**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

### 7.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

### 7.0.3

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

**7.0.4**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

**7.0.5**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019,e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

**7.0.6**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)*

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

---

**7.0.7**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno



successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;*

– *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

2021:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

2022:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

## **7.0.8**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023».*

### **7.0.9**

PICCHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza,

al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1125 milioni di euro per l'anno 2023,».*

#### **7.0.10**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire; con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle ri-

sultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

---

### 7.0.11

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 891 è sostituito dal seguente:

''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli*

anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

### 7.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''».

*Conseguentemente,*

*All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 – 50.000.000  
2021 – 50.000.000  
2022 – 50.000.000

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e*

2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

### 7.0.13

PICCHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021, di 1075 milioni di euro per l'anno 2022, di 1235 milioni di euro per l'anno 2023».*

---

**7.0.14**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

---

**7.0.15**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

''891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22''.».

**7.0.16**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.



2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2034 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.».*

---

**7.0.17**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

*Di conseguenza, l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

---

**7.0.18**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle-costruzioni)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

*Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:*

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».

---

**7.0.19**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

**7.0.20**

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 156 milioni di euro per l'anno 2020, di 247 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 317 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 282 milioni di euro per l'anno 2025 e di 363 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**Art. 8.****8.1**

MARTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o edifici a emissioni quasi-zero (NZEB) per gli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;

b) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata al completo utilizzo delle superfici disponibili, anche se in situazioni di eccesso di capacità generativa rispetto ai fabbisogni degli edifici;

c) efficientamento dell'illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso;

d) mobilità sostenibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla massima riduzione di emissioni inquinanti, mediante sostituzione di veicoli con motori endotermici con veicoli totalmente elettrici o a "fuel cells", o climalteranti e alla promozione degli spostamenti mediante bicicletta;

f) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale solo a condizione che tali interventi siano combinati con quelli di cui alla lettera a);

g) abbattimento delle barriere architettoniche».

**8.2**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».*

**8.3**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».*

---

#### 8.4

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, PIETRO PISANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «produzione di energia»'inserire le seguenti: «elettrica e termica».*

*Al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».*

*Al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».*

---

#### 8.5

ARRIGONI, FERRERO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade».*

---

#### 8.6

SAPONARA, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «edifici pubblici e patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «luoghi adibiti allo spettacolo».*

---



**8.7**

PIETRO PISANI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati».

---

**8.8**

MANCA

*Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunto il seguente periodo:* «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

*Conseguentemente:*

– *al comma 12 primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate *sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu»;

– *al comma 15, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» *sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles far responsible investment*) dell'Onu»;

– *al comma 25, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» *sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, so-*

*cial and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu»;

– *al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web delle province e città metropolitane, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu»;*

– *al comma 29 lettera a) dopo le parole: «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo» sono aggiunte le seguenti: «sulla base della valutazione comparata della capacità amministrativa e della qualità della spesa delle regioni secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu».*

---

## 8.9

MANCA, FERRARI

*Al comma 2, dopo la lettera g), è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».*

*Conseguentemente:*

– *al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;*

– *al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo*

gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

– *al comma 25, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» *sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

– *al comma 28, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate *sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

– *al comma 29 lettera a) le parole:* «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo sulla base, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## 8.10

SANTILLO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 5 per cento.»;

b) *al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) gli importi sono ridotti del 5 per cento».

---

## 8.11

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole:* «15 marzo» *con le seguenti:* 15 settembre».

---

**8.12**

NASTRI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

8-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

8-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

8-quinquies. Le risorse di cui ai commi 68-bis e 68-ter, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

8-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 68-quater. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

8-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**8.13**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

9-ter. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

9-quinquies. I comuni e le unioni comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, pari a 50 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante i fondi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge».

**8.14**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61, 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è*

*autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**8.15**

ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, di efficientamento energetico».*

---

**8.16**

D'ARIENZO

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il 5 per cento delle risorse stabilite per gli anni 2020,2021 e 2022 saranno destinati esclusivamente all'attuazione del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 59 del 2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019».*

---

**8.17**

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 10, sopprimere la lettera b).*

---

**8.18**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 10, lettera c ), prima delle parole: «ed efficientamento energetico», aggiungere le seguenti: «nonché installazioni di sistemi da energia rinnovabile e efficientamento del consumo di acqua potabile».*

---

**8.19**

MANCA, FERRARI

*Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:*

– *alla lettera a), le parole: «6 mesi», sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*

– *alla lettera b), le parole: «10 mesi», sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*

– *alla lettera c), le parole: «15 mesi», sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*

– *alla lettera d), le parole: «20 mesi», sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*

– *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

---

**8.20**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI

*Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*

b) *le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*

c) *le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*

d) *le parole «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*

e) *è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».*

---

**8.21**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*

b) *le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*

c) *le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*

- d) *le parole: «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*  
e) *è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».*
- 

## 8.22

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili».*

---

## 8.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis. Al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi assegnati per l'anno 2019 ai comuni, il termine di otto mesi di cui al comma 857, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2020».*

---

## 8.24

ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 10, lettera a), una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono assegnati al comune di Sona, in provincia di Verona, per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di *Sun oil*».*

---



**8.25**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di consentire il pieno recupero di villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 3.000.000.

---

**8.26**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai contributi per l'annualità 2020 di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) dell'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

''a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico deliberato dalla giunta comunale entro il termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo e successivamente approvato dal consiglio comunale''».

---

**8.27**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, dopo le parole:* «in progetti di rigenerazione urbana,» *aggiungere le seguenti:* «prioritariamente rivolti, previa verifica della fattibilità, al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati da cinque anni e da destinare a edilizia residenziale pubblica.»;

b) *al comma 12, dopo le parole:* «il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) *al comma 14, dopo le parole:* «di spesa dell'edilizia pubblica» *aggiungere le seguenti:* «dell'edilizia residenziale pubblica»;

d) *al comma 16, dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;*

e) *al comma 17, lettera b), dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;*

f) *al comma 18, dopo le parole: «di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e»;*

g) *al comma 18, alla lettera c), dopo le parole: «con precedenza per gli edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica».*

---

### **8.28**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 11 dopo le parole: «rigenerazione urbana, volti» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria ad interventi di contrasto della povertà educativa minorile,».*

---

### **8.29**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 11, dopo le parole: «volti» aggiungere le seguenti: «all'arresto del consumo di suolo,».*

---

### **8.30**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Al comma 11, dopo le parole: «tessuto sociale ed ambientale», inserire le seguenti: «, con esclusione di ulteriore consumo di suolo,».*

---

### **8.31**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*«11-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed evitare il consumo di nuovo suolo, di rifunzionalizzare gli immobili, gli spazi pubblici e migliorare la coesione sociale nelle aree urbane maggior-*

mente , sino al 31 dicembre 2022, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

*11-ter.* Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 11-*bis*, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

*11-quater.* Agli oneri di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui comma 11».

---

### 8.32

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 11, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono";
- 2) alla lettera *a*) dopo la parola: "esistenti," aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio".».

---

### 8.33

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle ri-

sorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenera-

zione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, cii accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziare, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

*11-quater.* Ai fini di cui al comma 11-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e

definiscono il perimetro delle-aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*.

*11-quinquies*. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*11-sexies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

*11-septies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

*11-octies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

---

## 8.34

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, PUGLIA

*Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».*

---

**8.35**

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

*Al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»*

*Conseguentemente,*

*– al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrono, sostituire:*

- a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;*
- b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;*

*– al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;*

*– al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali»;*

*– al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali»;*

*– al comma 21, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali».*

**8.36**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*

*b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*

*c) al comma 17 sostituire la parola:» «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;*

*d) al comma 17 sostituire la parola:» «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra»;*

*e) al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;*

*f) al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;*

*g) al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;*

*h) al comma 20 sostituire la parola:» «comuni» con le parole: «enti locali»;*

*i) al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».*

**8.37**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Aapportate le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
  - b) *al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
  - e) *al comma 17 sostituire la parola: «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;*
  - d) *al comma 17 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra;*
  - e) *al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;*
  - f) *al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;*
  - g) *al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;*
  - h) *al comma 20 sostituire la parola: «comuni» con le parole: «enti locali»;*
  - i) *al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».*
- 

**8.38**

TOSATO, PIETRO PISANI

*Al comma 16, dopo le parole: «sono assegnati ai comuni» inserire le seguenti: «per la predisposizione dei piani urbanistici e.».***8.39**

BITI

*Al comma 16, dopo le parole: «per spese di progettazione definitiva ed esecutiva,» inserire le seguenti: «ovvero per spese di realizzazione di opere di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.».*



**8.40**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 16, al comma 17 lettera b) e al comma 18 lettera c) dopo le parole: «a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza» aggiungere le seguenti: «,compresi interventi di bonifica dall'amianto,».*

---

**8.41**

BITI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni denominato »Fondo per la cura e manutenzione del territorio«, finalizzato a interventi di messa in sicurezza dei versanti franosi e di contrasto a ogni altra forma di dissesto idrogeologico, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

16-ter. Con apposito decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro la data del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a individuare criteri e modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse assegnate tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 100.000.000;  
2021: – 100.000.000;  
2022: – 100.000.000.

---

**8.42**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. In attuazione di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

---

#### **8.43**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 17, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «15 marzo».*

---

#### **8.44**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 17, le parole: «15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».*

---

#### **8.45**

MANGIALAVORI

*Sopprimere i commi 19 e 20.*

---

#### **8.46**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 21 sostituire le parole: «è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» con le seguenti: «è riassegnato fondo di cui al comma 1 per le stesse finalità».*

---

**8.47**

LA MURA, L'ABBATE, PUGLIA

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Al fine di favorire la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile sono assegnati ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per investimenti nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

23-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 23-bis.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

**8.48**

CONZATTI

*Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:*

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel conte-

sto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Entro il 30 settembre 2020, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

---

## 8.49

SCHIFANI

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».*

*Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 100.000.000.

---

**8.50**

CALIENDO

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».*

*Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 100.000.000.

---

**8.51**

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Al comma 24, sopprimere le parole: «di proprietà dei comuni».*

---

**8.52**

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 24, dopo le parole: «ad asili nido», inserire le seguenti: «e delle misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo».*

---

**8.53**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Al comma 24, sostituire le parole:* «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » *con le seguenti:* «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.».

*Conseguentemente,* ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

**8.54**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 24, dopo le parole:* «un fondo» *inserire le seguenti:* «di 50 milioni di euro per 2020,».

*Conseguentemente:*

*al comma 25, sostituire le parole:* «entro la data del 31 gennaio 2020» *dalle seguenti:* «entro la data del 31 maggio 2020».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:*

2020: – 50.000.000.

**8.55**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

**8.56**

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».*

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 175 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

**8.57**

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**8.58**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 24, alla fine aggiungere:* «Gli interventi dovranno avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica (nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, costruzione di edifici per i Poli per l'infanzia) di cui alla lettera a) del comma 2, articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione da Zero a Sei anni».

---

**8.59**

NANNICINI, LAUS, MANCA

*Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli interventi devono avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

---

**8.60**

NANNICINI

*Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di mancata richiesta di accesso al fondo di cui al comma 24 da parte di enti locali con più di 50 mila abitanti, il Ministro dell'interno, con proprio decreto motivato, può incaricare il Prefetto competente di effettuare le opportune verifiche. terminate le verifiche il Prefetto invia una relazione al Presidente del Consiglio, che entro un termine di 30 giorni, provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, alla



nomina un commissario straordinario, con il compito di portare a termine gli adempimenti necessari per le finalità di cui al comma 24».

---

## 8.61

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI

*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 24 e 25, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

25-ter. Per le strutture di cui al comma 25-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili».

---

## 8.62

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per l'anno 2020 sono stanziati 50 milioni di euro da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire un'attività di monitoraggio tale che entro l'anno 2023 per tutte le scuole situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, con il supporto di Enea e CNR, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

---

## 8.63

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Per le spese legate alla cartellonistica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per l'anno 2020 per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di po-

tenza e velocità di cui al decreto 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedisti ai sensi del codice della strada».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 1.000.000;

2021: –;

2022: –.

---

### **8.64**

DI GIROLAMO, L'ABBATE

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo di 2 milioni di euro"».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».*

---

### **8.65**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 26, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al fondo di cui al comma 1076».*

---

### **8.66**

D'ALFONSO

*Al comma 26, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) al comma 1079, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

*b-ter*) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";
- 2) il secondo periodo è soppresso;
- 3) dopo il terzo periodo sono aggiunti infine i seguenti: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

*b-quater*) il comma 1083 è soppresso».

---

### **8.67**

D'ARIENZO

*Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 è ulteriormente alimentato con risorse pari al 5 per cento degli importi indicati alla lettera *a*)».

---

### **8.68**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 27 sostituire le parole:* «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» *con le parole:* «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

*Conseguentemente all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2,5 miliardi per gli anni 2021 e 2022».

---

**8.69**

MANCA, FERRARI

*Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

*Conseguentemente:*

*– all’articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l’anno 2020, di 255 milioni di euro per l’anno 2021, di 305 milioni di euro per l’anno 2022»;*

*– allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: –100.000.000;

CS: –100.000.000.

2021:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2022:

CP: – 0;

CS: – 0.

---

**8.70**

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni per l’anno 2020, di 155 milioni per l’anno 2021, di 305 milioni per l’anno 2022,».*

---

**8.71**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**8.72**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**8.73**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 27, le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

---

**8.74**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni, dal 2020 al 2034».*

---

**8.75**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».*

---

**8.76**

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

*Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».*

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: -

CS: -

**8.77**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

*«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli*

anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”».

---

**8.78**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: ”Le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”».

---

**8.79**

DAMIANI, PICETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: ”Le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”».

---

**8.80**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:*

«27-bis. All’Art. 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola ”cofinanziamento” con la seguente: ”finanziamento”;

b) sostituire le parole ”e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: ”, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”.



27-ter. All'Art. 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.».

---

## 8.81

PICHELTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

*Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:*

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.».

---

**8.82**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:*

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: "dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10.

Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

---

**8.83**

DI NICOLA, GRANATO, ORTIS, PIRRO

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

27-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.700 miliardi».*

---

#### **8.84**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole, è istituito un fondo di 500 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a favore delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno è definita la ripartizione delle risorse di cui al fondo di cui al presente comma».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)*

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---

#### **8.85**

SCHIFANI

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-bis. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metro-

politana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale».

---

### 8.86

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica nei comuni delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

*e, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per l'anno 2021, di 225 milioni di euro per l'anno 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 341 milioni per gli anni dal 2026 al 2034 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

---

### 8.87

RICCIARDI, DE LUCIA, ANGRISANI, DI GIROLAMO, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, PIRRO

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza del Ponte San Nicola di Benevento è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Comune di Benevento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 1.000.000.

---

**8.88**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Sostituire il comma 29 con il seguente:*

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

''134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».

*All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.*

**8.89**

ARRIGONI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Al comma 29, lettera a) dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».*

**8.90**

BERUTTI, ROMANI

*Al comma 29 dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 891, dopo le parole: "Per la messa in sicurezza" inserire le seguenti: "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico" e sopprimere le parole: "nel bacino del Po"».

---

**8.91**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 29 aggiungere il seguente:*

«*29-bis*. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma *5-bis* della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**8.92**

VANIN, L'ABBATE, GUIDOLIN

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

«29-bis. Nelle more di una nuova disciplina organica per la salvaguardia della laguna di Venezia, da predisporre sulla base di una consultazione tra il Governo, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e gli altri enti locali interessati entro il 30 giugno 2020, la gestione della convenzione quadro n. 7191/91 prosegue fino al completamento delle opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Prefetto provvede ad integrare l'organo di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino al numero di tre amministratori, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti al medesimo articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

---

**8.93**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. Al fine di far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.*

---

**8.94**

GALLONE

*Dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«29-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 360.000,00 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 360.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**8.95**

GALLONE, PAROLI

*Dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«29-bis. Al fine di realizzare il Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia, è assegnato alla Regione Lombardia, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 – 300.000.

---

**8.96**

BERUTTI, ROMANI

*Dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«29-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1.840.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia*



*e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**8.97**

RICCIARDI, L'ABBATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

«29-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 10 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: –.

---

**8.98**

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. I commi 118 e 119 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi».

---

**8.99**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Nell'ambito degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi quelli sulla mobilità sostenibile di cui al comma 1 lettera *b*), allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, il Fondo per le ciclovie interurbane di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per le annualità 2020, 2021 e 2022 e incrementato di 25 milioni di euro per ciascuna annualità.

Il medesimo fondo di cui alla presente disposizione 'è ridenominato "Fondo per le ciclovie interurbane". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

---

### **8.100**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«30-bis. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### **8.101**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno

2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

*Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;*

*– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000;

*– alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000;

*– alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000;

*– alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

### 8.102

D'ARIENZO

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

---

### 8.103

RICCARDI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una

quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

---

#### **8.104**

GARRUTI, DELL'OLIO

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«30-bis. La nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto, acquisite le relative autorizzazioni alla messa in servizio, e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

30-ter. Per le finalità di cui al comma 30-bis, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

---

#### **8.105**

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NOCERINO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, PUGLIA

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «209 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022».*

---

**8.106**

CANGINI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, diversi dal MODULO Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), volti alla conservazione del patrimonio artistico del suo centro storico, sono assegnati alla città di Venezia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «40.895.000 euro per l'anno 2020, 36.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».*

---

**8.107**

CANGINI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia della Basilica di San Marco, dell'area Marciana e delle Procuratie, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».*

---

**8.108**

CANGINI

*Dopo il comma 3, aggiungere seguente:*

«30-bis. Per la salvaguardia di Venezia dalle espansioni mareali, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020 e 2021 per interventi sulla superficie della gronda lagunare, sui vettori acquiferi e sui canali lagunari».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».*

---

### **8.109**

CASOLATI, ZULIANI, RIVOLTA, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del Comune di Cavour».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 500.000.

---

### **8.110**

BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.000.000.

---

### **8.111**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di

cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

*30-ter.* Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

*30-quater.* Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*30-quinquies.* All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

---

## 8.112

GARRUTI, MORONESE, PUGLIA

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«*30-bis.* Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni



dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

*30-ter.* Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

*30-quater.* Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*30-quinquies.* All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

---

## 8.113

COMINCINI, NANNICINI

*Al comma 30, inserire il seguente:*

«*30-bis.* All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di contratti ad impegno pluriennale per l'acquisizione di beni e servizi l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

### **8.114**

PARRINI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. La soglia di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è ridotta all'1 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

---

### **8.115**

TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita dalla seguente: "aggiudicatrici"».

---

### **8.116**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 30, è inserito il seguente:*

«30-bis. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della

normativa vigente” sono aggiunte le seguenti: ”, è inserito in tali strumenti di programmazione”».

---

### 8.117

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 30, è inserito il seguente:*

«30. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ”non presenti” sono sostituite dalle seguenti: ”anche se presenti”;

b) al nono periodo, le parole: ”è inserito” sono sostituite dalle seguenti: ”qualora non sia già presente” e dopo le parole: ”sulla base della normativa vigente” sono aggiunte le seguenti: ”, è inserito in tali strumenti di programmazione”».

---

### 8.118

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*All’articolo, inserire il seguente comma:*

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**8.119**

CRUCIOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

*Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a: «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».*

---

**8.120**

LA MURA, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«30-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare è istituito in via sperimentale un fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni costieri interessati dal fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia che provvedono alla loro gestione mediante modalità eco-sostenibili quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento in loco e la periodica pulizia dai rifiuti eventualmente accumulati, lo spostamento stagionale lungo la spiaggia anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, l'utilizzo per ricostruzione di dune costiere, la re-immissione in mare al fine di ricostituire i letti di macerazione o il substrato misto di sabbia e materiale organico (matte).

31-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 31-bis sono destinate alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alle modalità gestionali eco-sostenibili o all'acquisto di mezzi e tecnologie idonei alla corretta gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata, ai fini della tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi costieri, ivi compresi, spiagge, dune, ecosistemi marino-costieri, con specifico riferimento ad interventi naturalistici per migliorare l'accesso e la fruizione dei litorali secondo standard di sostenibilità ambientale.

31-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 31-bis e 31-ter, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro il primo febbraio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.000.000;

2021: –;

2022: –.

**8.121**

SAPONARA, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Per le finalità della messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la bonifica dei siti contaminati, inseriti nel Catasto dei siti con-

taminati dell'Arpa Emilia-Romagna del 2015, e per il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

---

### **8.122**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 30 inserire il seguente:*

«30-bis. Per interventi di Bonifica Ambientale conseguente alla grave emergenza derivante dall'insediamento industriale per la produzione di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) della ditta Miteni in comune di Trissino in provincia di Vicenza è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, a fronte di un piano triennale di interventi della Pubblica Amministrazione da eseguirsi in via sostitutiva e in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **8.123**

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

''127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e

reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2.*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000

2021: – 60.000.000

2022: – 60.000.000

*all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»».*

---

## **8.124**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:*

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il numero 127-*quinquies* è così modificato:

''127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

---

**8.125**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:*

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 12-*quinquies* è così modificato:

''127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659; assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

---

**8.126**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:*

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

''127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

---



**8.127**

D'ALFONSO

*Al comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*quinquies* dopo le parole: "ottobre 1971, n. 865;" sono inserite le seguenti: "interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

*all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».*

---

**8.128**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:*

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*quinquies*, dopo le parole: "integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865" sono aggiunte le seguenti: ", interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici"».

---

**8.129**

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

*Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.130**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.131**

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla

Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;

2021: – 15.00.000;

2022: – 15.00.000.

---

### **8.132**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;

2021: – 15.00.000;

2022: – 15.00.000.

---

### **8.133**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;

2021: – 15.00.000;

2022: – 15.00.000.

---

### **8.134**

PAGANO

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a opere messe in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

---

### **8.135**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:*

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;

2021: – 15.00.000;

2022: – 15.00.000.

---

**8.136**

D'ALFONSO

*Dopo comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.137**

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo il comma 30, aggiungere infine il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.138**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

### **8.139**

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

### **8.140**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.141**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:*

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.00.000;  
2021: – 15.00.000;  
2022: – 15.00.000.

---

**8.142**

PAGANO

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;  
2021: – 15.000.000;  
2022: – 15.000.000.

---

**8.143**

TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

---

**8.144**

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«30-bis. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

''4. I sovracaroni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---

**8.145**

NASTRI

*Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:*

«30-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ''apparecchi radiotelefonici'' sono aggiunte le seguenti: ', smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,'';

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

''3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. da due a sei mesi''.

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso ''Art. 173'', le parole: ''commi 3 e 3-bis - 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 3 - 5; comma 3-bis - 10''».

---



**8.146**

FERRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«32. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2020.».

*Conseguentemente all'art. 99 comma 2 sostituire le seguenti parole «214 milioni di euro» con le parole «211 milioni di euro».*

---

**8.147**

COMINCINI, CUCCA

*Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«32. Per sostenere l'impegno finanziario dei Comuni dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare per l'anno 2020 a ciascuno dei seguenti Comuni, contributi per l'importo di euro 20.000,00:

Abbiategrosso; Acerra; Acireale; Acqui Terme; Acri; Adrano; Afragola; Agira; Agnone; Agropoli; Airola; Alatri; Alba; Alcamo; Altamura; Terme; Amalfi; Andria; Arcidosso; Ariano Irpino; Arienzo; Atri; Avola; Barlotta; Barra; Barrafranca; Bassano Del Grappa; Bella; Belpasso; Belvedere Marittimo; Biancavilla; Bisceglie; Bivona; Borgo Valsugana; Bressanone; Bronte; Brunico; Buccino; Caltagirone; Calvello; Camerino; Campana; Canosa di Puglia; Capaccio; Capri; Cariati; Carinola; Carrara; Casale Monferrato; Casarano; Caserta; Casoria; Castel di Sangro; Castel San Vincenzo; Castelnuovo di Garfagnana; Castelvetro; Castiglione del Lago; Cava De'Tirreni; Cavalese; Cecina; Centuripe; Cerignola; Cervinara; Cetraro; Chiari; Chiaromonte; Chiavari; Chioggia; Cirò; Città della Pieve; Paciano e Piegaro; Città di Castello; Cles; Conegliano; Corato; Corigliano Calabro; Corleone; Crema; Dolo; Eboli; Egna; Empoli; Fabriano; Faenza; Fano; Ferentino; Filadelfia; Finale Emilia; Foligno; Fondi; Frattamaggiore; Gaeta; Gallipoli; Gangi; Gemona Del Friuli; Giarre; Gissi; Gragnano; Gravina in Puglia; Grottaglie; Grumello Del Monte; Guardia Sanframondi; Guardiagrele; Gubbio; Imola; Irsina; Ischia; Isili; Jesi; La Maddalena; Lauro; Legnago; Legnano; Lentini; Leonforte; Lercara Friddi; Licata; Locri; Lucera; Lugo; Luino; Macerata Feltria; Macomer; Maddaloni; Manduria; Manfredonia; Marana Di Napoli; Marigliano; Martina Franca; Mascalucia; Melfi; Menfi; Merano; Mercato San Severino; Mezzolombardo; Militello in Val di Catania; Mirabella Belano; Mistretta; Modica; Mondovì; Monopoli; Montalto Uffugo; Montecorvino Rovella; Montepul-

ciano; Montesarchio; Montoro; Naso; Nicosia; Norcia; Noto; Novara Di Sicilia; Olbia; Oppido Mamertina; Oriolo; Orvieto; Ostia (Roma); Ozieri; Palazzolo Acreide; Pantelleria; Partanna; Partinico; Paternò; Pattada; Pavullo nel Frignano; Penne; Pergine Valsugana; Pescina; Pescopagano; Pettilia Policastro; Piazza Armerina; Piedimonte Matese; Pinerolo; Piombino; Pisticci; Poggio Mirteto; Palizzi Generosa; Polla; Pomigliano D'Arco; Pontedera; Pontremoli; Porretta Terme; Porto Torres; Procida; Putignano; Ramacca; Randazzo; Regalbuto; Rho; Ribera; Riva Del Garda; Roccadaspide; Rodi Garganico; Ragliano; Rometta; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; San Donà Di Piave; San Giorgio Ionico; San Giorgio La Molara; San Giovanni In Fiore; San Giovanni Rotondo; San Marco Argentano; San Miniato; San Severo; San Sosti; Sanluri; Sanremo; Sant'Agata Di Militello; Sant'Anastasia; Sant'Angelo a Fasanella; Sant'Angelo Dei Lombardi; Sant'Angelo di Brolo; Sant'Arcangelo; Samo; Scalea; Segni; Senigallia; Sessa Aurunca; Siderno; Silandro; Sora; Sorrento; Spezzano della Sala; Spoleto; Subiaco; Teano; Termoli; Terracina; Tione di Trento; Todi; Tolmezzo; Tortolì; Tortona; Tortorici; Trebisacce; Treviglio; Tricarico; Tricase; Trinitapoli; Traina; Ugento; Vallo della Lucania; Varallo; Velletri; Venafro; Venosa; Vibo Valentia; Vietri di Potenza; Vigevano; Viggiano; Vipiteno; Vittoria; Voghera; Volterra».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: – 5.080.000,00.

---

### 8.0.1

PICCHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.».

**8.0.2**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)*

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b*), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.*

---

### 8.0.3

VANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2019).*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per provvedere alla realizzazione degli inter-

venti urgenti conseguenti agli eventi predetti. Per gli eventi verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019, al medesimo Comune di Venezia è assegnato un contributo di 150 milioni di euro. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziare a favore dei territori interessati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici ai fini degli interventi indicati alle lettere da a) a c).

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 12 novembre 2019 ed il 30 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia.

5. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

7. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020.

8. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2019 a carico del Comune di Venezia connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 5, è istituito,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza del Comune di Venezia».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

#### **8.0.4**

TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)*

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.'';

b) Al comma 7-bis, le parole: ''2019'' sono ovunque sostituite con le seguenti: ''2022''.

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo

economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «285 milioni».*

---

### 8.0.5

CAMPARI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)*

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

---



**8.0.6**

NASTRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure per la sicurezza della città di Novara)*

1. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per il triennio 2020, 2021 e , 2022 ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.

1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

*Conseguentemente agli oneri nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

**8.0.7**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Fondo prima casa piccoli comuni e contrasto allo spopolamento)*

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, denominato "Fondo Prima Casa Piccoli Comuni", con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno dei anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

4. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**8.0.8**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite,

con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*.”».

---

### 8.0.9

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-*bis*.

*(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)*

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*”».

---

### 8.0.10

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-*bis*.

*(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)*

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, en-

tro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.'».

---

### 8.0.11

FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

---

### 8.0.12

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

”1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l’assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell’accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell’adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l’amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell’azione ambientale di cui al precedente art. 3-*ter*.”;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale”;

b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

”v-*nonies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all’ambiente e, dunque, alla gestione o all’uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.”.

2. All’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

”7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice.''.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### 8.0.13

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera)*

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione del Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

2. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), al fine proseguire negli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione del Veneto la somma di euro di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 55.000.000;  
2021: – 55.000.000;  
2022: – 55.000.000.

---

#### **8.0.14**

RIPAMONTI, BRUZZONE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche al decreto legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)*

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.».

---

### 8.0.15

ARRIGONI, TOSATO, RIVOLTA, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite le seguenti parole: "La valutazione di impatto ambientale è effettuata



dalla Regione o dalla Provincia competente territorialmente secondo quanto previsto dalla legge provinciale.’’».

---

### **8.0.16**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Investimenti dei Comuni finanziati con quota dell'IMU sugli immobili di gruppo catastale D)*

1. A decorrere dall'anno 2021 la quota del 10% del gettito dell'IMU derivante dagli immobili di gruppo catastale D è destinata ai Comuni nei quali il gettito si è prodotto nell'anno precedente, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture pubbliche destinate all'aumento della competitività delle imprese.

2. A decorrere dall'anno 2021 è istituito apposito fondo presso il Ministero dell'Interno sulla base dei dati consuntivi di gettito dell'anno precedente.

3. Le tipologie di investimenti ammessi al finanziamento e le modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.».

---

### **8.0.17**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Fondo per professionisti ai fini della presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe))*

1. Al fine di favorire la Formazione di professionisti che si occupino all'interno degli enti locali della ricerca e presentazione di progetti per

bandi di gara europei, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per professionisti nella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe), con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato a finanziare interventi promossi dai Comuni per l'organizzazione di corsi di formazione in tema di bandi di gara finanziati dall'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

#### 8.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

---

#### 8.0.19

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

”h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;”».

---

### 8.0.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)*

1. L’attribuzione di funzioni di cui all’articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

---

### 8.0.21

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Interventi in favore delle sole zone franche urbane non comprese nell’obiettivo «Convergenza»)*

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell’8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli inter-

venti, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **8.0.22**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 8-bis.**

*(Fondo a sostegno delle imprese turistico-ricettive italiane che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook)*

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

---

### 8.0.23

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)*

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

---

### 8.0.24

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concer-

menti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

---

### 8.0.25

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 3 è abrogato».

---

### 8.0.26

RICCIARDI, L'ABBATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Istituzione del Fondo per i sistemi di depurazione)*

1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque

tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

### **8.0.27**

RICCIARDI, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.000.000;

2021: – 7.000.000;

2022: – 7.000.000.

---

**8.0.28**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria Aosta-Torino)*

1. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

**8.0.29**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato



dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

### **8.0.30**

BONINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2019". Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato "Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica" destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione

delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».

### 8.0.31

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione''. Conseguentemente al comma *5-bis*, le parole: «di cui alla lettera *c*)» sono abrogate.».

**8.0.32**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

*a)* curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

*b)* coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

*c)* promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

*d)* promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

*e)* fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

*f)* favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

**8.0.33**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norma adeguamento indennità)*

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

---

**8.0.34**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle pari opportunità e famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**Art. 9.****9.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBİ, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Al primo comma, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «31 miliardi».*

*All'onere della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.*

---

**9.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le risorse sono ripartite secondo la seguente tabella:*

Tabella A

	quota di accesso	importi
Piemonte	7,53 per cento	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21 per cento	4.200.420,04
Lombardia	16,82 per cento	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00	–
P.A. Trento	0,00	–
Veneto	8,25 per cento	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10 per cento	42.004.200,42
Liguria	2,75 per cento	55.005.500,55
E. Romagna	7,56 per cento	151.215.121,51
Toscana	6,42 per cento	128.412.841,28
Umbria	1,52 per cento	30.403.040,30
Marche	2,62 per cento	52.405.240,52
Lazio	9,84 per cento	196.819.681,97
Abruzzo	2,24 per cento	44.804.480,45
Molise	0,53 per cento	10.601.060,11
Campania	9,47 per cento	189.418.941,89
Puglia	6,76 per cento	135.231.521,35
Basilicata	0,96 per cento	19.201.920,19
Calabria	3,26 per cento	65.206.520,65
Sicilia	8,36 per cento	167.216.721,67
Sardegna	2,79 per cento	55.805.580,56
TOTALE	100 per cento	2.000.000.000,00

».

### 9.3

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il maggior importo di cui al presente articolo è destinato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».*

---

### 9.4

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

**9.5**

DE POLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

*Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**9.6**

DE POLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

---

**9.7**

CALANDRINI

*Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:*

«2-bis. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2020-2022 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---



**9.8**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:*

«2-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

---

**9.0.1**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Interventi urgenti per l’impermeabilizzazione di Piazza S. Marco)*

1. Al Commissario di cui all’articolo 4, comma 6-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisito il parere del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, è destinata la gestione di un Fondo speciale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa delle acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza S. Marco».

*Conseguentemente il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di euro 50 milioni.*

---

**9.0.2**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Utenze elettriche ad alta efficienza energetica)*

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

”1-*quinquies*) somministrazione di energia elettrica per utenze civili il cui immobile, sia certificato di Classe A3 o A4, per effetti del decreto legislativo n. 192 del 2005, ovvero abbia subito nei 10 anni precedenti interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorarne l’efficienza energetica di 3 classi, ovvero, riguardi utenze totalmente elettriche’ relative ad immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero ad immobili presenti nei centri storici ove la realizzazione di impianti termo-idraulici e del gas comporterebbe un indebolimento delle murature ed il conseguente peggioramento del comportamento sismico degli edifici”».

---

### 9.0.3

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Fondo indennizzo risparmiatori e Arbitro per le controversie finanziarie)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-*ter*, aggiungere il seguente:

”502-*ter*.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all’integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR”».

---

### 9.0.4

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Edilizia sanitaria militare)*

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico e di mantenimento delle aree verdi con vincolo paesaggistico, delle strutture sanitarie militari

è attivato un fondo pluriennale di 5 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022. Il fondo è finanziato dai risparmi di spesa previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

### 9.0.5

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "95 per cento"».

---

### **Art. 10.**

#### **10.1**

FERRAZZI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.".

1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

---

**10.2**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «150.000».*

---

**10.3**

CIRIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000».*

---

**10.4**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello

nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36.000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio "di prossimità" da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con de-

creto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,".

10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225."».

---

## 10.5

D'ARIENZO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

"7-*ter*. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter".».

---

## 10.6

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000;000.

---

## 10.7

PIROVANO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 36 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e degli affidamenti sono soppresse".

b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di aggiudicazione di contratti di servizi sulla base del criterio del minor prezzo, non si applica il principio di rotazione degli inviti."».

---

## 10.8

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: "così individuati costituiscono infra-



strutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale’’ e le parole: ’’e moderno’’».

*Conseguentemente sopprimere i commi 3, 8 e 9.*

---

### **10.9**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È abrogato il comma 10 dell’articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

---

### **10.10**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È abrogato l’articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

---

### **10.0.1**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Evento Giubileo 2025)*

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ’’Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59’’, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

’’4-bis. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura tecnica denominata Evento Giubilare e grandi eventi’’.

2. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuazione delle linee guida per l'accesso ai finanziamenti di ciascun evento delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) supporto e sostegno agli enti promotori di Grandi Eventi sin dalla fase di candidatura;
- c) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali interessate dagli eventi;
- d) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi interessate dagli eventi;
- e) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- f) elaborazione e verifica di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti infrastrutturali e di servizi in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- h) affiancamento alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- i) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- l) elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente articolo;
- m) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" è assegnato un contingente di personale così composto:

- a) un dirigente di livello dirigenziale generale;
- b) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale;
- c) non più di venti unità di personale non dirigenziale.

4. La Struttura si avvale altresì di un contingente di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, almeno due dei quali con specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della Struttura.

5. Gli esperti di cui al comma 4, sono individuati mediante avviso pubblico in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura, di cui al comma 2.

6. Il dirigente di livello dirigenziale generale è individuato, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità am-

ministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

7. I dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono individuati, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

8. Il personale non dirigenziale è individuato, mediante apposite procedure per titoli e colloquio di ricerca di personale appartenente alle categoria A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, in caso di esito negativo o infruttuoso, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, mediante apposita procedura di selezione pubblica, ai sensi della normativa vigente, equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Al dirigente di livello dirigenziale generale, di cui al comma 3, lettera a) è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 1.190.000,00 annui lordi.

12. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo per la progettazione degli Eventi Giubilari e grandi eventi pari ad euro 6.000.000,00 per l'annualità 2020.».

**10.0.2**

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, AUGUSSORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la parola: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**10.0.3**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è

prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

*Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*

2020: – 1.000.000.

---

#### **10.0.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

*Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*

2020: – 1.000.000.

---

**10.0.5**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure».

---

**10.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

---

**10.0.7**

PAROLI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

---

**10.0.8**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5-bis è sostituito con il seguente:

''5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo, compresi quelli maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, sempre che la provvista di spesa sia inclusa nei singoli quadri economici''».

---

**10.0.9**

CAMPARI, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Ferrovia Pontremolese)*

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di

5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 20.000.000.

---

### **10.0.10**

CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Messa in sicurezza Strada Massese)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **Art. 11.**

#### **11.1**

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;*

b) *al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;*

c) *al comma 3, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;*

d) *al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente*



e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».

## 11.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.354 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

### «Art. 26-bis.

*(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)*

1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse anche regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei».

---

### 11.3

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;*

*b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa».

---

### 11.4

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con*

gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».

---

### 11.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».*

---

### 11.6

SAPONARA, TOSATO, PIETRO PISANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».*

---

### 11.7

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2020-2023 per consentire la riqualificazione del parco aeroportuale e infrastrutturale dell'aeronautica militare secondo moderni *standard*, anche di efficienza energetica da attuarsi anche sugli alloggi per le famiglie e del personale».*

---

### 11.8

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 2, dopo le parole: «la decarbonizzazione dell'economia,» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».*

---

**11.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo le parole: «la rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «la mobilità a emissione zero».*

---

**11.10**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 2, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono aggiunte le seguenti: «, la mobilità a emissioni zero».*

---

**11.11**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 2 dopo le parole: «la rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «il contrasto al consumo del suolo, il contrasto allo spreco dell'acqua potabile e la tutela delle fonti, la tutela del mare,».*

---

**11.12**

MARTELLI

*Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.» con le seguenti: «nella misura massima del 75 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per il raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o a emissioni quasi-zero (NZEB) e contestuale saturazione della capacità generativa di energia da fonti rinnovabili mediante completo sfruttamento delle superfici a disposizione.».*

*al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente» con le seguenti: «alle emissioni di gas climalteranti quali, prioritariamente: biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto, nonché alle attività climalteranti, all'incremento della capacità generativa da fonti rinnovabili, alla dismissione progressiva degli impianti di generazione elettrica da fonti fossili senza nuovi o maggiori oneri fiscali o tariff-*

fari, a interventi, anche legislativi, volti a ridurre la produzione di rifiuti, il parco veicoli privato circolante, all'economia circolare, all'incremento della superficie forestale nazionale, all'incremento delle produzioni legnose fuori foresta di qualità, anche mediante impianti sperimentali di specie esotiche non invasive, alla protezione dell'ambiente».

---

### 11.13

NUGNES, DE PETRIS

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

«9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-bis. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 *Target* SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica "sistemica" e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione ex-ante della legislazione alla luce degli SDGs (*Sustainable Development Goal*) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

9-ter. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

---

### 11.14

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di favorire nel sistema delle aree protette nazionali investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e

alla coesione sociale e territoriale, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*11-ter.* Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti eco-compatibili sostenuti o avviati negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie di investimenti eco-compatibili ammissibili e i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

---

**11.15**

FERRARI, MANCA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "bottle to bottle" della raccolta di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**11.16**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono assegnate alle regioni risorse per la programmazione e attuazione di progetti per la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato e per la rigenerazione urbana, nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

---

**11.17**

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo pari a 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «139,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 269,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 265,1 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

### 11.18

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:*

*«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020 e 2021 per un importo pari complessivamente a 58 milioni di euro.».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «185 milioni di euro per l'anno 2020, di 276 milioni di euro per l'anno 2021, di 314 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

### 11.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*«12-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.*

*12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. 12-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 12-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».*



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 250.000;

2021: – 250.000;

2022: – 250.000.

---

## **11.20**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

12-ter. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.

12-quater. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".».

---

## **11.21**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

*12-ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata».

---

## 11.22

TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«*12-bis.* Nelle discariche e negli impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o termovalorizzatore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

*12-ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e ai termovalorizzatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data e sulla capacità di smaltimento dell'impianto di termovalorizzazione.».

---

## 11.23

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«*12-bis.* Nel quadro delle politiche di implementazione del "Green New Deal" e delle misure per il contenimento delle emissioni climateranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

*12-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *12-bis*, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».

---

## 11.24

FERRAZZI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«*12-bis.* All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 150 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

*12-ter.* All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite con le seguenti: "di 1.060 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033"».

---

## 11.25

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«*12-bis.* All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 100 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

*12-ter.* All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite con le seguenti: "di 1.210 milioni di

euro per l'anno 2020, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033''».

---

## 11.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

*e, all'articolo 99, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse a disposizione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**11.27**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

*e, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

**11.28**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principal-

mente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

---

## 11.29

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

---

### 11.30

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, RIPAMONTI, BRUZZONE

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di avviare e realizzare i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente, nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 1.000 milione di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, quantificate in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della

Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

---

### 11.31

SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 è utilizzata per la concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di case in legno di nuova costruzione prodotte in filiera corta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del cre-



dito d'imposta, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del presente comma».

---

### 11.32

SAVIANE, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 è utilizzata per la realizzazione di recinti per il rimboschimento, con particolare riferimento alle foreste del Nord-Est distrutte dal tornado Vaia».

---

### 11.33

PUGLIA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 89, alla lettera *b-ter*), dopo le parole: "Venture Capital" sono inserite le seguenti: "o OICR che investono in obbligazioni, altri titoli di debito e crediti a medio e lungo termine emessi dalle imprese del settore dell'efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile nonché *green economy* (cosiddetti Fondi di *private debt*),"» .

---

### 11.34

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«12-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 112-bis a 12-octies, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

*12-ter.* L'esenzione di cui al comma *12-bis* è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

*12-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *12-bis* e *12-ter* si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

*12-quinquies.* Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi *12-bis* e *12-quater*, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni. L'Agenzia delle Dogane è tenuta

alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni calendari dall'entrata in vigore della presente legge.

12-*sexies*. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 12-*bis* e 12-*quater*, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui ai commi 12-*bis* - 12-*quater* sarà prolungata di un anno.

12-*octies*. L'esenzione di cui ai commi 12-*bis* e 12-*quater* si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **11.35**

ROMEO, RIVOLTA, TOSATO, STEFANI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, BERGESIO, CASOLATI, MONTANI, PIANASSO, BORGONZONI, CAMPARI, PIETRO PISANI, SAPONARA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-*bis*. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-*ter*, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

---

**11.36**

FERRO

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

---

**11.37**

FERRAZZI

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui ciascuno degli anni 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 fino all'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.».

---

**11.38**

COMINCINI

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

---

**11.39**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione con riferimento al Catalogo dei SAD e dei SAF del luglio 2018, dei sussidi ambientalmente dannosi (nei settori del trasporto e dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura e del riscaldamento delle abitazioni) che devono essere progressivamente soppressi fino alla loro completa eliminazione entro il 2025, individuando nel contempo misure compensative nei sussidi ambientalmente favorevoli, che favoriscano scelte produttive e di consumo virtuose dal punto di vista ambientale. Dal presente comma devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**11.40**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**11.0.1**

PARAGONE, BOTTO, CORRADO, MARINELLO, PAVANELLI, LANZI, LANNUTTI, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio

2019, pubblicato - nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

---

## 11.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 11-bis.

*(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)*

1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a" aggiungere i seguenti periodi:

– 6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;

– 2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;

– 2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;

– 1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;

b) conseguentemente, all'art. 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole "1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe" con le parole "1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe".

2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

''h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microgeneratori'';

b) All'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice intervento	Tipologia Intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo
1.H	Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori	Amministrazioni Pubbliche	5 anni

c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ''Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microgeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato Iii del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%'';

d) All'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: ''1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \% \text{spesa} \cdot C \cdot P_{\text{int}}$$

$$\text{con } I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove

–  $P_{\text{int}}$  è la potenza elettrica del microgeneratore installato in kWe;  
 –  $C$  è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di  $C$  ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;

–  $\%$  spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;

–  $I_{\text{tot}}$  è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

–  $I_{\text{max}}$  è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale



e) All'Allegato II, punto 1., è inserita la seguente tabella 6:

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (I max) [euro]
articolo 4 comma 1 lettera h)	installazione di microgeneratori	65	3.076 euro/kWe	100.000
	installazione di microgeneratori (celle a combustibile)	65	12.000 euro/kWe	100.000

### 11.0.3

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)*

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

### 11.0.4

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Fondo rotativo per l'efficienza energetica)*

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attua-

zione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e del decreto 22 dicembre 2017 «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica» è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento ed all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4».

---

### 11.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

''Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore  $k * h1 * d2 / d1$ , dove  $k = 1,15$ .

2. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

»«3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

i) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 * 2/3$  e  $n1 * d1 / (d2 - d1)$ ;

ii) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 * d1 / d2$  arrotondato per eccesso dove:

a)  $d1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati

- b) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
  - c) d2: diametro nuovi rotori
  - d) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
- 

### 11.0.6

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

''Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata''.».

---

**11.0.7**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 11.0.8

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.''

---

**11.0.9**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''».

**11.0.10**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 11.0.11

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:



1) al comma 3 lett. *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

---

#### 11.0.12

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

---

**11.0.13**

ARRIGONI, TOSATO, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Interpretazione autentica - Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e valorizzazione del parco dello Stelvio)*

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.».

---

**11.0.14**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)*

1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

''*hh*) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto.''

*Conseguentemente, dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 252-ter.***(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente,

un Fondo Pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul Fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.

3. Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

---

**11.0.15**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostenibilità ambientale degli scarichi idrici)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

**''Art. 108-bis.**

*(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro - alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate)*

1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS): PFOS  $\leq$  0,06 microgrammi/litro; PFOA  $\leq$  0,5 microgrammi/litro; PFBA  $\leq$  0,5 microgrammi/litro; PFB  $\leq$  3,0 microgrammi/litro; PFPeA  $\leq$  3,0 microgrammi/litro; PFHxA  $\leq$  1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA)  $\leq$  0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato il 0,1 microgrammi/litro.

2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo.''.».

---

**11.0.16**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Risparmio idrico)*

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, gli interventi:

- a) finalizzati al risparmio idrico domestico;
- b) relativi al ripristino di preesistenti cisterne in disuso;
- c) finalizzati al riutilizzo o all'immissione in falda dell'acqua di condensa degli impianti di climatizzazione;
- d) finalizzati all'utilizzo dell'acqua piovana;
- e) finalizzati alla realizzazione di mini impianti di fitodepurazione''.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, le procedure, i moduli e il dettaglio degli interventi ammissibili su cui presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-*bis* dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)».

---

**11.0.17**

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Sostenibilità ambientale - rischio idrogeologico)*

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, negli anni 2010-2021, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale e non rinnovabile, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite delle disponibilità delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduato-

ria, non perde il diritto all'assunzione à tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità».

---

### 11.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione di barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».

---

### 11.0.19

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)*

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---



**11.0.20**

SANTILLO, MININNO, LEONE, FLORIDIA, MORONESE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 11-bis.**

*(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)*

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari,".

2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000.

---

**11.0.21**

FLORIDIA, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione di un Fondo per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nell'ambito del Fondo Unico giustizia si costituisce una apposita sezione denominata "Sezione per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionali (SIN)" di seguito denominata "Sezione". La sezione di cui al presente

comma è finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari intrapresi nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inquinamento.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la dotazione iniziale del Fondo ha un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

### **11.0.22**

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Ecobonus per le strutture ricettive)*

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in gene-

rale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Il credito d'imposta è riconosciuto in via sperimentale fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;  
2021: – 12.000.000;  
2022: – 6.000.000.

---

### **11.0.23**

MORONESE, L'ABBATE, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: –;

2022: –.

---

#### 11.0.24

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, MATRISCIANO, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Programma sperimentale Mangiaplastica)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Alla relativa copertura si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**11.0.25**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi».

---

**11.0.26**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)*

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli

effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 11.0.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

''e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.'';

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.'';

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

''6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504''.

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

---

### 11.0.28

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'arti-



colo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

*2-quater.* L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

*2-quinquies.* L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625'».

---

### 11.0.29

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

### 11.0.30

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Adeguamento dei canoni regionali per il prelievo di materiali da cava)*

1. A decorrere dal 30 giugno 2020 l'importo dei canoni e dei contributi di indennizzo stabiliti dalle regioni e dalle province autonome per il prelievo di materiali da cava non può essere complessivamente inferiore a 2 euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare gli importi di propria competenza.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati dalle regioni e dalle province autonome all'incremento degli interventi per la tutela idrogeologica del suolo e per la tutela della biodiversità all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

---

**11.0.31**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 ), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**11.0.32**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per la definizione di agevolazioni per l'innovazione e gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro l'anno 2030 è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra.

2. La proposta elaborata dalla Commissione deve:

a) indicare misure per rafforzare le azioni per il clima nel rispetto delle indicazioni dello *Special Report* dell'IPCC 1,5°C;

b) contenere una proposta di revisione del PNIEC per innalzare gli impegni di riduzione delle emissioni al 2030 del 55% e delineare una strategia a lungo termine per la decarbonizzazione al 2050;

c) indicare misure per la promozione degli investimenti pubblici per la riconversione ecologica e la decarbonizzazione;

d) individuare piani per la riconversione dei siti industriali, dei settori produttivi e delle centrali fossili;

e) formulare politiche per la creazione di nuova occupazione sostenibile e dignitosa, la protezione sociale, la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa per i lavoratori coinvolti nella decarbonizzazione dell'economia, politiche di sviluppo delle nuove competenze, politiche di salute e sicurezza sul lavoro, politiche attive del mercato del lavoro;

f) individuare le risorse economiche necessarie per accompagnare la transizione ecologica e prevedere la sostituzione dei sussidi ambientalmente dannosi con interventi strutturali di riduzione delle produzioni e dei consumi inquinanti, nonché misure per il monitoraggio dei risparmi conseguiti.

3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappre-

sentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l’Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell’azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

4. La Commissione opera senza ulteriori oneri per la pubblica amministrazione».

---

### 11.0.33

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All’art. 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

’’4-bis. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi- a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero, degli oneri di sistema’’».

*Conseguentemente, all’articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 – 5.000.000;

2021 – 5.000.000;

2022 – 5.000.000.

---

**11.0.34**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europea il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi».

**11.0.35**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)*

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Gli esercenti officine costituite da impianti di microgenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della

loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A''.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

---

### **11.0.36**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 17, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: «*d-quinques*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».

---

### **11.0.37**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di con-

nessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1% -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata»».

---

### 11.0.38

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: ''e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;''».

---

### 11.0.39

RUFA, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al comma 1, aggiungere, infine le parole: ''e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».



*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 11-bis.**

*(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)*

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari; individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

---

#### **11.0.40**

RUFA, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alla ricompensa dei soggetti che in via assolutamente anonima segnalano l'esistenza di una discarica abusiva; Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti le garanzie, i termini, le modalità, le tempistiche, l'ammontare della ricompensa, nonché le modalità di controllo e verifica delle segnalazioni pervenute».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo».*

---

#### **11.0.41**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Alla Tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

1-*quinquies*) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

---

#### 11.0.42

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile)*

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

## Art. 12.

### 12.1

MARTELLI

*Al primo periodo, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante sia dal numero, che dall'utilizzo di veicoli a motori endotermici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione a procedere, dal 1° gennaio 2020, a una riduzione del 5 per cento del fabbisogno di acquisto o noleggio di veicoli e all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente "full electric" o a "celle a combustibile", nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».

---

### 12.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in dotazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in dotazione, adibiti al trasporto su strada, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli leggeri a basse emissioni, così come definito dal regolamento UE 631/2019 nonché di bus urbani elettrici puri, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spese».*

---

**12.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore all’ottanta per cento».*

---

**12.4**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al cinquanta per cento», inserire le seguenti: «per l’anno 2020, al sessanta per cento per gli anni 2021 e 2022, al settanta per cento per l’anno 2023 e all’ottanta per cento a decorrere dal 2024».*

---

**12.5**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, dell’articolo, dopo le parole: «al trasporto su strada» sono aggiunte le seguenti: «a basse emissioni così come definito dal regolamento UE 631/2019 o».*

---

**12.6**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».*

---

**12.7**

MANCA, FERRARI

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «con combustibili alternativi o ibridi, indicati all’articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,».*

---

**12.8**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, sostituire le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «a trazione elettrica o a trazione ibrida termoelettrica a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico almeno maggiore o uguale a 30kw».*

---

**12.9**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: «energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o da veicoli a minor impronta di carbonio possibile».*

---

**12.10**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, dopo le parole: «ad energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico  $\geq$  a 30kw».*

---

**12.11**

VONO, CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 1, dopo le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida», inserire la seguente: «o dotati di doppia alimentazione, quali a titolo esemplificativo i veicoli alimentati a benzina e gas di petrolio liquefatti o alimentati a benzina e gas metano».*

---

**12.12**

AUGUSSORI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due veicoli», aggiungere in fine le seguenti: «all'anno».*

---

**12.13**

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PIRRO, BOTTICI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel medesimo esercizio finanziario».

---

**12.14**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, dopo le parole:* «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» *aggiungere le seguenti:* «i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali e il servizio strade delle Province medesime,».

---

**12.15**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, dopo le parole:* «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» *inserire le seguenti:* «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».

---

**12.16**

CAMPARI, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.

*3-quater.* Il contributo di cui al comma *3-ter* è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del *leasing*.

*3-quinquies.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma *3-ter*».

---

## 12.17

MARCO PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PESCO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e *cargo bike* e di biciclette elettriche e *cargo bike* elettriche a pedalata assistita.

*3-ter.* Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;

b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica;

c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una *cargo bike* elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

*3-quater.* I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma *3-bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;

2021: –;

2022: –.

---



**12.18**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 14 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**12.19**

SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – .

---

**12.20**

LA MURA, L'ABBATE, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'ar-

articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».*

## 12.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, primo periodo, sostituire le parole "dal 1° marzo 2019" con le seguenti "dal 1° gennaio 2020";

b) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la parola: "tre" e sostituire le parole: "nella misura del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 65 per cento";

c) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai conseguenti oneri si provvede con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

d) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851-1.

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

e) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detra-

zione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, n. 165110'».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1041 è inserito il seguente:*

«1041-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette annue non inferiori a 42 milioni di euro a partire dal 2020. Le risorse rinvenienti dall'aumento di cui al periodo precedente sono destinate a uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità allo sviluppo della mobilità elettrica».

---

## 12.22

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGGI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e termini di presentazione delle domande».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per il 2022».*

---

### **12.23**

PAVANELLI, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e Ciclobus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.500.000;

2021: – 2.500.000;

2022: – 2.500.000.

---

### **12.24**

TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale,

con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente:*

- all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

– alla tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000.

---

## 12.25

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunta in fine la seguente frase: "Le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate all'incremento del fondo di cui al comma 1041"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1041, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni» con le seguenti: «95 milioni di euro per il 2019 e di 110 milioni».

b) aggiungere, in fine, la seguente frase: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031».

---

## 12.26

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare,

d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana SpA, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze».

### 12.0.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico del-

l'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020».*

---



**12.0.2**

ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)*

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per l'anno 2020. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – .

---

**12.0.3**

SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Proroga incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)*

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000.

---

**12.0.4**

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)*

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: –.

**12.0.5**

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)*

1. All'articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "dal 1° marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020";

2) la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "tre";

3) le parole: "nella misura del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

**12.0.6**

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> fino a 60 g/km)*

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;  
2021: – 5.000.000;  
2022: – 5.000.000.

---

**12.0.7**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)*

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per il 2020, in 80 milioni di euro per il 2021 e in 80 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del precedente articolo 11. Con provvedi-

menti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 12.0.8

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

**”Art. 32-bis.**

*(Semplificazione della sostituzione serbatoi GPL per autotrazione)*

1. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada non si applicano.

2. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:

a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;

b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione.”».

---

### 12.0.9

NANNICINI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Sperimentazione veicoli micromobilità elettrica)*

1. L'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito come segue:

”102. Al fine di favorire la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, senza aggravii per la finanza locale, è autorizzata una sperimentazione della durata di 24 mesi decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, per la circolazione su strade urbane di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini. Ai fini della sperimentazione i veicoli elettrici innovativi di cui al periodo precedente, con potenza massima non superiore a 0,5 KW e comunque con velocità limitata elettronicamente a 20 km/h dal fornitore del servizio e/o dal produttore, e destinati al trasporto del solo conducente, sono assimilati ai velocipedi di cui all’articolo 50 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della circolazione e della guida. La sperimentazione avente ad oggetto i veicoli di cui al periodo precedente è autorizzata in deroga alle seguenti disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) articolo 68, comma 1, la lettera c) per la seguente parte: inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati’ e commi 4 e 5;

b) articolo 182, comma 5 per la seguente parte: "È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5" e commi 6, 7 e 8.

Ai fini della sperimentazione di cui al presente comma sono altresì derogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

c) articolo 224, comma 7 e comma 9 per la seguente: "parte e a luce gialla";

d) articolo 225.

I comuni, con proprio atto, possono istituire un’imposta per l’occupazione del suolo pubblico, a carico delle società fornitrici del servizio di condivisione, non superiore a 15 euro per dispositivo, con l’obbligo di destinare delle somme percepite in infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile’’.».

*Conseguentemente, il decreto 4 giugno 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato con riferimento ad ogni disposizione riguardante i monopattini con l’eccezione dell’allegato 1, che rimane in vigore anche con riferimento alle disposizioni riferite ai monopattini.*

---

**12.0.10**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)*

1. All'articolo 49, al comma 1 dopo la lettera g) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

''g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».

---

**12.0.11**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)*

1. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

''h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.».

---



**12.0.12**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)*

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

---

**12.0.13**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

---

**12.0.14**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

---

**12.0.15**

TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " salvo quanto previsto alla lettera *c)*, ultimo periodo";

*b)* al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento"».

---

**12.0.16**

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento".

*b)* al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma successivo».

**12.0.17**

TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. A decorrere dal 2021 il prezzo di ritiro di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, è quello vigente nell'anno precedente al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione».

**12.0.18**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

---

**12.0.19**

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

---

**12.0.20**

TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio del-

l'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione''».

---

### 12.0.21

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili)*

1. I clienti finali residenziali, gli enti locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, o dall'articolo 22 della Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

2. L'energia condivisa deve essere pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi dei commi 1 e 2.

3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 per cento

o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.

4. L'energia condivisa è contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 3.

5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorrono fra gli stessi. Tale soggetto effettua tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Esclusivamente il soggetto delegato è responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.

7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperano al fine di consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Entro 90 giorni ARERA adotta con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolare la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al comma 9.

9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante Testo Unico delle imposte sui redditi».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli*

anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

## 12.0.22

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

*a)* deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

*b)* deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.».

---

**12.0.23**

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».

---



**12.0.24**

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)*

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)*. - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

**«Art. 219-ter.**

*(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)*

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, i comuni, la distribuzione organizzata, aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiere", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione

temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

3. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

4. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

5. I produttori, gli utilizzatori e la distribuzione organizzata aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

#### **12.0.25**

GALLONE, BERUTTI, PAPTUEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)*

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

**«Art. 222-bis.**

*(Fondo unico per il riciclo)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percen-

tuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

---

### 12.0.26

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Il comma 1, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo''.».

---

**12.0.27**

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere in fine le seguenti: "*, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

*b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».*

**12.0.28**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Investimenti verdi - Autorizzazione di impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani ed alla connessa produzione di biografene)*

1. In deroga alle previsioni di cui alla parte II e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani che prevedono:

- a) il recupero delle materie prime seconde disperse nel rifiuto;
- b) la produzione di grafene da matrici organiche da rifiuti e/o da combustibili sia solidi che liquidi;
- c) che abbiano una potenzialità non superiore a 100.000 tonnellate annue;
- d) che producano, almeno 20 grammi di biografene per tonnellata gestita, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la regione di competenza.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) la data di scadenza dell'autorizzazione in conformità con quanto previsto dal comma 4.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) soggetto interessato e ragione sociale;

- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
  - c) sede dell'impianto autorizzato;
  - d) attività di gestione autorizzata;
  - e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
  - f) quantità autorizzate;
  - g) scadenza dell'autorizzazione».
- 

### 12.0.29

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) - 1.* Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2''.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

### **12.0.30**

COLTORTI, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)*

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019 di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi', e di 130 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 80 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

---

### 12.0.31

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 12-bis.**

*(Risorse per la digitalizzazione della logistica)*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche tramite la digitalizzazione della logistica del paese, a decorrere dal 2020, il 3 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è destinato al finanziamento delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

---

### 12.0.32

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 12-bis.**

*(Piano Nazionale della Mobilità)*

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 12.0.33

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la regione Siciliana)*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato relativo ai collegamenti fra Roma e Milano con Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai cittadini residenti nel territorio della regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

- a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 35.000.000;

2021: –;

2022: –.

### **12.0.34**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Risorse per la continuità territoriale della Sicilia)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486, è sostituito dal seguente:

''486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla regione siciliana una somma di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».*

b) *sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

**12.0.35**

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane)*

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13.marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

**12.0.36**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Risorse per la bonifica dell'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

*Conseguentemente All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

## **12.0.37**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)*

1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola "lavorazione" è sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

h) al comma 5, la parola "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola "rilevanti" è soppressa;

l) al comma 9, le parole "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività."

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 12.0.38

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-*bis*.

*(Disposizioni in materia di biomasse)*

1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui al-

l'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-bis della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

### **12.0.39**

GALLONE

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)*

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

---

### **12.0.40**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:*

«4. All'articolo 15, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; è aggiunta la seguente lettera:

''i-undecies) le spese sostenute per dispositivi marcati CE inerenti la sicurezza stradale dei ciclisti (gilet ed abbigliamento ad alta visibilità, luci, catarifrangenti, casco, avvisatori acustici e similari, ecc.), e per i dispositivi aventi funzione di antifurto o di geolocalizzazione delle biciclette nonché per l'acquisto di specifiche polizze RC per ciclisti urbani per un importo complessivo non superiore a 200 euro annui.''.».

---

#### 12.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Risorse per la bonifica dell'amianto)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

---

**12.0.42**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Risorse per la bonifica dell'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici''.

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

**12.0.43**

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai



fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

---

#### **12.0.44**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

- a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
  - b) incentivazione dell'intermodalità;
  - c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
  - d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;
  - e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
  - f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
  - g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
  - h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».
- 

#### **12.0.45**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«12-bis.**

*(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**12.0.46**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)*

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».

---

**12.0.47**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

''2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio''».

---

**12.0.48**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";

b) al comma 497, le parole: "95 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro"».

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021 ulteriori rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

**12.0.49**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di ILVA Spa)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i

principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

---

### 12.0.50

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE, FANTETTI, GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 12-bis.

*(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

*Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.*

---

**12.0.51**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Fondo regionale protezione civile)*

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

**12.0.52**

PEPE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Aeroporto di Lamezia Terme)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle ri-

sorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

### 12.0.53

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a decorrere dall'anno 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in via sperimentale, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2014, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».



*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1042 a 1047, sono abrogati.*

---

## **12.0.54**

TOSATO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Modifica alle norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)*

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

*a)* per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

*b)* per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimo-

strato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre'».

---

### 12.0.55

PUCCIARELLI, STEFANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)*

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e

documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

## **12.0.56**

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore)*

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 te i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per

i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

*b*) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

*b*) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

*c*) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le -modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

*d*) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità

di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

*e)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

*f)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

*g)* al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

*h)* al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

---

**12.0.57**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Cold ironing)*

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

2. All'allegato I del decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole "Per ogni kWh di energia impiegata" aggiungere: "per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw".

3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

**12.0.58**

TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)*

1. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

**12.0.59**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

3. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

4. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse tra-

smessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

8. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 10 milioni per l'anno 2021.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - .

---

## 12.0.60

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

''Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui

al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a*) a *e*). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

---

## 12.0.61

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-*bis*.

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000.

---

**12.0.62**

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

''f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».

---

**12.0.63**

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro''».

---

**12.0.64**

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**12.0.65**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

*''d-ter)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, nonché per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali autoveicoli, motocicli, ci-

clomotori, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari di cui all'articolo 12 che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per una somma di importo complessivamente non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta'».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

#### 12.0.66

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, si avvale della struttura e dell'anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**12.0.67**

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

**”Art. 63-bis.**

*(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)*

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

- a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
- b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente:*

Il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

---

## 12.0.68

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità, ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.

---

## 12.0.69

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in-

crementato di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e dell'economia, definisce le modalità di accesso e utilizzazione delle risorse da parte dei Comuni per le attività di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con l'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

## **12.0.70**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 20 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».



Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

### **12.0.71**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il Titolo II e l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

#### **«TITOLO II-BIS**

#### **RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE**

##### **Art. 12-bis.**

*(Obiettivi)*

1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

##### **Art. 12-ter.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

##### **Art. 12-quater.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

1) "plastica": il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907 /2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3) "plastica oxo-degradabile": materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) "rifiuto di attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;

7) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8) "norma armonizzata": una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9) "rifiuto": il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10) "regime di responsabilità estesa del produttore": il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11) "produttore":

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato mem-

bro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) "raccolta": la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14) "trattamento": il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15) "imballaggio": l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e gestione anaerobica;

17) "impianto portuale di raccolta": 1 'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

### **Art. 12-quinquies.**

#### *(Riduzione del consumo)*

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.

3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" la cui dotazione è determinata dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-*duodecies*.

#### **Art. 12-*sexies*.**

*(Restrizioni all'immissione sul mercato)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

#### **Art. 12-*septies*.**

*(Requisiti dei prodotti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:

*a)* a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale ("bottiglie in PET") devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

#### **Art. 12-octies.**

*(Requisiti di marcatura)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

#### **Art. 12-decies**

*(Raccolta differenziata)*

1. Con il decreto di cui al comma 1, vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

**Art. 12-undecies.**

*(Misure di sensibilizzazione)*

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

**Art. 12-duodecies.**

*(Sanzioni)*

1. Con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 12-*quinquies* si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5».

*Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna conces-

sione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

*Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

ALLEGATO

*(Titolo II-bis - articoli 12-bis - 12-duodecies)*

## PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*quinquies*, sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

## PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*sexies*, sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);

- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

#### PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) che sono in forma liquida.

#### PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*octies*, sui requisiti di *marcatatura*

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.



## PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*decies*, sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

## PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*undecies*, sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucri senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-*quater*, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

**Art. 13.****13.1**

ROMANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, MININNO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 1-bis, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

1-quater. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

1-quinquies. Gli incarichi di cui al comma 1-quater sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-septies. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies si attuano nel limite di spesa annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», inserire le seguenti: «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

### 13.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:*

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno*

2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

---

### 13.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:*

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

### 13.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:*

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3,

della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

### 13.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**13.6**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

---

**13.7**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

---

**13.8**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

---

**13.9**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

---

**13.10**

ALFIERI, ASTORRE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra le ipotesi non ricomprese nelle disposizioni di cui al primo periodo sono da intendersi anche i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 8 agosto 200, n. 267».

---

**13.11**

SUDANO, COMINCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

---

### **13.12**

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole "personale medico" è aggiunta la seguente "amministrativo", le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

---

### **13.13**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---



**13.14**

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

---

**13.15**

LAUS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle ipotesi di assunzione per esigenze sostitutive, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi."».

---

**13.16**

LAUS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

''f-bis) in caso di assunzioni dovute a eventi imprevedibili, eccezionali o cause di forza maggiore.'」».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*  
«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### 13.17

LAUS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1175 è sostituito dal seguente:

''1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, quale condizione di fruibilità dei predetti benefici, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del trattamento economico degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi non può superare il doppio dell'importo corrispondente al trattamento economico erogato in misura inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva di cui al primo periodo.''.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### 13.18

ROJC

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria, e di difesa nazionale, al fine di incentivare l'elevazione dei livelli di efficienza dei relativi servizi, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10

milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzata ad incrementare, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

### **13.19**

BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'economia e finanze».

---

### **13.0.1**

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) una percentuale non superiore al 3% è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1% a misure di *welfare* integrativo;

c) una percentuale non superiore al 20% a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° gennaio 2020:

a) al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800" e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera d), numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere e) e g) sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

---

### 13.0.2

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-*bis*.**

*(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA)*

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse stanziato nel bilancio autonomo».

---

### 13.0.3

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**13.0.4**

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti" sono soppresse.

- al comma *1-bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "secondo principi di selettività" e "attraverso l'attribuzione di fasce di merito" sono soppresse».

---

**13.0.5**

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei».

---

**13.0.6**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 13-bis.***(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

**Art. 13-ter.***(Norme in materia di vice segretari comunali)*

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a diecimila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa autorizza-



zione del Ministero dell'Interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco».

---

### 13.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 in materia di personale trasferito)*

1. All'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole: "posizione giuridica" sono aggiunte le seguenti: "comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### 13.0.8

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2020-2022 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2020 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni, 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 30 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero

dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

*Conseguentemente ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.*

---

### 13.0.9

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)*

1. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

---

**13.0.10**

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, ORTIS,  
DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)*

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

**13.0.11**

ALFIERI, VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di diritto alla quota di riserva nelle assunzioni)*

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita altresì alle donne vittime di violenza di genere».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

**Art. 14.****14.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro».*

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**14.2**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**14.3**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per viola-

zione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *e*), e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

#### 14.4

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*), e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

#### 14.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*), e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

**14.6**

DONNO, MATRISCIANO

*Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;
- b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;
- c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) e c) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure per le Forze di Polizia».

---

**14.7**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 22 marzo 2012, n. 33, e per elevare i livelli qualitativi dei servizi di sicurezza e di viabilità nelle zone aeroportuali, i comuni o le unioni di comuni nei cui territori insistono gli aeroporti internazionali e gli aeroporti nazionali riconosciuti strategici in base al Piano nazionale aeroporti, possono desti-

nare una quota di personale di polizia locale in via esclusiva alle attività nelle zone aeroportuali. A tal fine gli enti procedono ad assunzioni in deroga ai vincoli attualmente vigenti ma nel rispetto di un tetto di spesa fissato nella spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *2-bis* si provvede, nel limite di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 14.8

GRASSI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2, in fine, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 allievi vice ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure per le Forze di Polizia».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

---

## 14.9

DONNO

*Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza

degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».*

---

#### **14.0.1**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)*

Alla lettera *b*), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

”2-ter. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

- a*) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;
- b*) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;
- c*) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*);



d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza'».

---

#### 14.0.2

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)*

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-bis, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

---

#### 14.0.3

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)*

1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato "Osservatorio", composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Sono compiti dell'Osservatorio:

*a)* monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia;

*b)* svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;

*c)* elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;

*d)* elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;

*e)* promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

3. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui al comma 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui al comma 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:

*a)* attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *c)*, la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

*b)* attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *d)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

**14.0.4**

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

**14.0.5**

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

»A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità

supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360''.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

#### 14.0.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)*

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 14.0.7

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)*

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**14.0.8**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».

---

**14.0.9**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

**14.0.10**

NOCERINO, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Polizia locale)*

1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono inserite le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

*Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**Art. 15.****15.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**15.2**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**15.3**

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**15.4**

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.*

*1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in favore dei Vigili del fuoco)».*

---



**15.5**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

''Art. 231-bis. - (*Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.''.».

---

**15.0.1**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

**15.0.2**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Lavoro straordinario Polizia locale)*

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**15.0.3**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**15.0.4**

CARBONE, DE SIANO, CESARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)*

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».

**15.0.5**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, n. 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1986, n. 46.

3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumula-

bili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.

5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

#### *Conseguentemente*

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

### **15.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Assicurazione INAIL per i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia penitenziaria)*

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è estesa alle attività ed agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate" aggiungere le seguenti: "con esclusione degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"».

---

### 15.0.7

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione

di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**15.0.8**

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021.*

---

**15.0.9**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui

all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

### 15.0.10

SBROLLINI, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 108 Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022.*

---



**Art. 16.****16.1**

RAUTI, PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili.».*

---

**16.2**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**16.3**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole: «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**16.4**

ROJC, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, ispirate a moderni standard e secondo criteri costruttivi innovativi e ad elevata efficienza energetica, pienamente funzionali alle esigenze di uno Strumento militare all'avanguardia - comprensive di aree addestrative, poli alloggiativi per famiglia nonché di impianti sportivi e spazi socio-ricreativi accessibili anche alla popolazione civile - è istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo straordinario con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.».*

*Conseguentemente,*

*– all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;*

*– alla Rubrica, dopo le parole: «Strade sicure» aggiungere le seguenti: «e istituzione del Fondo per la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito)».*

**16.0.1**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifica dell'articolo 57 del Codice di procedura penale)*

1. All'articolo 57, secondo comma, punto 2, del Codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le parole «delle regioni».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

**16.0.2**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

''1. Il personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nell'area A1-F3 che alla data di entrata in vigore della legge abbia l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del 15 marzo n. 90, deve essere inquadrato nell'area corrispondente A2-F3. Gli oneri economici derivanti dalla presente disposizione sono a valere sui fondi previsti all'articolo 99 comma 2 per la quota corrispondente''».

---

**16.0.3**

RICHETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)*

1. La lettera *b*), del comma *2-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

*b*) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.».

---

**Art. 17.****17.1**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (*Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) - «1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al medesimo comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**17.2**

CANDIANI, TOSATO, FAGGI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (*Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei de-

creti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

### 17.3

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 17.4

BERUTTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di

adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## 17.5

DAMIANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - *(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)* - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

**17.6**

CIRIANI, RAUTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**17.7**

PINOTTI, VATTUONE, PARRINI, D'ARIENZO

*Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «70 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 295 milioni euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

---

**17.8**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito con il seguente:*

«Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede:

- per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;

- per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;

- per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

- per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**17.9**

MATRISCIANO, MORONESE, ANGRISANI, CASTELLONE, DE LUCIA, MAUTONE, DONNO, SANTANGELO, DELL'OLIO, LANZI, MARINELLO, PIARULLI, MOLLAME, NATURALE, ABATE, D'ANGELO, NOCERINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PESCO, CROATTI, PIRRO, PACIFICO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*



*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

### **17.10**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, sostituire le parole: « 25 milioni» con le seguenti: « 48 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### **17.11**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno*

2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

---

### 17.12

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro» con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 17.13

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».*

*e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

*«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 149 milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».*

---

**17.14**

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del primo periodo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

**17.15**

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

**17.16**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**17.17**

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

**17.18**

VATTUONE, PINOTTI, PARRINI, D'ARIENZO

*Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria-del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206.984.608 euro per l'anno 2020, di 269.923.334 euro per l'anno 2021, di 262.908.000 euro per l'anno 2022, di 332.908.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 297.908.000 euro per l'anno 2025 e di 378.908.000 euro a decorrere dall'anno 2026.».

---

### **17.19**

GARAVINI, SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.015.392;  
2021: – 35.076.666;  
2022: – 42.092.000.

---

**17.20**

SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

*1-ter.* Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

*1-quater.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.015.392;  
2021: – 35.076.666;  
2022: – 42.092.000.

---

**17.21**

CIRIANI, RAUTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

*1-ter.* Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

*1-quater.* Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

---

## 17.22

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**17.0.1**

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 17-bis.***(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**17.0.2**

DAMIANI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 17.0.3

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**17.0.4**

CIRIANI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**17.0.5**

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

### 17.0.6

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

**17.0.7**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali nonché per sostituire il *turn over* si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 2 a 2-*quater*».

*Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

''1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

*1-ter.* Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

*1-quater.* Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

*1-quinquies.* Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

**17.0.8**

PINOTTI, PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)*

«1. In sede di contrattazione collettiva 2019/2021, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, è incrementata in misura di 30.000.000 euro».

*Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

---

**17.0.9**

PARRINI, PINOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Incremento Fondo risorse decentrate)*

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

''Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle partico-

lari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile.”».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 12.000.000;  
2021: – 0;  
2022: – 0.

---

### **17.0.10**

VONO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall’assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi nell’aeroporto ”Luigi Ridolfi” di Forlì, per il quale è in corso la procedura di inserimento nella Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. È altresì autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 3 milioni di euro per l’acquisto di mezzi antincendio aeroportuali.

2. Gli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.900.000;  
2021: – 5.900.000;  
2022: – 5.900.000.

---

**17.0.11**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)*

1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.».

---

**17.0.12**

DE FALCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Riconoscimento di mansione usurante ai fini previdenziali dei lavori svolti dai sommozzatori)*

1. All'articolo 2 al comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, le parole: "lavori svolti dai palombari" aggiungere le seguenti: "e dai sommozzatori in servizio locale"».

---



**17.0.13**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».*

---

**17.0.14**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

### 17.0.15

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno*

degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

**17.0.16**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**17.0.17**

TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

''*h-bis*) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città

metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

---

### 17.0.18

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.».

---

**17.0.19**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)*

1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.

2. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile";

*b)* al terzo comma, le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».

---

**17.0.20**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**17.0.21**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Fondo per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)*

1. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'incremento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**17.0.22**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

*1-ter.* Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

*1-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---



**17.0.23**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito "Acquisitore obiettivi" e "ranger")*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia, per incursori subacquei, 'Acquisitori Obiettivi' e 'Ranger'";

b) al comma 2, dopo le parole: "presso centri e nuclei aerosoccorritori," , inserire le seguenti: "nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali";

c) in fine, aggiungere il seguente comma:

"Per il personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 6".

2. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

3. All'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole: "del brevetto militare di incursore", aggiungere le seguenti: ", nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### **17.0.24**

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di ri-

valutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

---

### 17.0.25

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di potenziare le attività di supporto delle politiche di ordine e sicurezza pubblica, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.».

---

### Art. 18.

#### 18.1

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*All'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole: «2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1, del presente decreto,».*

---

**18.2**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

Aggiungere il seguente comma 4:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

---

**18.3**

MANCA, FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

---

**18.4**

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PIRRO

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

---

### 18.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 361 è abrogato.».

---

### 18.6

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.».

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### 18.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali».

*Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario

possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-*bis* e 362-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### 18.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali».

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-*bis* e 362-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### 18.9

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 361, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche"».

3-*ter*. Al fine di estendere la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di candidati idonei non vincitori, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche approvate sino al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 30 settembre 2020.».

---

**18.10**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 362-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nell'anno 2011", sono sostituite dalle parole: "fino all'anno 2011"».

---

**18.11**

PARRINI

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 365 è inserito il seguente:

“365-bis. Agli enti locali si applica l'articolo 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'avvio del primo reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300”».

---

**18.12**

TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO

*Aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la partecipazione nelle

spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

*3-quater.* Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma *3-bis* e *3-ter* non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

*3-quinquies.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

d) l'articolo i, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

e) l'articolo 14, comma *4-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

g) l'articolo 3, comma *5-ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge lì agosto 2014, n. 114;

h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

## 18.13

PARRINI, PINOTTI, VATTUONE, COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 11, comma *2-bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni



di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare'' sono soppresse.

3-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.».

---

#### 18.14

D'ALFONSO, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: ''procede all'assunzione,'' aggiungere le seguenti: ''prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo'';

b) al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: ''31 dicembre 2017'', con: ''31 dicembre 2020'';

c) al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: ''31 dicembre 2017'', con: ''31 dicembre 2020''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000».

---

#### 18.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in de-

roga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

### 18.16

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. 1 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. L'Amministrazione è autorizzata all'assunzione straordinaria di 455 unità di agenti di Polizia di Stato con decorrenza 1° novembre 2020, mediante ricorso alla graduatoria di cui al periodo precedente, fino ad esaurimento della stessa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.510.000 euro per l'anno 2020 e di 21.060.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 3.510.000;

2021: – 21.060.000;

2022: – 21.060.000.

---

### 18.17

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa».

---

**18.18**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla lettera b) del comma 760 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, sostituire le parole: "A decorrere 1° gennaio 2020" con: "A decorrere 1° luglio 2020"».

---

**18.19**

BOLDRINI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 130, dopo le parole: "alle medesime attività svolte," sono inserite le seguenti: "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 175, o"».

---

**18.20**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**18.21**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono effettuate mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale,

n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa».

---

## 18.22

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

---

## 18.23

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Presso le regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 numero 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**18.24**

COLLINA, FERRARI, LAUS, BOLDRINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di superare il precariato nella sanità, nel rispetto degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nel triennio 2020-2022, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato al 31 dicembre 2019 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, anche non continuativi negli ultimi otto anni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**18.25**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019"».

---

**18.26**

FAZZOLARI, CALANDRINI

*Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni devono istituire l'«Albo degli idonei e dei vincitori» nei concorsi pubblici; al suddetto albo possono iscriversi, su domanda, i dipendenti nei ruoli e fuori ruolo delle rispettive amministrazioni che risultino idonei o vincitori di concorsi pubblici non riservate a categorie specifiche di partecipanti. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare i suddetti albi nella sezione «Amministrazione trasparente» dei rispettivi siti *internet* istituzionali.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite dal Dipartimento per la Funzione pubblica le modalità attuative di cui al comma 4.

6. Per economia di atti le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato, sono tenute a verificare la presenza di professionalità interne iscritte all'albo di cui al comma 4 laddove esistano professionalità affini o equipollenti.

7. Previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e per motivi di indifferibilità ed urgenza le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di progressione verticali tra gli iscritti al rispettivo «Albo degli idonei e dei vincitori» previa intesa con le amministrazioni che hanno indetto il concorso a cui i dipendenti risultino vincitori o idonei».

**18.27**

CONZATTI, COMINCINI

*Apportate le seguenti modifiche:*

«a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle di-

sposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso''.

b) Quanto previsto dal comma 4 trova applicazione anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente l'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

c) Il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

---

## 18.28

LAFORGIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con il seguente: ''7. Ai fini del comma 1 del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».

---

## 18.0.1

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a

tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 18.0.2

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena



efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 18.0.3

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**18.0.4**

ROJC

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)*

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-*

scuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151 milioni euro per l'anno 2020, di 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 312 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 277 milioni euro per l'anno 2025 e di 358 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

### 18.0.5

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)*

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel

triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per Cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 223-*bis* e all'articolo 930, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa».

---

### 18.0.6

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)*

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, Come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

*a)* risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

*b)* sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

*c)* abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno-quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

---

**18.0.7**

DAMIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

**18.0.8**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un

adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento'';

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis''.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1''.

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale''.

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

''389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi

durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 18.0.9

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la

stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico''.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

3. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entrò sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1''.

4. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale''.

5. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

''389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183''.

6. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: ''alle omissioni commessi con dolo o colpa grave'' sono aggiunte le se-



guenti: ”, salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo”.

7. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l’articolo 12-*bis* è abrogato.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all’articolo 1, punto 22), le parole: ”eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: ”ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’espletamento dei compiti istituzionali”.

9. Alla copertura dell’onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 18.0.10

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L’articolo 12-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

3. Alla copertura dell’onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**18.0.11**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento:

*a)* dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*b)* delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

**18.0.12**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso-pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio

1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».

---

### **18.0.13**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

''389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialisti-

che e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco''.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

---

#### **18.0.14**

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)*

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: "È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 299 unità, da collocare in soprannumero rispetto anorganico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 1;
- b) colonnelli: 1;
- c) tenenti colonnelli: 1;
- d) maggiori: 3;
- e) capitani: 6;
- f) ufficiali inferiori: 25;
- g) ispettori: 164;
- h) sovrintendenti: 51;

i) appuntati e carabinieri: 47.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2020'».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 350.772,83;

2021: – 1.917.765,58;

2022: – 2.229.029,60.

---

### 18.0.15

ROJC

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Fondo di funzionamento dell'arma dei carabinieri)*

1. Il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito dei programmi di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" e "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**18.0.16**

ROJC

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 1.500.000;

2021: – 1.500.000;

2022: – 1.500.000.

**18.0.17**

DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

### **18.0.18**

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, MOLES, MODENA, GALLONE, BERARDI, LONARDO, PAROLI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4

Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

---

**18.0.19**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)*

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

---

**18.0.20**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 di-



cembre 2018, n. 145 ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

---

### **18.0.21**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

---

### **18.0.22**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni», le parole: «340 mi-*

lioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «406 milioni».

---

### 18.0.23

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

”1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali”».

---

### 18.0.24

PACIFICO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)*

1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.

3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per

la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

### **18.0.25**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad or-

dinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

## 18.0.26

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 18-bis.

*(Contrattazione collettiva)*

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato ri-

spettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### **18.0.27**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma

”Fondi di riserva e speciali” della Missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **18.0.28**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell’onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**18.0.29**

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

**«Art. 18-bis.**

*(Assunzioni di personale di polizia municipale)*

1. All’articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni negli anni 2018 e 2019 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”».

---

**18.0.30**

DAMIANI

*Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

”361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate

prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso'';

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

''365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021''.

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».

---

### **18.0.31**

BINI, MANCA, COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)*

1. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

''361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale



del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365 è abrogato».

---

### 18.0.32

VALENTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 361, le parole: ”di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: ”individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

*b)* dopo il comma 361, è inserito il seguente: ”361-bis. La previsione di cui al comma 361 non si applica agli enti, di qualunque natura, con un numero di dipendenti inferiore a 100».

---

**18.0.33**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione;

*b) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.

**18.0.34**

TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)*

All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "contratto di lavoro flessibile", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,"».

**18.0.35**

VALENTE

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o anche presso qualsiasi altra amministrazione'';

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione o di altra diversa amministrazione di cui alla lettera a), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni''».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000.

---

**18.0.36**

CASTELLONE, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

**18.0.37**

TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "ai fini", sono aggiunte le seguenti: "del comma 1"».

**18.0.38**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Premi di produttività nel settore pubblico)*

1. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziare, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.

2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale».

*Conseguentemente, agli oneri di cui ai presente articolo, stimati in 50 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**18.0.39**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

Al comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dopo le parole: "uffici dirigenziali generali", sono inserite le seguenti: "di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato"».

---

**18.0.40**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Sospensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza)*

1. Fino all'espletamento dei concorsi/corsi-concorso per il reclutamento di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Durante tutto il periodo di espletamento degli incarichi, delle cariche e delle collaborazioni di cui all'articolo 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non sono dovuti contributi previdenziali ed è sospeso il trattamento pensionistico in godimento al personale in quiescenza a qualunque titolo reimpiegato».

---

**18.0.41**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))*

1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b*), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

*Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

---

**18.0.42**

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI,  
VACCARO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Scuola)*

1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

a) nella misura del 50 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50 per cento sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità;

b) nella misura del 100 per la stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

---



**18.0.43**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

---

**18.0.44**

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 2 del 20 dicembre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018».

---

#### **18.0.45**

RUSSO, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis..**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento di cui all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

---

**18.0.46**

RAUTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)*

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da *a*) a *f*) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

---

**18.0.47**

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come

modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

---

**18.0.48**

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente: "Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi"».

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo:* «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso».

---

**18.0.49**

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

*Conseguentemente ridurre di 100 milioni tutti gli importi di cui all'art. 99, comma 2 del presente disegno di legge.*

---

**18.0.50**

Russo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

''5-*quinqües*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622. A tal fine l'organico dei collaboratori scolastici è incrementato di 117 unità''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 3.500.000;

2021: – 3.500.000;

2022: – 3.500.000.

---

**18.0.51**

Russo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

''5-*quinqües*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora

assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622''.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo "buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107».

---

### **18.0.52**

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 18-bis.**

*(Commissari straordinari in campo ambientale)*

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20".

2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'isolotto di Cerberi, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215».

---

**18.0.53**

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")*

1. E' istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**18.0.54**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni riguardante il personale SOGESID SpA)*

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al

2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, per la risoluzione delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e per attuare politiche volte a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il Ministero dell'ambiente è autorizzato, in deroga al *turn over* ordinario, ad assumere fino a 300 unità di personale da inquadrare nell'area III, F1, e fino a 80 unità di personale da inquadrare nell'area II, F2 mediante procedura per titoli e colloquio a cui potrà partecipare il personale dipendente della Sogesid SpA distaccato in servizio presso il Ministero dell'ambiente, che sia stato assunto mediante selezione pubblica, che abbia maturato una anzianità di 36 mesi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale affidate in modo diretto alla Sogesid S.p.a. proseguiranno e saranno rimodulate in maniera proporzionale alle unità di personale individuato con le procedure selettive di cui al precedente periodo ed effettivamente assunto in servizio al Ministero. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle convenzioni tra Sogesid e il Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza tecnica''».

---

### 18.0.55

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo



economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A." di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.».

---

## 18.0.56

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungerei seguenti:*

### «Art. 18-bis.

*(Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile - AISVIS).*

1. Per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e opera sulla base di direttive emanate dall'autorità vigilante.

2. L’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi individuati con le direttive di cui al comma 1, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di sviluppo sostenibile, e, in particolare, supporta la Cabina di Regia «Benessere Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I rapporti tra l’Agenzia e la Cabina di Regia sono regolati con apposite convenzioni quinquennali. L’Agenzia eroga inoltre servizi, assistenza e supporto tecnico a tutte le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni di pianificazione in campo ambientale e nel settore dello sviluppo sostenibile, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell’Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo sostenibile, anche fuori dal territorio nazionale; può realizzare iniziative di sviluppo sostenibile finanziate da soggetti privati.

3. Il Direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di sviluppo sostenibile e di pianificazione strategica in campo ambientale.

4. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il Direttore dell’Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall’Unione europea.

5. L’Agenzia ha la sede principale a Roma, Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore dell’Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere sedi in altre regioni e province autonome dell’Agenzia e determinare l’ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse regioni e province autonome.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell’Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di sviluppo sostenibile nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il Direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18-*quater* della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

g) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

h) la previsione che il bilancio dell'agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

#### **Art. 18-ter.**

*(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)*

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 50 milioni;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell’Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

### **Art. 18-quater.**

*(Personale dell’Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 550 unità.

2. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede:

a) nel periodo transitorio, mediante l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso la società Sogesid spa che ne faccia domanda, previa selezione per titoli e colloquio attitudinale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto Enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente all’articolo 99 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l’anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l’anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

---

**18.0.57**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

**18.0.58**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

**«18-bis.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **18.0.59**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

---

**18.0.60**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«18-bis.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

**18.0.61**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

### 18.0.62

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### «Art. 18-*bis*.

*(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---



**18.0.63**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle: città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

**18.0.64**

FREGOLENT, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)*

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».

**18.0.65**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE, FANTETTI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**18.0.66**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

---

**18.0.67**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE, FANTETTI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpre-

tano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

---

**18.0.68**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

---

**18.0.69**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di

entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.500.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

### **18.0.70**

RUFA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**18.0.71**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».

---

**18.0.72**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Personale incaricato di posizione organizzativa)*

1. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

''2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa vigente, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importò determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente'».

### 18.0.73

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, ORTIS, DE LUCIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Piccoli comuni)*

1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 25 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

3. Qualora in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94, venga ridotto, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberanti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

---

#### **18.0.74**

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, DE LUCIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

**18.0.75**

FERRARI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento dei giornalisti dipendenti della amministrazione regionale assunti con CCNL di lavoro giornalistico)*

1. Dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

''2-bis. Presso le Regioni si istituiscono speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018''».

**18.0.76**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2077, secondo comma, del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica amministrazione 2016-2018''.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 25-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro



del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi».

---

**18.0.77**

BITI

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Assunzione di personale dedicato a euro-progettazione nei Comuni di piccola e media dimensione)*

1. Al fine di sostenere le funzioni di *project management* e reperimento delle risorse derivanti da progettazione complessa e progettazione europea nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, le spese per l'assunzione di personale dedicato alle suddette funzioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non concorrono ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il rispetto della normativa sul pareggio di bilancio negli enti locali di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**18.0.78**

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO, RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO, ORTIS, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,

n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

*a)* all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)* della legge 27 dicembre 2006, n. 206, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

*b)* all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

---

**18.0.79**

PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, a lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

---

**18.0.80**

QUARTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi

Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

### **18.0.81**

SANTILLO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 500.000;

2021: – 500.000.

---

**18.0.82**

QUARTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per l'anno 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per il medesimo anno».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 500.000.

---

**18.0.83**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Personale impiegato nel comune di Matera)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e al quinto periodo le parole: "dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2020";

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: "e 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020" e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 6.500.000.

---

#### **18.0.84**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Accesso alla dirigenza sanitaria)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di diligente del molo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

---

#### **18.0.85**

MORRA, MORONESE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46 il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso

civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

2) All'articolo 47:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento".

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

---

## 18.0.86

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 18-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**18.0.87**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. A favore degli atleti che hanno preso parte a edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sia estive che invernali, entro e non oltre il quarto anno successivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici, è riservato il 2 per mille dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se le riserve di cui al periodo precedente non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

---

**18.0.88**

CANDURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**18.0.89**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)*

1. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica", sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale"; le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

---

**18.0.90**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini)*

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale

nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia»».

---

**18.0.91**

SAPONARA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)*

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

**18.0.92**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 36.»

---

**Art. 19.****19.1**

COMINCINI, CONZATTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

''a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le parole: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le parole: "65 per cento".

2. All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: "incrementata al 90 per cento" con le parole: "incrementata al 65 per cento".

---

**19.2**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2029", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-*bis*) al comma 2, lettera *a*), le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-*ter*) al comma 2, lettera *b*) le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015";

2) alla lettera *a*), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019", e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi»;

3) alla lettera *a*), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2020», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2020»;

4) alla lettera *a*), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-*bis*) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

3-*ter*) al comma 2-*quinqüies*, ultimo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018";

5) alla lettera *b*), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012";

1-*bis*) al comma 1-*bis*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

1-*ter*) al comma 1-*ter*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

**19.3**

MONTANI, FAGGI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2019» a: «schermature solari e» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020;».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**19.4**

GIROTTI, GUIDOLIN, ANASTASI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IR-PEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d'uso, natura e utilizzatore.»;

b) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al comma 2-*quater*.1 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

3-ter) dopo il comma 2-*quater*.1 è aggiunto il seguente: «2-*quater*.2. Per gli interventi di cui al comma 2-*quater*.1, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all'unità immobiliare può essere determinata facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell'edificio oggetto dell'intervento per 340, approssimando il risultato all'intero più vicino, attraverso asseverazione di un tecnico abilitato.»;

3-*quater*) al comma 2-*sexies*, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;

3-*quinquies*) al comma 3 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

c) alla lettera b), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-*bis*) al comma 1-*bis*, le parole: “è ripartita in cinque quote annuali di pari importo”, sono sostituite dalle seguenti: “è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo”;

1-*ter*) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: “cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,”, sono aggiunte le seguenti: “da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo””;

d) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

“2-*bis*) al comma 2, le parole: “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo”, sono sostituite dalle seguenti: “da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo”».

*Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole:* «Disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;

2021: – 35-000.000;

2022: – 70.000:000.

---

## 19.5

ANASTASI, NATURALE, PIRRO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a):

1) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, con contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnica-

mente compatibili, nonché di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. Qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore''»;

2) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 2-*quater*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''La detrazione di cui al secondo periodo si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, con contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria mediante generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. I predetti generatori a condensazione sono installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della Comunicazione, della Commissione europea 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013''».

b) alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

''1-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni'' con le seguenti: ''204 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».*

---

## 19.6

ROSSOMANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibile e contestuale installazione di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore"»;

*b)* alla lettera *b)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento"».

---

## 19.7

VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* al comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

1.1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "della presente disposizione," sono inserite le seguenti: "nonché per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica";

*b)* aggiungere in fine il seguente comma:

1-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---



**19.8**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1, le parole: "ridotta al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta al 60 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.9**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1, le parole: ". La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le", sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.10**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

''b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «:» è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026''».*

---

## 19.11

VACCARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. La detrazione nella misura del cinquanta per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - ;

2021: – 15.000.000;

2022: – 7.000.000.

---

**19.12**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore».*

---

**19.13**

VALENTE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*«3-bis) dopo il comma 2-quater.1, sono aggiunti i seguenti:*

*''2-quater.1-bis. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, sostenute dal condominio, nel rispetto di quanto previsto al comma 2-quater.1-ter, spetta un contributo pari all'ottanta per cento della spesa medesima ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio ad una classe inferiore o all'85 per cento della spesa ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio a due classi inferiori, purché tale contributo non ecceda il limite massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio. Tale contributo spetta al condominio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.*

*2-quater.1-ter. Ai fini di cui al comma 2-quater.1-bis, il contributo spetta al condominio, a condizione che:*

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa intenzione di optare per il contributo di cui al comma 2-*quater*.1-*bis*;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio abbia effettuato il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della spesa rimasta a suo carico e non oggetto del contributo.

2-*quater*.1-*quater*. Ai fini della ripartizione della spesa di cui al comma 2-*quater*.1-*bis* rimasta a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «: ''è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026''».*

## 19.14

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-*bis*) il comma 2-*quater*.1 è sostituito dal seguente:

''2-*quater*.1. Per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e della riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-*quater* del presente articolo e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica comunque

su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 per unità immobiliare'».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

## 19.15

MANCA, FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:*

«3-bis) dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: "3-*quinquies*. Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

3-*ter*) al comma 2-*quater*.1, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*quinquies*";

3-*quater*) al comma 3, dopo le parole: "di pari importo" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*quinquies*"»;

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

## 19.16

MIRABELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 2-septies dopo le parole: "per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

3-ter) al comma 2-septies dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale";

b) *alla lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:*

«2-bis) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

2-ter) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale";

2-quater) al comma 1-sexies.1 le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies", sono sostituite con le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1.1 a 1-sexies";

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.17**

GIROTTA, GUIDOLIN, ANASTASI, BOTTICI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) al comma 3.1, dopo le parole: "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse»;

2) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo le parole: "Per gli interventi di adozione di misure anti-sismiche di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse».

---

**19.18**

NANNICINI, COMINCINI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire i seguenti:*

«3-bis) al comma al comma 2-septies, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono inserite le parole: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono aggiunte le parole: "ovvero dagli, enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

**19.19**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi"»;

*dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 1-octies le parole: "di adozione di misure antisismiche" sono soppresse e dopo le parole: "del presente articolo", sono aggiunte le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

---

**19.20**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelle successive", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---



**19.21**

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

”2) Ai contribuenti è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1”».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 99.*

---

**19.22**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: ”b-bis.1) per l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 3,5 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro”».*

*Conseguentemente, all’articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l’anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».*

---

**19.23**

GALLONE

*Al comma 1, lettera b), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le parole "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni", sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».*

*Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**19.24**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

*«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";*

*2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.25**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

*«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";*

*2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».*

---

**19.26**

MANCA, FERRARI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-*quinquies*, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Per tutti gli interventi che determinano una riduzione della classe di rischio, relativi a singole unità immobiliari o alle parti comuni di un condominio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispettivo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**19.27**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1), lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente: ''Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari pos-

sono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione’».

---

### 19.28

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente comma: ”1-septies.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell’11 maggio 2006, l’asseverazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d’acquisto dell’immobile”».

---

### 19.29

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente :*

«2-bis) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente comma: ”1-septies.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell’11 maggio 2006, l’asseverazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d’acquisto dell’immobile”».

---

**19.30**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"».

---

**19.31**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,"».

---

**19.32**

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*«2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

''1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno ai 15 per cento delle spese complessive sostenute''».

*All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».*

*Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le innovazioni di cui al presente*

comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

*All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

### 19.33

#### TARICCO

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 16-ter:*

1) al comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2019";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.34**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° marzo 2019".*

*b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».*

---

**19.35**

TOFFANIN, GALLONE

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*b-bis) all'articolo 16-ter comma 1 le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019».*

*b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il prov-*

vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

---

### 19.36

GIROTTI, GUIDOLIN, ANASTASI, FENU, DELL’OLIO, BOTTICI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

---

### 19.37

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: ”legge 24 dicembre 2007, n. 244”, sono inserite le seguenti: ”, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

«3.1-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.



1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99 comma 2''».

---

## 19.38

MANCA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2) Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

"3.1-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

**19.39**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserita la seguente: ''c) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.40**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile''. Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: ''di pari importo'', sono aggiunte le seguenti: '', fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma'';

*1-ter.* All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

---

## 19.41

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile." Di conseguenza, al comma 2, *quater.1*, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

*1-ter.* All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

---

**19.42**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile''. Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: ''di pari importo'', sono aggiunte le seguenti: '', fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma'';

*I-ter.* All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare, il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile''».

---

**19.43**

BOLDRINI, D'ALFONSO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda del contribuente, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

#### **19.44**

RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

---

#### **19.45**

FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento dei potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

---

**19.46**

FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco».

---

**19.47**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 93,3 milioni per l'anno 2020, e 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.*

---

**19.48**

FERRAZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

---

**19.49**

BERUTTI, ROMANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quater. All'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**19.50**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) Al comma 1-octies sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche", e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

---

**19.51**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

---

**19.52**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo" le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

---

**19.53**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole:



”ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo”».

---

**19.54**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: ”ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo”».

---

**19.55**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: ”ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”, sono aggiunte le seguenti: ”ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo”».

---

**19.56**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”31 dicembre 2017”, sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2022”».

*Conseguentemente, all’onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si prov-*

*vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **19.57**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

b) le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento";

c) le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della presente legge».

---

### **19.58**

GIROTTA, GUIDOLIN, RUSSO, ANASTASI, BOTTICI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «281 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; – ;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 43.200.000.

---

### **19.59**

LOREFICE, GIROTTI, L'ABBATE, MATRISCIANO

*Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «282 milioni»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; –;  
2021: – 50.900.000;  
2022: – 43.200.000.

---

### **19.60**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "Per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e 2020"».

*Conseguentemente:*

*alla Rubrica, dopo le parole: «riqualificazione energetica», inserire le seguenti: «, per le spese di sistemazione a verde»;*

*all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1,*

*comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

### **19.61**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è successive modificazioni».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «16.941.452» con le parole: «10.941.452», le parole: «58.493.452» con le parole: «52.493.452», le parole: «29.962.452» con le parole: «23.962.452», le parole: «29.885.452» con le parole: «23.885.452», le parole: «39.605.452» con le parole: «33.605.452», le parole: «39.516.452» con le parole: «33.516.452», le parole: «34.279.452» con le parole: «28.279.452», le parole: «37.591.452» con le parole: «31.591.452», le parole: «58.566.452» con le parole: «52.566.452».*

---

### **19.62**

MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di*

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### 19.63

FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

---

**19.64**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

---

**19.65**

LAUS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

''l-bis) previsti e rientranti nei progetti di rigenerazione urbana''».

---

**19.66**

FERRAZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

1-ter. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: "agli impianti" sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di efficienza energetica"».

---

**19.67**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da

emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione''».

*Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2019, n. 101, dopo le parole: «agli impianti» sono aggiunte le seguenti: «e agli interventi di efficienza energetica».*

---

## 19.68

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

## 19.69

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare''».

---



**19.70**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

---

**19.71**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

---

**19.72**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono fissati i parametri minimi da rispettare per beneficiare della detrazione in modo da garantire una riduzione media dei fabbisogni energetici delle abitazioni di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 Giugno 2015, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, o quanto meno il raggiungimento della Classe energetica "B". Il decreto di cui al precedente periodo fissa altresì obiettivi analoghi di miglioramento delle prestazioni energetiche per gli interventi di efficienza energetica nelle singole unità abitative».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* « è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### **19.73**

BOTTICI, ORTIS, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le spese sostenute per l'anno 2020 da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».

---

### **19.74**

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti

delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori di sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

---

#### **19.75**

RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dai fuochi degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

---

#### **19.76**

BRIZIARELLI, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

---

**19.77**

ANASTASI

*Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2- s1, d0, di reazione al fuoco».

---

**19.78**

BERUTTI, ROMANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

''5-bis. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente''».

---

**19.79**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 34 è abrogato».

---

**19.80**

BINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

---

**19.81**

BOLDRINI, ROJC, PARRINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi da 1 a 3 sono soppressi».

---

**19.82**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

---

**19.83**

MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*  
«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di

421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

#### **19.84**

MANCA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. i soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Ai termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

---

#### **19.85**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

*Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000.

---

### **19.86**

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2020, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A1 ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'Imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi».

*Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 5.000.000;  
2021: – 5.000.000;  
2022: – 5.000.000.

---

### **19.0.1**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Detrazione per interventi di manutenzione ordinaria)*

1. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimasta a carico del contribuente sino ad un ammontare delle stesse non superiore a tremila euro per l'acquisto di materiali beni e prodotti finiti per la esecuzione dei lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'arti-

colo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'Interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.

2. L'agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

- a*) proprietari o nudi proprietari;
- b*) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- c*) locatari o comodatari;
- d*) soci di cooperative divise e indivise;
- e*) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- f*) i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

3. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese o siano intestatari di bonifici e fatture:

- a*) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- b*) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- c*) il componente dell'unione civile;
- d*) il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, con la eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1e A/8.

4. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, copossedute, co-detenute, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatario a prescindere dalla quota a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».



**19.0.2**

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

*(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

''3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

''1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'ar-

articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa 1 depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un

limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 19.0.3

#### NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

''3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato , gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi, dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti' con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

”1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico”.

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell’articolo 14 e 1-*octies* dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato, dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare en-

tro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **19.0.4**

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

''3.1-*bis*. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. Alla sezione dedicata sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022''.

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000;  
2022: – 10.000.000.

---

### **19.0.5**

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Modifiche dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3 le parole: "in dieci quote annuali", sono sostituite con le seguenti: "in sei quote annuali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

### **19.0.6**

NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Incentivi fiscali riqualificazione energetica)*

1. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 19.0.7

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Credito d'imposta per l'installazione di apparecchiature di miglioramento qualitativo delle acque ai fini della riduzione dell'uso di contenitori di plastica)*

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute''.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al

presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 19.0.8

PERGREFFI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al



presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 19.0.9

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)*

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'Immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle

stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduti».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».*

### **19.0.10**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)*

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».*

---

### **19.0.11**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)*

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008

e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».*

---

## 19.0.12

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Ripartizione credito d'imposta articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, può essere ripartito in tre quote annuali, a scelta del beneficiario, in deroga a quanto prescritto dal comma 1-bis del citato articolo 16 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati complessivamente in 203 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma.».

---

**19.0.13**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Detrazioni IRPEF per abbigliamento protettivo per lo sport)*

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun acquirente.

2. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634, prEN17092.

3. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni e al Regolamento UE 2016/425.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

**19.0.14**

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, PIETRO PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nei limiti delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**19.0.15**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

''30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;''.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

**19.0.16**

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 1 milione di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».*

---

**19.0.17**

FAGGI, PILLON, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Oneri deducibili relativi a spese legate al mantenimento della famiglia)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

''*l-quinquies*) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, sostenute per il mantenimento della famiglia, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun nucleo familiare''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

**19.0.18**

FERRERO, FAGGI, PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:



''l-quinquies) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun figlio.''.  

---

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

### **19.0.19**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Aumento della detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi)*

1. Per gli interventi previsti alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione è elevata al 65 per cento per gli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **19.0.20**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

”2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all’acquisto, o all’assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:

a) l’acquirente o l’assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l’unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente”».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

---

### 19.0.21

SAPONARA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Promozione del razionalismo in architettura e dell’astrattismo storico italiano)*

1. Al fine di promuovere il razionalismo in architettura e l’astrattismo storico italiano, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad intraprendere iniziative volte alla loro promozione nel limite di spesa massimo di 5 milioni di euro di cui: 3 milioni di euro per interventi volti al recupero edilizio e al restauro degli edifici di architettura razionalista; 2 milioni di euro per la valorizzazione dell’astrattismo storico italiano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 19.0.22

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *l-tricies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria'."».

---

### 19.0.23

BATTISTONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ))*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 125 le parole: "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

*b)* dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svol-

genti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 14-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ'';

c) al comma 126, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "12 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze, e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter''.».

---

#### 19.0.24

GIROTTO, GUIDOLIN, ANASTASI, DELL'OLIO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)*

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”3-bis. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti”».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;  
2021: – 40.000.000;  
2022: – 20.000.000.

---

### **19.0.25**

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Fondo per la crescita sostenibile)*

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:  
CP: – 50.000.000;  
CS: – 50.000.000.

2021:  
CP: – 50.000.000;  
CS: – 50.000.000.

2022:  
CP: – 50.000.000;  
CS: – 50.000.000.

---

### **19.0.26**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Modifiche ai decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)*

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. All'articolo 16, comma 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

---

**19.0.27**

FERRAZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e di *comfort* acustico, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta a condizione che un tecnico competente in acustica ambientale, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o un progettista abilitato, attesti, tramite calcoli previsionali, il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti.».

---

**19.0.28**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al

presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 19.0.29

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano in detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, ai comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «e incrementato di 183,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 374,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 344,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 309,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 390,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 fino al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».*

---



**19.0.30**

CENTINAIO, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, PIETRO PISANI, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Credito di imposta perla qualificazione delle strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: quanto a 200 milioni per l'anno 2020 e 240 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2; quanto a 40 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

**19.0.31**

CONZATTI, COMINCINI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Credito d'imposta dell'installazione di sistemi di videosorveglianza)*

1. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 25 milioni.*

---

**19.0.32**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

---

**19.0.33**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fra fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**19.0.34**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 274,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 243,4 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

**19.0.35**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- i) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- ii) soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- iii) cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

*Conseguentemente, all'articolo 99; al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."*

---

### **19.0.36**

NASTRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Interventi di bonifica da amianto)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente comma:

''140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.''».

---

**19.0.37**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: "di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026." con le seguenti: "di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 231,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

**19.0.38**

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».*

---

**19.0.39**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Proroga del bonus verde)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 331 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296 milioni di euro per l'anno 2025 e di 377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».*

---

**19.0.40**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni*

di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

---

**19.0.41**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.000.000.

---

**19.0.42**

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

---

**19.0.43**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

---

**19.0.44**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni idroelettriche)*

1. All'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al capoverso 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti e per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, al concessionario uscente spetta un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione";

*b*) al capoverso 1-*ter*, lettera *e*), alinea 2, le parole: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera *n*)" sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al comma 1" e la lettera *n*) è abrogata.».

---



**19.0.45**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Proroga degli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e veicoli elettrici o ibridi)*

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

**19.0.46**

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure in materia di detrazioni per i pannelli solari)*

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari", sono sostituite con le seguenti: "La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

---

#### **19.0.47**

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

---

#### **19.0.48**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.».

---

**19.0.49**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

---

**19.0.50**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

”1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati”».

---

**19.0.51**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

---

**19.0.52**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

”1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.”».

---

**19.0.53**

MALLEGNI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

---

**19.0.54**

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

”1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.”».

---

**19.0.55**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

---

**19.0.56**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

---

**19.0.57**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

---

**19.0.58**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

---

**19.0.59**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10, sostituire il comma 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, con il seguente:

''3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi''.».

---

**19.0.60**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l'ultimo periodo».

---

**19.0.61**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici, esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

---

**Art. 20****20.1**

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta previsto dell'articolo 1, comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro nonché per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di istituzioni scolastiche pubbliche d'ogni ordine e grado nei quali svolgono le proprie attività società sportive dilettantistiche, alle medesime condizioni previste al comma 621.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 4,4 milioni per il 2020, 13 milioni per il 2021, 9,3 milioni per il 2022 e 4,9 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

---

**20.2**

NANNICINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e ad estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società di calcio, *rugby*, pallavolo e *basket* femminile che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000;

2021:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000;



2022:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

---

### 20.3

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

---

### 20.4

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» con le seguenti: «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».*

---

### 20.5

SBROLLINI, COMINCINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» con le seguenti: «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».*

---

**20.6**

BITI, FERRARI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo Sport» *con le seguenti:* «Le risorse sopra indicate sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, subordinatamente a un atto di indirizzo del Governo, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne dovrà individuare i criteri e le modalità di gestione».

---

**20.7**

PIARULLI, GRANATO, PIRRO

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale. L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) obbligatorietà di una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) previsione di una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

5-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

---

## 20.8

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per le attività delle Federazioni sportive, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio.».

*Conseguentemente, apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.*

---

## 20.9

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. In occasione degli eventi sportivi in preparazione alle Olimpiadi che si terranno a Tokio nel 2020, al Comune di Nuoro è destinata la somma di euro 120.000 per l'organizzazione in concerto con la SSD Nuoro *Softball* delle manifestazioni "Nuoro 2020" in occasione del 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, in ricordo della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese Sebastiano Mannironi.».

*Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.*

---

## **20.10**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

---

## **20.11**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

---

## **20.0.1**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa minorile)*

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai collaboratori e alle collaboratrici delle Associazioni di promozione sociale di cui

all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite delle risorse di cui al comma 2, purché le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, abbiano previsioni statutarie coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *d*), *i*), *l*) del medesimo decreto legislativo e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 , comma 6 lettera *e*) della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile", con una dotazione massima pari a 5 milioni di euro per fanno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

**20.0.2**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite".

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**20.0.3**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Modifiche all'articolo 67 del TUIR)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 67, comma 1, letterali, dopo le parole: "cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche," sono aggiunte le seguenti: "costituite in qualsiasi forma associativa"».

**20.0.4**

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di enoturismo)*

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

---

### 20.0.5

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Iniziativa a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)*

1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica, economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

---



**20.0.6**

DE LUCIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, GRANATO, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)*

1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la promozione della pratica sportiva di base", con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

**20.0.7**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".».

**20.0.8**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

''7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale''.».

**20.0.9**

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurricolari.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.».

*Conseguentemente apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.*

**20.0.10**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Revisione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "di interesse sociale con finalità educativa", aggiungere le seguenti: "e le attività di bande musicali e cori".».

---

**20.0.11**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro".».

---

**20.0.12**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro".».

---

**20.0.13**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6-bis., è inserito il seguente:

''6-bis.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano Associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte''.».

**20.0.14**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ''110.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.000.000 euro'';

b) al comma 2, lettera b), le parole: ''220.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''2.000.000 euro'';

c) al comma 2, lettera c) le parole: ''5 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 unità'';

d) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: ''Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.'';

e) al comma 7, le parole: ''dall'organo di controllo'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai sindaci''».

**20.0.15**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. Al comma 1, dell'articolo 31, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 euro";

b) alla lettera b), le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro";

c) alla lettera c), le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità".».

**20.0.16**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche".».

**20.0.17**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,"».

---

**20.0.18**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche"».

---

**20.0.19**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,"».

---

**20.0.20**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. L'articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

*»Art. 80. - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali.*

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 86, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui, agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, per i ricavi fino a 400.000 euro. Per i ricavi oltre i 400.000 euro il coefficiente di redditività di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aumentato al 5 per cento.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

3. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.’’».

*Conseguentemente, all’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 99, comma 2.*

---

#### **20.0.21**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. Al comma 1 dell’articolo 84, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

’’*c-bis*) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.’’».

*Conseguentemente, all’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 99, comma 2.*

---



**20.0.22**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: ", L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

c) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente"».

**20.0.23**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di Terzo Settore)*

1. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera e) è soppressa».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

**20.0.24**

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Art Bonus)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 356,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**20.0.25**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di im-

sta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni''».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292, 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

## **20.0.26**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Art Bonus)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni''».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 6.250.000;  
2021: - 12.500.000;  
2022: - 18.750.000».

---

**20.0.27**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Art Bonus)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni''».

---

**20.0.28**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di enti di tipo associativo)*

1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''sportive dilettantistiche'' aggiungere le seguenti: '', per le bande musicali,''».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**Art. 19.****19.1-19.32 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le seguenti: "65 per cento"»;

b) alla lettera b), aggiungere infine il seguente numero:

"2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute"».

*Al comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».*

*Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

**Art. 7.****7.10 (testo 2)**

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBİ, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

3-quater. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.700.000.

---

**7.42 (testo 2)**

Simone BOSSI, CAMPARI, ZULIANI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito

il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».

---

## Art. 8.

### 8.89 (testo 2)

ARRIGONI, TOSATO, PIETRO PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

b) 1; *al comma 14 dopo le parole:* «efficientamento energetico» *inserire le seguenti:* «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;

c) *al comma 16 dopo le parole:* «efficientamento energetico» *inserire le seguenti:* «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»

d) *al comma 29, lettera a, dopo le parole:* «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» *inserire le seguenti:* «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

---

**8.0.2 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)*

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 1° gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare



esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.*

---

### **8.0.31 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Revisione vincoli sanzioni al codice della strada)*

1. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e stanziato un milione di Euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture

sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 10.

### 10.0.2 (testo 2)

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, AUGUSSORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già individuato ai sensi del Decreto n. 15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo

decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

## Art. 11

### 11.0.1 (testo 2)

PARAGONE, BOTTO, CORRADO, MARINELLO, PAVANELLI, LANZI, LANNUTTI, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 11-bis.

*(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato

di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma''.

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150».

---

#### **11.0.22 (testo 2)**

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Ecobonus per le strutture recettive)*

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimen-

tale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classifica-

zione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;  
2021: – 12.000.000;  
2022: – 6.000.000.

---

### **11.0.39 (testo 2)**

RUFA, ZULIANI, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: "è una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti"».

*Conseguentemente, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)*

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti

e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

---

**Art. 14.****14.0.4 (testo 2)**

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI, PUCCIARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "Ranger" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquistore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate».

---

**Art. 17.****17.8 (testo 2)**

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente,» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni a decorrere dal-*



l'anno 2020 per le finalità di cui al comma successivo. Conseguentemente, per le finalità di cui al periodo precedente,».

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 1° maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2019;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2020.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies: Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- k) euro 43.100.000 per l'anno 2031;
- l) euro 42.750.000 annui a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies: Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

*Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si provvede:*

– per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;

– per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;

– per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

– per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

### **17.17 (testo 2)**

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99»;

b) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma,

per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero»».

---

**Art. 18.**

**18.0.78 (testo corretto)**

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO, RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO, ORTIS, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

*a)* all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

---

## **Art. 25.**

### **25.0.9 (testo 2)**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Bonus Arredo)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2011, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, ovunque ricorrano, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019" e la parola: "2019" è sostituita da: "2020";

3. A decorrere dal periodo di imposta 2020, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2000 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 120,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020, dal 2025, e pari a 110,2 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## **Art. 28.**

### **28.46 (testo 2)**

VERDUCCI, IORI, MANCA

*Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «32 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**28.0.35 (testo 2)**

VERDUCCI, IORI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le se-*

guenti: «11 milioni di euro per l'anno 2020, 135 milioni di euro per l'anno 2021 e 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

---

**28.0.37 (testo 2)**

Russo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo

espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non da luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

### **Art. 30.**

#### **30.0.33 (testo 2)**

MININNO, ANGRISANI, CRUCIOLI, DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS, LUCIDI, DE LUCIA, TRENTACOSTE, FENU, ROMANO, LEONE, L'ABBATE, NATURALE, ROMAGNOLI, BOTTO, LICHERI, MATRISCIANO, FERRARA, MARCO PELLEGRINI, GIANNUZZI, PRESUTTO, MOLLAME, GIUSEPPE PISANI, ABATE, MAUTONE, MARINELLO, PUGLIA, GAUDIANO, RICCIARDI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO, DRAGO, QUARTO, DI MICCO, CORRADO, AUDDINO, PIRRO, GARRUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)*

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che



ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso; fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

---

### **Art. 31.**

#### **31.0.1 (testo 2)**

FERRERO, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Promozione delle Accademie di Belle Arti)*

1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 36.****36.1 (testo 2)**

GUIDOLIN, VANIN, MATRISCIANO, ENDRIZZI, GIROTTO, PESCO, ANGRISANI, SANTANGELO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

''4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche dalle regioni su cui insiste una o più aree di crisi complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5.'';»;

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-*bis*. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208''»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le modalità di istituzione di una ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, e sottoposti a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno

2020, di 15 milioni per l'anno 2021, di 130 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

## Art. 41.

### 41.12 (testo 2)

DELL'OLIO, MAIORINO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PIRRO

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «, a cinque giorni per l'anno 2019 e à sette giorni per l'anno 2020» *con le seguenti:* «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole:* «per gli anni 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente:*

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – ;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

---

**Art. 42.****42.0.8 (testo 2)**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PIETRO PISANI, ROMEO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Extra-gettito canone RAI e Fondo per il pluralismo)*

1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *c*).

2. All'articolo 1, comma 160, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

3. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**Art. 45.****45.1 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 45 - (*Misure in materia di editoria*) - 1. Al fine di consentire agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, a decorrere dall'anno 2020 i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, iscritti a una scuola secondaria pubblica di secondo grado possono ottenere un con-

tributo con le modalità e nella misura definite dal decreto di cui al comma 2.

2. I contributi sono concessi mediante erogazione sulla carta dello studente "IoStudio-Postepay" agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado che ne facciano richiesta per un importo stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi da assegnare a ciascun richiedente e i criteri e le modalità di utilizzo della carta dello studente "IoStudio-Postepay" ai fini previsti dal presente articolo.

3. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

---

#### **45.16 (testo 2)**

TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

### **Art. 55.**

#### **55.0.123 (testo 2)**

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)*

1. All'articolo 48, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro; e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali" sono aggiunte le seguenti: "Al fine di incentivare l'utilizzo di beni confiscati nonché di aiutare, supportare, sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che sono nuove assegnatarie a far data dal 1° gennaio 2020 di beni confiscati di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanza, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.000.000,00;

2021: – 1.000.000,00;

2022: – 1.000.000,00.

---

## Art. 56.

### 56.27 (testo 2)

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e dopo le parole: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti", all'atto del conferimento dell'incarico,";

b) all'articolo 3-bis, comma 11, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si intende nel senso che la medesima disciplinari si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «e commissione spesa previdenziale» con le seguenti: «commissione spesa previdenziale e direttori sanitari e amministrativi».*

---



**Art. 58.****58.0.47 (testo 2)**

VACCARO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misure per il sostegno e l'incremento dei servizi fiscali erogati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 198 è sostituito dal seguente:

''198. A decorrere dal 2020, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro annui''.

2. All'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, le parole da: ''ridotte di 40 milioni'', fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: ''sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.'';

*b)* al secondo periodo, le parole: ''da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente'', sono sostituite dalle seguenti: ''da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al precedente periodo''.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 50.000.000.

---

**Art. 60****60.0.60 (testo corretto)**

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)*

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

**60.0.112 (testo 2)**

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)*

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse

su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---

## Art. 63

### 63.11 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».*

---

**63.0.58 (testo 2)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Regioni a statuto speciale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre. 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

*b)* all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

---

**Art. 67****67.3 (testo 2)**

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020 e 625 mi-*

lioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» e aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo" sono soppresse;
- b) il comma 9 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo IMU/TASI e rimborso spese elettorali».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 3.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

---

## Art. 75.

### 75.0.13 (testo 2)

DESSÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 75-bis.

*(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco)*

1. All'articolo 16-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e alla messa a

norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia”, inserire le seguenti: ”nonché le spese di trasloco”».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020;  
2021: – 50.000.000;  
2022: – 30.000.000.

---

## **Art. 78.**

### **78.5 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Sopprimere l’articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si prevede quanto a 332, 6 milioni di euro per l’anno 2020, 387,4 milioni di euro per l’anno 2021, 378,8 milioni di euro per l’anno 2022, 369, 6 milioni di euro per l’anno 2023, 362,9 milioni per l’anno 2024, 359,8 milioni di euro per l’anno 2025 e 359 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

### **78.22 (testo 2)**

LANZI, DELL’OLIO, PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di leasing sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

*Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».*

---

**Art. 79.****79.2 (testo 2)**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.720,7 milioni di euro decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

**Art. 82.****82.2 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

**Art. 95.****95.13 (testo 2)**

GARAVINI, FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, SBROLLINI, GINETTI, CUCCA, VONO, SUDANO, PARENTE, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, BONIFAZI, MARINO

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da soggetti pensionati non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui 3 milioni*

di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### Art. 99.

#### 99.5 (testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, PIETRO PISANI

*Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000;  
2022: – 2.000.000.

---



**99.0.8 (testo 2)**

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 99-bis.***(Fondi in materia sanitaria)*

1. Per gli anni 2020 e 2021, sono confermati gli stanziamenti destinati al capitolo 3416 dello Stato di previsione del Ministero della Salute.

2. Al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera *a*) le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura"».

---

**ordini del giorno****G/1586/1/5**

LUPO, DESSÌ

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, al comma 3 si autorizza una spesa straordinaria per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti negli enti territoriali con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e alla manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Roma-Lido è una linea ferroviaria che corre interamente all'interno del comune di Roma e l'esercizio è assimilabile ad una vera e propria metropolitana: infatti il servizio si svolge prevalentemente in ambito urbano e collega la stazione di Roma Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nella frazione litoranea di Castel Fusano;

la linea è lunga 28,359 km ed è composta da 13 stazioni ferroviarie di superficie. Nei giorni infrasettimanali vengono effettuate 86 corse da

ogni capolinea, mentre ne vengono effettuate 81 il sabato e 57 i festivi. I passeggeri trasportati sono mediamente 55.000, per lo più pendolari. Con la costruzione di interi nuovi quartieri è diventata il mezzo principale di connessione tra il litorale e il centro della città;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata ad ATAC, già gestore della rete metropolitana, autobus, tranviaria e filoviaria della Capitale, che vi opera in qualità di gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2016 riporta l'intenzione della Regione Lazio di procedere alla cessione della linea Roma Capitale in quanto è assimilabile alla tipologia di tram urbano a seguito del ridimensionamento della tratta in funzione dell'apertura della metro C;

nel febbraio 2019 il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato una delibera per proporre al comune e alla regione la conversione della ferrovia nella Linea E della metropolitana di Roma. La Regione, tuttavia, ha in programma di gestire la ferrovia tramite la propria società *in house* Cotral, già gestore della tratta tra il 1976 e il 2000;

si rende necessario procedere alla definizione di un piano di interventi di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo per il potenziamento e l'ammodernamento della linea Roma-Lido e di procedere alla stipula di un accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il trasferimento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Roma- Lido dalla Regione Lazio a Roma Capitale.

---

### **G/1586/2/5**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

la manovra di bilancio, oltre a contenere il bilancio di previsione e delineare il quadro macroeconomico in prospettiva pluriennale, traccia le coordinate per le principali direttrici degli indirizzi della politica economica del Paese, la quale non può prescindere da una chiara visione della politica industriale al fine di consentire un incremento del PIL e una riduzione di *deficit* e debito pubblico;

negli ultimi anni, le vicende relative alla *ex* Ilva, principale industriale siderurgica del Paese, che dopo la passata gestione e il successivo periodo di commissariamento è stata acquisita dal gruppo ArcelorMittal, mettono a rischio un numero cospicuo di posti di lavoro, oltre 10mila, e generano forti apprensioni per le ripercussioni negative che un'eventuale chiusura dello stabilimento andrebbero a creare su tutto il relativo indotto;

al fine di operare un intervento finalizzato a scongiurare una crisi industriale, negli anni scorsi il Governo ha emanato il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, il cui articolo 2, comma 6, prevedeva che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione e che le condotte poste in essere non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro (cd. «scudo penale»);

le disposizioni recanti l'irresponsabilità in sede penale ed amministrativa sono state successivamente oggetto di modificazioni, da ultimo per via dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto in proposito che le medesime disposizioni si applicano con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019;

il successivo decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 14, ripristinava lo scudo penale originario, tuttavia nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto la norma è stata soppressa;

la vicenda ha indotto i vertici di ArcelorMittal ad annunciare il disimpegno del gruppo dall'impresa siderurgica, in conseguenza del quadro normativo attualmente in vigore;

la chiusura della principale industria siderurgica del Paese comporterebbe la perdita di innumerevoli posti di lavoro e metterebbe in ginocchio l'intero settore, con pesantissime ripercussioni sul PIL del Paese e, conseguentemente, sul debito pubblico;

impegna il governo ad intervenire prontamente, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare lo scudo penale nelle forme e nei limiti che consentano la realizzazione del Piano Ambientale e la decarbonizzazione dell'impianto, in modo da tutelare i posti di lavoro e rispettare al

contempo le norme in materia ambientale e garantire la salute dei cittadini.

---

**G/1586/3/5**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che l'11 novembre scorso ha flagellato l'Italia, ha causato una vera e propria alluvione nella città di Matera e nell'intera area del Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera;

strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. La situazione sta rientrando ma permangono le difficoltà a causa dei fiumi d'acqua che si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni della città di Matera. L'acqua è penetrata con molta forza in alcuni locali (bar e ristoranti) e nelle abitazioni e, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, la pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina (Matera);

la terribile alluvione che ha colpito anche le contrade rurali ha messo ancora di più in ginocchio l'economia agricola del territorio, già bisognosa di aiuti economici a causa di questioni fiscali e di tante altre innumerevoli calamità naturali del passato. È il colpo di grazia per i nostri agricoltori che rischiano di non vedere il raccolto del loro faticoso lavoro e di non incassare gli introiti utili a vivere nei prossimi mesi;

dopo l'ennesima calamità naturale che ha colpito il Metapontino provocando danni ingenti in un vasto territorio, con conseguenze che potevano essere ancora più nefaste, bisogna riconoscere che non è stato fatto abbastanza soprattutto per la difesa del suolo, la cui pioggia sta sgretolando interi territori;

insomma, la devastante tromba d'aria che ha causato molti danni è sì il frutto di uno straordinario evento meteorologico, ma è anche la conseguenza della mancata attuazione di politiche volte a mettere il territorio al riparo dai rischi idrogeologici;

occorre con urgenza provvedere alla cura del territorio, adottare misure di prevenzione e di contrasto ai cambiamenti climatici, che generano fenomeni meteorologici così gravi, e ripristinare il naturale equilibrio idrogeologico,

impegna il Governo:

a deliberare lo stato di emergenza per la città di Matera e i territori del Metaponto, colpiti dagli eventi atmosferici dell'11 novembre 2019;

a prevedere nell'immediato misure di sostegno per i piccoli imprenditori del commercio e dell'agricoltura e per ripristinare lo stato dei luoghi fortemente danneggiati dall'alluvione, anche mediate l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze a ciò finalizzato.

---

### **G/1586/4/5**

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del Titolo III relativo agli investimenti di sostenibilità sociale;

premesso che:

il disegno di legge AS 283 «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» è stato assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 9 (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente l'8 ottobre 2019;

il disegno di legge prevede una implementazione delle funzioni ispettive;

il disegno di legge sarà a breve esaminato dalle commissioni competenti;

l'articolo 99, comma 1, Tabella A, prevede accantonamenti per i disegni di legge che verranno approvati nell'anno 2020;

impegna il governo:

a prevedere, fin dall'anno 2020, l'accantonamento di risorse finanziarie adeguate per l'implementazione delle ispezioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulle frodi alimentari.

---

### **G/1586/5/5**

FLORIDIA, CAMPAGNA, MOLLAME, TRENTACOSTE, GIUSEPPE PISANI, ANASTASI, D'ANGELO, MARINELLO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di investimenti per gli enti territoriali;

il Titolo VI del disegno di legge in esame reca misure per il sud; considerato che:

occorre evitare lo spopolamento delle isole minori marine, lagunari e lacustri nonché sostenere gli imprenditori che nonostante le difficoltà decidono di insediare o mantenere le loro attività economiche in tali luoghi;

per gli stessi fini, nelle isole minori marine, lagunari e lacustri occorre consentire delle forme di lavoro più flessibili che consentano un maggior accesso al rapporto di impiego, sia nei periodi di maggiore richiesta di servizi che in quelli di minor richiesta, anche al fine di destagionalizzare l'offerta turistica;

con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 è stato approvato l'elenco che determina quali siano le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che consentono l'apposizione del termine nei contratti di lavoro per il personale assunto temporaneamente;

nel superiore elenco, non figurano le attività svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri;

l'ampliamento delle forme contrattuali disponibili in tali luoghi favorirebbe lo sviluppo dell'economia, la crescita del turismo e ne eviterebbe lo spopolamento;

impegna il Governo:

ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ove sono state indicate le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, inserendovi anche quelle svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri.

---

### **G/1586/6/5**

LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insedia-

mento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

le principali *cultivar* irpine sono la «Mortarella», «S. Giovanni», «Tonda Bianca»; «Camponica», varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San. Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Serino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni;

il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano;

il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i comuni di: Bracigliano;

il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

dai dati del Servizio Agrometeorologico della regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

- 1) «eccessiva piovosità» nel periodo dicembre 2018?febbraio 2019;
- 2) un persistere delle «temperature medie dell'aria» nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);
- 3) «l'umidità dell'aria calcolata» risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019);

il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

impegna il Governo:

stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal ddl n. 102/2004 e ss.mm.ii., al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite eventi eccezionali.

---

#### **G/1586/7/5**

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;



la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il decreto legge del 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4, concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. del 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presi-

dente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla *Xylella* si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla *Xylella* che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

---

### **G/1586/8/5**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

La Commissione,

con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha annullato le multe non riscosse per il prelievo supplementare, imputato ai produttori di latte bovino, riprendendo le motivazioni con cui la Corte di Giustizia europea, lo scorso 27 giugno, ha bocciato il metodo scelto dall'Italia per la riassegnazione delle quote non ripartite;

la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di Giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che, all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», di cui al decreto del viceministro e sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019, avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), in merito alla riscossione degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, aveva spinto il primo Governo Conte ad emanare un apposito decreto-legge che, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, non ha poi proseguito l'*iter* di pubblicazione per volontà dell'attuale maggioranza di Governo;

tenuto conto che dalle diverse rielaborazioni potrebbero emergere considerazioni che potrebbero annullare le sanzioni applicate;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie alla revisione dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte, al fine di giungere ad una nuova determinazione della riassegnazione delle quote non ripartite, conformemente alla pronuncia del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2019 e, conseguentemente, a considerare la possibilità di prevedere modalità per il risarcimento dei produttori danneggiati dall'errata applicazione del metodo di calcolo.

---

**G/1586/9/5**

MOLLAME, PUGLIA, CAMPAGNA, FLORIDIA, PAVANELLI, ANGRISANI, GRANATO, MATRISCIANO, SANTANGELO, MARINELLO, VACCARO, DONNO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586);

premessi che:

l'articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

dunque, tra le diverse misure previste per la crescita ed il rilancio economico del Paese, particolare attenzione è data alla promozione e tutela del *Made in Italy*;

una delle eccellenze del nostro *Made in Italy* è rappresentata dal settore agroalimentare, tra cui senz'altro i prodotti di qualità del comparto salumi, quali in particolare il prosciutto crudo e cotto. Tali prodotti, per le loro caratteristiche, sono esportati e riconosciuti in tutto il mondo;

il decreto ministeriale 21 settembre 2005 e successive modificazioni disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti di salumeria, e al Capo I, tratta delle caratteristiche del prosciutto cotto, dalla denominazione agli ingredienti, dalla metodologia di produzione alle modalità di vendita;

il suddetto decreto, in materia di etichettatura dei prodotti, rinvia direttamente al regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in cui l'allegato VI, Parte A, punto 6) prevede che se l'acqua aggiunta in «prodotti e preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse» rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita dell'alimento;

è evidente che tale norma nasce a tutela del consumatore e contro le pratiche sleali e illegali, in particolare quando a prodotti a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni o carcasse è stata aggiunta acqua non giustificata da ragioni tecnologiche, durante il processo di fabbricazione. Ciò perché tale aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca e, quindi, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente;

è noto che nel caso del prosciutto la funzione dell'acqua nella sua produzione è tecnologicamente giustificata in quanto l'aggiunta di salamoia (sale e acqua) è necessaria per distribuire il sale stesso ed altri ingredienti in modo omogeneo nel prodotto attraverso l'acqua. In alcuni casi, dunque, l'acqua può costituire più del 5% del peso del prodotto finale pro-

sciutto cotto, ma il consumatore ne è già correttamente informato attraverso la menzione «acqua» nell'elenco degli ingredienti;

scrivere nella denominazione di vendita del prodotto prosciutto cotto, la dicitura «con acqua», oltre che non utile allo scopo del regolamento unionale richiamato, appare altresì lesivo dell'immagine di un prodotto di eccellenza e di qualità del *Made in Italy*, quale il prosciutto cotto italiano;

considerato che:

in Francia la disposizione unionale menzionata non è considerata applicabile al prosciutto cotto, disciplinato dal «*Code des Usages de la Charcuterie*», il Codice di produzione volontario, che regola i principali prodotti di salumeria francese. Tale regolamentazione ha elevati *standard* di qualità, ed il relativo metodo di produzione è noto ai consumatori;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, mediante un'apposita modifica del decreto ministeriale 21 settembre 2005 recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria, di armonizzare quanto disposto nell'allegato VI, Parte A, punto 6) del Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 con la necessità di promuovere e tutelare il prosciutto cotto, quale prodotto di eccellenza del comparto agroalimentare italiano.

---

### **G/1586/10/5**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le

aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O., occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

---

## G/1586/11/5

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce all'articolo 3, comma 3, la regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile;

in particolare non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

lo stesso articolo 3, relativo ai requisiti di regolarità, prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

l'articolo 4 del decreto prevede che qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità;

considerato che:

il limite di debito fissato attualmente a 150 euro, oltre il quale il DURC viene negato, risulta eccessivamente basso;

sarebbe più coerente un limite percentuale basato sul monte salari complessivo dell'anno precedente, stabilendo un limite minimo che ben può rimanere quello di oggi fissato a 150 euro e uno massimo molto superiore, onde evitare che grandi aziende, che hanno un monte salari elevato, possano beneficiare di un limite di irrilevanza del debito ai fini DURC troppo alto;

valutato che:

spesso i ricorsi amministrativi non ottengono una risposta né favorevole, né di rigetto, nei termini di legge;

già il Ministero del lavoro aveva precisato, con una nota del 18 giugno 2010, che il Dure poteva essere comunque rilasciato nel silenzio dell'Organo giudicante. Visto che già il decreto ministeriale sul Dure parla di «decisione», espressione che sembra riferirsi ad una pronuncia formale, sarebbe opportuno affermare che questa deve essere «esplicita», così chiarendo ogni dubbio e spronando gli organi giudicanti ad esprimersi tempestivamente e in modo palese;

tenuto conto che:

sarebbe necessario chiarire in modo inequivocabile che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione riguarda non solo il pagamento, ma anche l'eventuale presentazione di un ricorso amministrativo e/o giudiziario, che permette anch'essa il rilascio del Dure,

impegna il Governo:

a modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilendo che:

1) non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione, quando l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad una data percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatta registrare nell'anno fiscale precedente per la totalità dei lavoratori occupati, con un minimo di 150 euro ed un massimo di 10.000 euro;

2) la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che esplicitamente respinga il ricorso;

3) il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità, è generato se entro 15 giorni della trasmissione dell'invito con indicazione analitica delle cause di irregolarità, l'interessato procede alla regolarizzazione o all'attivazione entro lo stesso termine di contenzioso amministrativo o giudiziario.

---

#### **G/1586/12/5**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la chiusura della struttura «Nike» di Casalecchio di Reno (Bologna) entro il mese di luglio 2020 comporterà il trasferimento a Milano di 30 dipendenti;

la decisione, annunciata in video conferenza dalla responsabile delle risorse umane della multinazionale, è solo l'ultimo atto di un progressivo abbandono della sede, dove nel 2009 lavoravano 250 persone. Risale a quell'anno la prima procedura di licenziamento, per 40 persone, alla quale se ne sono aggiunte altre due, nel 2012 e nel 2013;

successivamente, nel 2017, Nike Europa ha avviato una riorganizzazione interna al gruppo che prevede trasferimenti nelle sedi di Milano e Roma. Tali procedure, che dislocano le funzioni commerciali e *marketing* da Casalecchio nel resto d'Italia o in Olanda, sono sempre state accompagnate da incentivi economici o misure analoghe a favore dei dipendenti trasferiti;



la recente decisione desta, infatti, maggiore preoccupazione, perché, da quanto si apprende, non sarebbero previsti incentivi, né altre misure di accompagnamento per chi si trasferisce nelle nuove sedi;

per il motivo esposto, i sindacati hanno chiesto all'azienda di prevedere misure di sostegno, sia per chi deciderà di accettare il trasferimento, sia per chi invece non riuscirà a farlo;

le maggiori difficoltà riguardano le lavoratrici madri e i dipendenti con impegni di cura o di assistenza a genitori anziani, che sarebbero costretti alle dimissioni forzate, perdendo, in tal caso, il diritto all'indennità di disoccupazione, o comunque fortemente penalizzati in caso di accettazione,

Impegna il governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per tutelare i lavoratori attraverso adeguate misure di sostegno, non solamente economico, ma anche di ricollocamento nel mercato del lavoro.

---

#### **G/1586/13/5**

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Il Senato,

in riferimento alla rettifica del Fondo di solidarietà comunale sul canone unico,

considerato che:

l'intervento in materia di IMU e TASI con l'accorpamento dei due tributi e la concessione di maggiori poteri ai Comuni per recuperare più agevolmente le somme non versate;

l'unificazione di IMU e TASI avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di fare decollare i modelli precompilati da utilizzare per il pagamento, che verrebbero inviati direttamente al domicilio dei contribuenti;

l'accorpamento dei due tributi potrebbe concretamente tradursi nella semplificazione per la gestione e per il calcolo dei tributi locali, l'unificazione avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di utilizzare dei modelli precompilati da utilizzare per il pagamento;

la soppressione della Tasi comporterebbe l'attribuzione ai proprietari dell'intero importo del tributo, ora invece in parte a carico degli occupanti degli immobili, se non utilizzati come abitazione principale, vengono mantenute imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili tassati al 50 per cento e su quelli non utilizzati e privi di mercato per assenza di inquilini o acquirenti,

impegna il Governo:

a modificare durante l'iter parlamentare l'articolo 98 della legge di Bilancio 2019, attraverso la riforma con gettito pari o inferiore a quello antecedente all'applicazione della unificazione dell'IMU e della TASI.

---

### **G/1586/14/5**

FAGGI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 reca, al Titolo II, misure per la riduzione della pressione fiscale;

l'Italia si colloca fra i paesi più inclini all'evasione sia in valori percentuali, con un *tax gap* del 23,28%, e soprattutto in valori assoluti con oltre 190 miliardi di Euro;

la raccolta fiscale negli ultimi vent'anni è costantemente aumentata e il denaro recuperato dall'evasione è quadruplicato, passando dai 4,4 quattro miliardi di euro del 2006 ai 19,2 miliardi recuperati nel 2019;

pagare le tasse è un dovere costituzionale, nel senso che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: ciò implica al contempo che l'impegno dello Stato nella lotta all'evasione fiscale non può tradursi in un aumento indistinto e illimitato della pressione fiscale, né può tradursi nell'instaurazione di un regime sanzionatorio repressivo, che finisce per colpire tanti cittadini onesti, che talvolta pongono in essere - inavvertitamente - condotte elusive o illecite sul piano tributario;

l'aumento delle sanzioni e delle pene previste per reati tributari è apprezzabile se informato ad una logica di equità e di giustizia sociale, e non con generalizzazioni di sorta condotte in spregio al principio di uguaglianza sostanziale;

considerato che:

il livello della pressione fiscale in Italia è superiore al 40%, e sovente genera un'evasione di sopravvivenza data dai livelli altrettanto elevati di povertà e disoccupazione;

prima di inasprire il regime sanzionatorio, lo Stato dovrebbe provvedere a rivedere l'intero sistema fiscale, informandolo a criteri di equità e proporzionandola, così da ridurre il livello della pressione fiscale e così da consentire a tutti i contribuenti di adempiere ai propri doveri fiscali;

impegna il Governo a procedere ad una revisione del sistema fiscale nel senso di una riduzione della pressione fiscale e di maggiore equità e attenzione rispetto ai bisogni delle classi meno agiate e anche delle imprese, così da trattare in modo adeguato le differenti posizioni e

situazioni contributive, senza dover ricorrere all'inasprimento indifferenziato del regime sanzionatorio.

---

**G/1586/15/5**

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 92 prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

ad oggi la gestione in concessione della raccolta mediante tali apparecchi è affidata fino alla scadenza della convenzione di concessione, che avrà luogo nel marzo del 2022;

l'articolo 92 modifica il rapporto concessorio sia per quanto concerne la gestione della rete telematica alla quale gli apparecchi devono essere collegati, sia per quello che riguarda il modello distributivo, che viene articolato in due categorie di concessioni della durata di nove anni, una per la gestione degli apparecchi da gioco (cosiddetti AWPR e VLT) ed una per la concessione della gestione dei locali nei quali collocare tali apparecchi;

la modifica prevista dall'articolo 92 mira a conseguire obiettivi di razionalizzazione della disciplina e di accrescimento dell'efficacia dei controlli;

il conseguimento di tali importanti obiettivi rischia tuttavia di essere compromesso dall'oggettiva complessità del sistema di tassazione su cui l'articolo va ad incidere senza semplificare ed omogeneizzare la vigente disciplina e senza superare le soglie di esenzione per le piccole vincite con le modalità più adeguate per ogni forma di gioco d'azzardo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riformare in modo organico, entro il 31 dicembre 2020, la disciplina fiscale del gioco d'azzardo autorizzato in concessione, prevedendo l'unificazione delle modalità di prelievo a carico dei concessionari, dei gestori e degli esercenti delle reti di raccolta sia fisiche che telematiche, da rapportarsi ai volumi di raccolta ispirandosi a criteri di progressività del prelievo in rapporto alla raccolta per gli operatori del settore e all'ammontare delle vincite per i clienti.

---

**G/1586/16/5**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, TESTOR

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessò che:

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;

lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le *multiutility*, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori;

anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);

infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;

le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l'abrogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento.

---

### **G/1586/17/5**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 prevede che la detrazione fiscale prevista dalla legislazione vigente per interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 relative a interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non trovano applicazione i limiti massimi di spesa previsti dalla legislazione vigente;

dalla modifica introdotta con l'articolo 25 non si evince in modo chiaro che potranno beneficiare della misura in essa prevista anche gli immobili destinati ad uso produttivo;

in sede di esame del provvedimento, sarebbe pertanto opportuno l'inserimento di una previsione esplicita nella direzione auspicata,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire, in fase di adozione delle circolari, la portata della norma nel senso indicato.

---

### **G/1586/18/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premesso che:

rendere permanenti i bonus fiscali per la ristrutturazione: «sisma *bonus* ed *eco bonus*» è sicuramente decisivo, oltre che per i condomini privati, anche per gli *ex* IACP sconterebbe alle Regioni ed agli Enti Locali di programmare le attività con una prospettiva di lungo termine,

impegna il Governo:

a mantenere le innovazioni recentemente introdotte, quali il cosiddetto «sconto in fattura», attraverso il quale gli IACP e le Società che gestiscono il patrimonio ERP comunale potranno avviare significativi programmi di recupero, con la disponibilità del solo 20-25 per cento delle risorse necessarie.

---

### **G/1586/19/5**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 102 del 2013 ha assimilato all'abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall'IMU a partire dal 2014;

la definizione di «alloggio sociale» (decreto ministeriale 22 aprile 2008) risulta indefinita al momento non si è stati in grado di fissare una linea di demarcazione netta: né il ministero delle Infrastrutture, più volte interpellato dall'ANCI, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'Istituto per la Finanza e l'economia locale il 5/10/2016 ha escluso la possibilità di estendere agli immobili degli IACP ed ERP la disciplina di favore prevista per gli alloggi sociali;

è avviato un confronto con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato;

l'attuale inclusione tra i SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato,

impegna il governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli *ex* IACP comunque denominati, il confronto con l'Unione Europea al fine di promuovere l'esclusione dei finanziamenti al settore delle case popolari da quelli che possono costituire aiuto di stato, e sostenere l'eliminazione dell'IMU su alloggi di proprietà di IACP.

---

**G/1586/20/5**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

la corretta attribuzione della categoria catastale per gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile è stato, ed è tutt'ora, un tema oggetto di contenzioso tra i gestori di telefonia mobile ed i Comuni;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 25 novembre 2015, ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati in categoria catastale De pertanto assoggettati a IMU, confermando il parere espresso dall'Agenzia del Territorio, con circolare n. 4 del 2006;

successivamente, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tale orientamento è stato superato. In particolare, il comma 2, dell'articolo 12 del predetto decreto, è previsto che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari catastali e non rilevano ai fini della determinazione della categoria catastale;

questa nuova disposizione, che esclude le infrastrutture di telefonia mobile dall'applicazione dell'IMU, ha decorrenza dal 1° luglio 2016 e non assume valore retroattivo, come è stato chiarito anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 2017. Si deduce, pertanto, che fino al 1° luglio 2016, gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile dovevano essere censiti nella categoria catastale D con attribuzione di rendita e, quindi, soggetti a IMU,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché le infrastrutture di telefonia mobile provvedano al pagamento del tributo IMU, a cui erano tenute, fino al 1° luglio 2016. Ciò permetterebbe ai comuni di recuperare risorse perdute, che potrebbero impiegare per potenziare i servizi ai cittadini.

**G/1586/21/5**

NUGNES, DE PETRIS

Il Senato,

premessi che:

il mercato delle acque minerali in Italia è concentrato nelle mani di pochi concessionari, infatti il 68 per cento dell'acqua italiana è appannaggio di 10 produttori;

i gruppi di cui sopra pagano canoni di concessione irrisori, pari a - 0,00084 centesimi a litro alle Regioni, le quali stabiliscono con leggi propri i canoni, con una disparità di sfruttamento delle acque sul territorio nazionale;

molte di queste concessioni si basano sul criterio della superficie concessa e non sulla quantità di acqua effettivamente captata, il cui quantitativo spesso non viene neanche comunicato alle Regioni, che nella migliore delle ipotesi si accontentano di controlli a campione;

considerato che:

nelle casse delle Regioni entrano, in questo modo, circa 19-20 milioni l'anno, cifra che corrisponde allo 0,68 per cento del fatturato medio dei grandi gruppi, a fronte di un quantitativo d'acqua prelevato ingente e non del tutto quantificabile;

attualmente, le 26 aziende italiane che imbottigliano acque minerali, con alla testa diversi gruppi multinazionali, lasciano circa 20 milioni di euro nelle casse delle Regioni per acquisire il diritto ad imbottigliare le acque italiane e venderle in tutto il mondo,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri delle concessioni, ridurne la durata stabilendo un aggiornamento del canone ogni 3 anni, stabilire l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e far pagare il giusto alle compagnie, stabilendo un aumento del costo concessorio che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, portando, così, nuove risorse alle Regioni al fine di migliorare il servizio idrico per tutti i cittadini.

---

**G/1586/22/5**

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In



seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa, Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo:

ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, quali una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenza nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelle presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

---

### **G/1586/23/5**

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 70 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea

in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;

nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia; presata da oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;

il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;

la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, a motivo della crisi che va a toccare tutto l'indotto;

impegna il governo ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.

---

#### **G/1586/24/5**

FENU

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 76, a partire dal 1° marzo 2020, esclude i veicoli rientranti nella categoria Euro 3 e quelli appartenenti a categorie inferiori dal beneficio dell'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, allo scopo d'incentivare così i soggetti esercenti attività di trasporto di merci e di passeggeri ad effettuare il turn over verso veicoli meno inquinanti;

al Comune di Livigno è riconosciuto lo stato giuridico di territorio extradoganale esente dall'applicazione delle norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dispone che abbiano validità annuale le previsioni di cui all'articolo 3, lettera A), della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotte con riferimento al territorio extradoganale di Livigno ed attuate con decreto del Ministro delle Finanze 17 dicembre 1990 recante «Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno»;

detta fiscalità di vantaggio trova storicamente la propria ragione d'essere dall'opportuno riconoscimento delle rilevanti difficoltà oggettive

di ordine economico e sociale conseguenti alle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare da Euro 155 ad Euro 250 per mille litri di gasolio l'ammontare massimo del diritto speciale da applicare per il triennio 2020,2021 e 2022 per il territorio extradoganale di Livigno.

---

### **G/1586/25/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'Atto Senato 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premesso che:

l'attuale normativa sui lavori pubblici e sui procedimenti autorizzativi è un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di lavoro tra MIT, Regioni, UPI e ANCI per una revisione della normativa in tema di realizzazione delle opere pubbliche ai fini di accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo con l'emanazione della «Legge Olimpica» che, tra l'altro disciplini tutti i profili giuridici contenuti nei documenti di candidatura e nell'«*Host City Contract*», ivi comprese le disposizioni finalizzate alla nonché di natura tributaria.

---

### **G/1586/26/5**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, potrebbero essere inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui alla «Carta degli aiuti a finalità regionale» anche alle «zone c non predefinite» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

---

**G/1586/27/5**

PARAGONE, NOCERINO, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

la legge di bilancio prevede diverse disposizioni volte a sostenere le fasce di popolazione con reddito basso;

l'articolo 42 del disegno di legge in esame innalza, a regime, a 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

considerato che:

negli anni sono state adottate misure volte al sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, o che versano in gravi condizioni di salute, per il pagamento delle utenze domestiche;

la legge finanziaria per il 2006 prevedeva in particolare una revisione delle tariffe elettriche, ed in particolare una tutela della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendeva la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

valutato, inoltre, che:

al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nell'ambito dell'istituzione del Reddito di cittadinanza ha previsto il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire l'erogazione automatica delle tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, anche mediante l'utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi informativi di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**G/1586/28/5**

MALLEGNI, GASPARRI, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, GIRO, MASINI, PAPTHEU, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione de per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera *a*) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera *d*) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera *a*), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei;

se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare glo-

bale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.

---

**G/1586/29/5**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il Titolo II del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione della pressione fiscale;

il Titolo VIII reca misure in favore della famiglia, che consistono in particolare nell'istituzione di un Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nella proroga del bonus bebè e nell'incremento del bonus asili nido;

da anni l'accesso alle principali prestazioni sociali, da parte dei nuclei familiari, avviene tenendo in considerazione l'Indicazione della situazione economica equivalente, denominata ISEE, nella quale si determinano le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare stesso;

il regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

attraverso l'ISEE, si determina altresì l'ammontare di una serie di prestazioni, quali ad esempio le tariffe presso gli asili nido, le tasse universitarie, nonché l'ammontare delle borse di studio ed altro ancora;

impegna il governo ad apportare integrazioni e modifiche alle norme richiamate in premessa, al fine di non tenere in considerazione, per la determinazione dell'indicatore ISEE dei redditi provenienti da immobili ricevuti dai componenti del nucleo familiare a titolo di successione o donazione, i quali non producano reddito passivo.

---

**G/1586/30/5**

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

La Commissione,

premessi che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano



da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-*sexies*, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

semberebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

---

### **G/1586/31/5**

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

La Commissione,

premesso che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito

dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

---

**G/1586/32/5**

IORI, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

il diritto all'istruzione è garantito dalla Costituzione (articoli 33 e 34) e rappresenta la possibilità per ciascuno, a prescindere dalla capacità economiche, di accedere al sistema scolastico; a livello europeo tale diritto è garantito dall'articolo 14 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede il sostegno per gli studenti universitari meritevoli, anche attraverso l'erogazione di borse di studio; l'attribuzione delle suddette borse di studio avviene previa verifica della presenza di determinati requisiti e sulla base di specifici parametri tra i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

ulteriori disposizioni in materia sono enunciate dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 98 che prevede che gli enti erogatori di tale sostegno, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari per beneficiare del trattamento, sottraggono, dal valore dell'ISEE, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario;

le norme che regolano l'erogazione e il computo, a fini fiscali, delle borse di studio muovono dal principio che il beneficio attribuito non sia di pregiudizio per il rinnovo del sussidio; le stesse norme hanno però previsto che, per ogni nucleo familiare, il beneficiario possa essere solamente uno; ciò sta a significare che nei casi di famiglie con più di un figlio studente universitario, il beneficio della borsa di studio ottenuto da uno di essi, vada ad escludere la possibilità per gli altri di ottenere un'ulteriore borsa di studio poiché altererebbe le condizioni economiche presenti nell'ISEE;

impegna il Governo:

ad attuare gli opportuni interventi affinché vengano escluse, dal valore dell'ISEE, le borse di studio percepite da tutti gli studenti universitari, appartenenti al medesimo nucleo familiare e possa essere, concretamente, garantito il loro diritto all'istruzione.

---

**G/1586/33/5**

DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il 9° corso di formazione e al termine (previo superamento del corso) hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.03.2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'Amministrazione ha desunto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il

Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;

tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza ( art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire mediante specifici provvedimenti al fine di garantire la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1° gennaio 2005.

---

**G/1586/34/5**

DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare, lo Stato maggiore della Difesa ha da tempo previsto specifiche direttive ed adempimenti per il proprio contingente;

è necessario infatti possedere qualità psico-fisiche e conoscenze professionali che consentano di esprimere le capacità operative necessarie per assolvere i compiti affidati alle Forze Armate; pertanto, l'Istituzione militare con le sue indicazioni e direttive agevola lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa, consentendo al proprio personale di effettuare controlli sanitari periodici, di svolgere un'adeguata attività fisica e di disporre di specifici momenti di aggiornamento professionale.

valutato che:

per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per agevolare l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, sarebbe opportuno prevedere anche per la Polizia di Stato specifici adempimenti contrattuali per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del proprio personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle sedi più opportune, per tutto il personale in forza alla Polizia di Stato lo svolgimento periodico di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, nonché di stabilire, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico in linea con le funzioni di polizia attribuite al personale.

---

### **G/1586/35/5**

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede contributi agli enti territoriali per investimenti anche infrastrutturali;

in un'ottica di potenziamento territoriale per la tutela della pubblica incolumità è importante dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di una organizzazione snella e flessibile in grado di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Territorio;

laddove sia possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti come ad esempio nel caso del Polo Produttivo di Rubbiano di Solignano (Parma), che potrebbe ospitare anche mezzi di soccorso, sarebbe auspicabile prevedere un distaccamento provinciale con la realizzazione di una Caserma dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a mettere in atto le azioni necessarie a realizzare distaccamenti provinciali nei comuni in cui è possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti per dotare i territori di Caserme dei Vigili del Fuoco al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio della provincia di Parma.

---

### **G/1586/36/5**

STEFANI

Il Senato,

Premesso che:

gli articoli 15 e 17 del provvedimento in esame recano disposizioni relative al personale del Corpo dei vigili del Fuoco,

in un'ottica di ottimizzazione delle attività svolte dal medesimo Corpo sul territorio in caso di interventi emergenziali;

impegna il Governo:

a proseguire il lavoro iniziato dallo scorso Governo sul percorso delle autonomie regionali, anche valutando la possibilità di attribuire alla Regione Veneto le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché le funzioni di coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali e le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione e, conseguentemente, la possibilità di trasferire alla Regione del Veneto le stesse risorse attualmente impiegate dallo Stato per le identiche funzioni nel territorio regionale.

---



**G/1586/37/5**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina Militare;

l'arsenale militare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

l'Arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un «*turn-over*» di personale specializzato è imminente ed urgente,

impegna il governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn over per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.

---

**G/1586/38/5**

CIRIANI

Il Senato,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premessi che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al lavoro straordinario delle Forze di polizia;

nel corso di una recente audizione svoltasi presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente «Affari Costituzionali» del Senato lo scorso 13 novembre, nell'ambito di un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge relativo alle vittime del dovere, le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria hanno rappresentato l'emergenza di situazioni di squilibrio nel trattamento retributivo riservato a chi presta la propria attività lavorativa all'interno delle strutture carcerarie e penitenziarie sul quale è considerata necessaria una attenta valutazione;

tale disparità di trattamento riguarda in particolare il regime retributivo applicabile a chi presta attività lavorativa all'interno di dette strutture in qualità di detenuto e chi vi opera in qualità di polizia penitenziaria;

in particolare, nel corso della medesima audizione, è rappresentata la circostanza per cui, a legislazione vigente, le soglie retributive applicabili ai detenuti che lavorano in carcere possono arrivare sino a euro 1.500 non comprensivi degli assegni familiari, che si sommano a detto importo, mentre lo stipendio di un poliziotto penitenziario sarebbe inferiore e pari ad euro 1.300;

la situazione pone chiari ed evidenti profili di iniquità e disparità di trattamento in senso peggiorativo nei riguardi degli agenti penitenziari che nelle carceri rappresentano lo Stato e che svolgono, tra l'altro, un'attività altamente rischiosa e gravosa sul piano psico-fisico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di correggere tali evidenti squilibri socio-economici in modo tale da valorizzare, con compensi adeguati e comunque non inferiori a quanto percepito dai detenuti che lavorano presso le strutture carcerarie, le professionalità della polizia penitenziaria che quotidianamente opera a servizio dello Stato, peraltro in condizioni spesso di estrema difficoltà ed introdurre principi di equità civile e sociale.

---

**G/1586/39/5**

DELL'OLIO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

l'articolo 72 del disegno di legge in esame reca disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che:

con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte norme fondamentali per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

detto decreto ha sensibilmente e qualitativamente migliorato la trasparenza della pubblica amministrazione in un'ottica di prevenzione della corruzione e di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica;

affinché tutte le informazioni presenti nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni siano facilmente comprensibili ai non addetti ai lavori queste dovrebbero essere rese effettivamente fruibili;

rilevato che:

i sistemi di misurazione assumono un carattere di particolare rilievo in situazioni di ciclo economico negativo in quanto un'efficace misurazione delle performance consente di migliorare l'allocazione delle risorse e di ridurre sprechi e inefficienze;

elaborare un sistema di valutazione delle pubbliche amministrazioni che, sulla base degli indicatori già previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, avrebbe la duplice funzione di supportare le Amministrazioni e migliorarne la capacità amministrativa:

impegna il Governo:

ad implementare la sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare un sistema di rating pubblico attraverso l'individuazione di un indice qualitativo, elaborato sulla base delle informazioni già disponibili, che sia di incentivo alla diffusione di buone pratiche e a migliorare la qualità della spesa pubblica.

**G/1586/40/5**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

---

**G/1586/41/5**

CUCCA

Il Senato,

Premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordi-

nari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co.478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377).

considerato che:

al 28 Febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018, comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

l'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra magistrati togati e non togati rappresenta un problema endemico del nostro paese;

l'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche in seguito al blocco del turn over imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.

---

**G/1586/42/5**

GARAVINI

Il Senato,

Nel prendere atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della Difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa,

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di

maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla P.A., ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30% dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

---

#### **G/1586/43/5**

PIROVANO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il Titolo IV della Parte I del disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di rinnovo dei contratti pubblici;

in particolare, l'articolo 13 integra la dotazione del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, che passa da 1.425 a 1.650 milioni di euro per l'anno 2020 e da 1.775 a 3.175 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;

le somme destinate dalla manovra di bilancio per il personale del settore pubblico non sono tuttavia sufficienti per garantire il rinnovo di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

urge dare attenzione anche e soprattutto al personale delle amministrazioni degli enti locali;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza al fine di stanziare adeguate risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle amministrazioni locali.

---

**G/1586/44/5**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

nei piccoli comuni si conservano ricchezze e identità di altissimo valore che devono essere preservate attraverso azioni mirate;

nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (5.544) operano oltre 400.000 aziende agricole ed una miriade di piccole, medie imprese artigianali a conduzione familiare con oltre 5.000 produzioni certificate nella filiera agroalimentare;

la difesa e l'affermazione del principio dell'autonomia comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione, rende l'azione della pubblica Amministrazione più efficace, più tempestiva e maggiormente aderente alle esigenze delle collettività locali;

le istanze dei piccoli comuni nei confronti degli organi centrali dello Stato sono sostenute anche dall'ANPCI;

la conferenza unificata (disciplinata dal d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito della quale opera la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita dal d.lgs 6 maggio 2011, n. 68 ed insediatasi il 10 ottobre 2013, e che si compone della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della conferenza Stato-città ed autonomie locali)partecipa ai processi decisionali che-coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse, svolgendo anche funzioni consultive, e risulta competente in tutti i casi in cui la conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997);

impegna il Governo:

al riconoscimento dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), con pari dignità rispetto alle alte associazioni rappresentative degli Enti Locali, con partecipazione, a pieno titolo, alla Conferenza Unificata.

**G/1586/45/5**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali;

il ridimensionamento delle province nell'epoca dell'emergenza finanziaria tra riduzione delle funzioni, soppressione dell'elezione diretta e accorpamento, nel corso degli anni ha comportato, con la legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, l'intervento su due aspetti: dal lato funzionale, con lo svuotamento delle funzioni amministrative in capo alle province, divenute enti di area vasta, e, dal lato della rappresentanza, con la trasformazione delle province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado;

sebbene la riforma costituzionale avesse previsto l'abolizione definitiva dell'ente provincia, l'esito del referendum popolare del 4 dicembre del 2016 con la vittoria dei no, ha scelto che la Repubblica sia ancora «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114).

la riforma costituzionale, pone, non solo sul piano politico, una seria riflessione sul futuro delle province, del loro ruolo e delle loro funzioni, all'interno del sistema delle autonomie, la cui protezione e garanzia, a livello costituzionale, è rimasta intatta;

una riflessione attenta non può che originare dalla constatazione dell'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni,

impegna il Governo:

per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane.

---

**G/1586/46/5**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

la legge Delrio n. 56/2014 ha sancito la riforma del governo locale, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, e con tale previsione



normativa ha imposto l'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (fino a 3.000 se montani),

la Corte Costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i. che stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

con sentenza del 4 marzo 2019, n. 33 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione e l'annullamento;

la norma in oggetto, dichiarata costituzionalmente illegittima, deve essere disapplicata e che, quindi, i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi;

una norma può essere abrogata solo da un'altra norma che sia di pari grado o di grado superiore e di emanazione legislativa;

la proroga dell'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali scadrà il 31 dicembre 2019, come da proroga ad opera dell'art. 11-*bis*, comma 1, d.l. 135/2018, lasciando i piccoli comuni in una situazione di incertezza e totale assenza di informazioni precise da parte del legislatore;

impegna il Governo:

a sopprimere, entro il 31 dicembre 2019, l'obbligo a carico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 se montani) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma

27, ad esclusione della lettera 1) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 20:10, n. 122.

---

### **G/1586/47/5**

FATTORI

La Commissione,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato. per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

i vaccini costituiscono l'intervento più efficace a tutela della salute pubblica globale. Nonostante ciò, l'aumento delle coperture immunitarie con il conseguente declino dell'incidenza di malattie prevenibili da vaccino ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dai benefici delle vaccinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'esitazione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute del 2019, una delle più grandi minacce per l'umanità che deve essere affrontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le malattie prevenibili con il vaccino;

considerato che:

a contribuire all'esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambulatori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse;

proprio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo *Strategie Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization* dell'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha formulato una definizione dell'esitazione vaccinale come un ritardo nell'adesione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali;

i rari effetti avversi che si registrano dopo l'immunizzazione attirano enorme attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica, sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;

la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte del CIOMS (*The Council for International Organizations of Medical Sciences* ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, un'organizzazione internazionale non governativa stabilita congiuntamente dall'OMS e dall'UNESCO) e dell'OMS è infatti

«ogni inconveniente medico che segue la vaccinazione e che non necessariamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;

la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abbandono della pratica di immunizzazione;

la recente epidemia di morbillo in Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli effetti avversi in seguito a vaccinazione (*Muscat M Who Get Measles in Europe? Journal of infectious Dis.* 2011:1899 335-365);

nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d'altronde effetti avversi più disparati, persino annegamento e l'incidente automobilistico, segnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sussistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l'interesse da parte delle cause farmaceutiche di tutelarsi;

nel giugno 2005, il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all'OMS di considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussistenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;

considerato inoltre che:

i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento concomitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste informazioni in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al grande pubblico;

data la priorità di questo intervento, il Comitato consultivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo per assistere il personale sanitario nell'elaborazione e interpretazione dei dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti avversi (Tozzi ed altri, *Vaccine* 31 (2013) 5041-5045);

tale strumento, sviluppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comunemente revised CAP (*casualty assesment protocol*) include:

a) una componente di ammissibilità per la valutazione dell'effetto avverso che rivede la diagnosi associata all'evento e identifica i vaccini somministrati;

b) una *checklist* che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informazioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale;

c) un algoritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare una classificazione del singolo effetto avverso;

la classificazione finale generata dal processo include quattro categorie in cui l'evento è:

- 1) coerente;
- 2) incoerente;
- 3) indeterminato rispetto all'associazione causale;
- 4) non classificabile;

le reazioni avverse che mostrano un rapporto causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta divise in quattro sottocategorie:

- A1) reazione a un componente del vaccino,
- A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino
- A3) reazione dovuta a un errore nella procedura di immunizzazione,
- A4) reazione dovuta all'ansia;

gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e (B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coerenza e incongruenza con l'associazione causale alla vaccinazione;

le categorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle decisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni successive;

lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente;

l'algoritmo dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione;

considerato inoltre che:

il *revised WHO causality assessment protocol* (CAP) è stato applicato con successo in India (*Singh et al. Vaccine* 35 (2017) 4197-4202) consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che hanno consentito la programmazione di interventi mirati;

impegna il Governo a valutare la necessità di adeguare le risorse, al fine di:

- 1) individuare e implementare azioni volte a contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i servizi vaccinali;
  - 2) mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il metodo *revised CAP* suggerito dall'OMS;
  - 3) adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il *revised CAP* sia utilizzato a livello globale così da realizzare una banca dati.
-

**G/1586/48/5**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è stato costituito il Polo Unico delle visite fiscali, assegnando all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, sia pubblici che privati;

per gli accertamenti INPS deve avvalersi, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

nonostante le tutele legislative avanti ricordate, per i medici de quo non si è ancora provveduto ad un loro inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, al contrario, si sta cercando in tutti i modi di espungere dalle liste ad esaurimento quei medici, in servizio ininterrottamente dal 1996, facendo ricorso a incompatibilità non previste dal decreto legislativo 75/2017, dall'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017 né dalla indagine conoscitiva sulle assenze per malattia condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014;

nel contempo, anche a causa di messaggi volutamente equivoci inviati ai decisori politici, con la inesistente motivazione di un unico percorso di stabilizzazione tra categorie di medici regolate da normative radicalmente diverse, si sta portando avanti l'inserimento nella medicina fiscale dei medici convenzionati esterni INPS facendogli svolgere attività ambulatoriali e, in alcuni casi, anche domiciliare, con lo scopo di sottrarre risorse e attività ai medici fiscali in contrasto con quanto prevede la normativa vigente;

tra l'altro, le proposte presentate dall'INPS non tengono conto di quanto avanti ricordato e la tipologia di rapporto che si vorrebbe riconoscere ai medici fiscali è fortemente peggiorativa rispetto alla normativa attuale, con forte contrazione dei compensi e rimborsi fermi a 11 anni fa emanati con decreto ministeriale 8 maggio 2008 e mai aggiornati e con una organizzazione del lavoro che prevede vincoli ed obblighi nonostante sia libero professionale, basata su una obbligatoria reperibilità di 54 ore settimanali e con una operatività su tutto il territorio provinciale che può comportare la percorrenza di 150/200 km per singola fascia, quindi 300/400 km giornalieri, che costringerà diversi sanitari, con un'età media di 55 anni, a dover rinunciare all'incarico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte ad assicurare che tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire nelle sedi dove già vengono svolti gli incarichi, confermando la disciplina vigente e la misura dei compensi e rimborsi e il loro adeguamento, come stabilito in base all'indice ISTAT.

---

**G/1586/49/5**

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;

si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;

questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale,

impegna il Governo:

ad individuare incentivazioni economiche per i medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso a garanzia degli stessi e della salute cittadini.

---

**G/1586/50/5**

TOTARO

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premessi che:

la Certificazione Professionale Individuale di Qualificazione in Sanità, secondo lo standard UNI/ISO 17024:2014, ha lo scopo di verificare con l'emissione finale di un Certificato, abilità, procedure e qualificazioni specifiche, attraverso definizione di Standard Professionali, comprendenti articolazione, contenuti e tempi del percorso formativo per l'acquisizione dei requisiti necessari al ruolo ed i criteri di svolgimento dell'esame per il rilascio della Qualifica Professionale stessa;

le competenze da certificare nel campo della sanità sono molteplici, sia per i medici sia per tutte le altre figure professionali sanitarie non mediche. Basti pensare al problema della cronicità che, già sin da ora, ma ancora di più nel prossimo futuro, costituirà un elemento di grande impegno non solo clinico ma anche sociale, assistenziale e di governo complessivo;

la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, opportunamente informata dell'iniziativa, dopo aver acquisito le necessarie informazioni e garanzie di conformità, ne ha dato formale approvazione con nota 0033219-P del 27/06/2019 e l'Ente parastatale ACCREDIA, l'unico Istituto Nazionale abilitato all'accreditamento di Società deputate al rilascio di certificazioni, ha espresso parere favorevole, autorizzando l'emissione di Certificati di Esperto in alcune specifiche competenze nel campo della medicina generale e della diabetologia;

la certificazione, del tutto volontaria, non va ad influenzare l'aggiornamento che il professionista medico matura attraverso la formazione obbligatoria, ma dichiara una competenza maturata nell'esercizio professionale; non è quindi una specializzazione ma una attestazione di un percorso professionale specifico che determinano competenze riconoscibili e particolari,

impegna il Governo:

1) a riconoscere il valore aggiunto della Certificazione di Qualificazione Professionale Individuale (norma ISO 17024) e della Certificazione di Servizio Sanitario (norma ISO ISO 17065). Questo valore aggiunto si esprime attraverso:

– la garanzia di un percorso di attestazione di competenze indipendente;

– una comunicazione efficace ai pazienti delle competenze dei professionisti certificati;

– il *knowledge management* nelle strutture sanitarie, con la capitalizzazione delle esperienze professionali maturate;

2) a riconoscere il titolo di Professionista Certificato secondo la norma ISO 17024 come a tutti gli effetti titolo qualificante da inserire nel curriculum vitae del Professionista e a considerare tale titolo, associandolo ad un punteggio nella valutazione del CV nei concorsi pubblici;

3) a riconoscere la Struttura Sanitaria che si doti certificata come Struttura di eccellenza per lo svolgimento di una buona pratica clinico-assistenziale;

4) a riconoscere la definizione di «qualificazione certificata», nella stesura di Decreti Attuativi di Leggi inerenti alla Sanità, laddove il Legislatore ne ravvisi la necessità, come, ad esempio, qualora vi fosse carenza legislativa, mancanza di specifiche di esperti «IN» e/o carenza di personale.

---

### **G/1586/51/5**

TOTARO

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

allo stato attuale la tracciabilità del farmaco viene eseguita tramite l'utilizzo di un supporto facilmente violabile e falsificabile (*barcode*), che tale supporto inoltre non garantisca una tracciabilità matricolare, per singolo *pack*, *blister* o singola somministrazione in caso di farmaci speciali, lo stato oggi non può affermare con certezza di avere un sistema di tracciabilità totalmente sicuro;

a questa considerazione vanno riportate valutazioni di applicabilità ad ampio spettro che coinvolgono il benessere e la salute del cittadino quali, nonché rilevanze ai fini del bilancio economico dello stato stesso. Tra queste:

- l'alto costo (valore) delle preparazioni somministrate a pazienti con patologie rilevanti (es Epatite C);
- la presenza di errori in somministrazioni vitali quali sacche di sangue o altri emoderivati;
- gli impatti in termini di benessere e salute del paziente qualora non ricevesse la cura corretta;
- il costo di una riospedalizzazione o più in generale di una terapia di recupero a seguito di un errore nel trattamento dovuto a somministrazioni non corrette;

considerato, inoltre, che

ad oggi vige una completa mancanza di integrazione tra sistemi e database sanitari a livello regionale nonché di singola ASL il che mina ad essenziali necessità per la tutela del paziente quali:

- integrità del dato;



- sicurezza del dato nei confronti di manomissioni volontarie involontarie e/o attacchi informatici;
- interoperabilità del dato tra più attori di filiera (aziende farmaceutiche, asl, ambulatori e medici);
- trasparenza nei confronti dei pazienti a proposito della provenienza e della qualità del farmaco somministrato;

appare necessario che il Governo si faccia attore attivo nello sviluppo di sistemi per la tracciabilità di filiera del farmaco a partire dai primi preparati sino alla somministrazione del paziente attraverso una modernizzazione di sistemi informativi, adozione di nuove tecnologie e modifiche procedurali coinvolgendo:

- comitato di studio e scelta di adozione di nuove tecnologie;
- società specializzate in tecnologie IoT per la tracciabilità;
- le regioni;
- le ASL;
- i medici di base;
- le strutture ospedaliere;

a tali scopi si identifica candidata ideale per una tracciabilità di filiera è la combinazione tra un elemento di *strong authentication* quale un *chip NFC Rolling Code* che accompagna la preparazione assieme all'utilizzo della tecnologia *BlockChain* per la registrazione delle tracce di *sourcing*, trasformazione e trasporto del farmaco;

la tecnologia *NFC rolling code*, garantisce una gestione matricolare a prova di contraffazione, grazie al sistema di autenticazione a due: la lettura de chip prevede la combinazione di un codice univoco a livello mondiale UID contenuto nello spazio di memoria del *chip* stesso, assieme alla presentazione di un *token* temporizzato;

la tecnologia *BlockChain* garantisce intrinsecamente:

- interoperabilità: andando oltre al limite di sistemi non comunicanti tra di loro quali i database delle singole ASL, grazie al registro distribuito: ogni partecipante al network dispone di una copia completa e in tempo reale dell'intero set di dati;
- crittografia (sicurezza): l'integrità e la sicurezza dei dati di *blockchain* sono mantenute con un livello di cifratura estremamente sicuro;
- consenso: l'autorizzazione alla transazione viene ottenuta al momento in cui tutti gli attori di filiera confermano le modifiche apportate al dato, sostituendo la necessità di un ente centrale;
- contratti *Smart*: codice eseguibile su dai scritti esclusivamente nel *record blockchain*, che possono dare come output informazioni del tutto simili a strutture dati tradizionali,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative volte a costituire un team tecnico dedicato allo studio e la definizione degli standard necessari, alla selezione degli

interlocutori qualificati ed alla sperimentazione di un nuovo sistema di tracciabilità con prospettive di adozione complessiva entro i prossimi 12/18 mesi.

---

**G/1586/52/5**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

le autostrade italiane sono gestite per la maggior parte da società concessionarie, ma a partire dal 1° ottobre 2012 l'ente concedente non è più Anas, come in precedenza, in quanto le funzioni sono state trasferite da tale data al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le esercita tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

i sindacati si stanno mobilitando per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore, scaduto da diversi mesi;

nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell'associazione datoriale Fise hanno preventivato di ridurre drasticamente il costo del lavoro, attraverso l'abolizione della presenza obbligatoria del personale al casello durante le 24 ore, l'assunzione di personale che andrà in pensione con contratti di altre categorie meno costosi di quello in vigore e l'introduzione del part time a chiamata;

tra i punti critici ancora da dirimere vi è quello della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione, una vicenda che si intreccia con l'iter amministrativo di revoca (sanzionatoria) ad Autostrade per l'Italia, aperto a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova;

dieci mesi di trattative con le maggiori sigle sindacali non sono bastati per definire il rinnovo del CCNL del settore, lasciando inalterata la precaria posizione dei dipendenti, anche relativamente ai salari,

impegna il governo a promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, che possa favorire il rinnovo del contratto nazionale del settore Autostrade, così da garantire continuità occupazionale e reddito ai dipendenti.

---

**G/1586/53/5**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

considerato che:

si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, hanno diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie equivalenti ai possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittime non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio;

si impegna il Governo:

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

---

**G/1586/54/5**

URSO

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

il Titolo III del disegno di legge in esame reca «misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale»;

considerato che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

le citate disposizioni fanno riferimento ai risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni

2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

---

**G/1586/55/5**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da reato finanziario, così come disposto dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell'arbitro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del danno subito ingiustamente;

l'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece intervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmiatori;

con l'istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a presentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo;

considerato che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi di incapienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare;

sia alla Camera che al Senato nel giugno scorso, in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono stati dichiarati ammissibile alcuni emendamenti diretti a ripristinare l'arbitro;

si impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell'Arbitro per le controversie finanziarie e/o all'arbitro predisposto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come è stato fatto per l'erogazione degli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale del danno a quanti vogliono ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo, a valersi sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

ad alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella «N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

---

### **G/1586/56/5**

NUGNES, DE PETRIS

Il Senato,

premessi che:

il GPP (*Green Public Procurement* o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) è definito dalla Commissione europea come l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto

il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha adottato il «Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008»;

il nuovo Piano d'Azione 2013 aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3/5/2013) prevede:

un «Comitato di Gestione», per l'attuazione del Piano d'Azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti;

definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'interno di appositi gruppi di lavoro organizzati dal Ministero dell'Ambiente (in qualità di coordinatore del Comitato di Gestione) ed istituiti dal MATTM;

il «Tavolo di confronto Permanente» dove il MATTM e la CON-SIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione;

tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria di prodotto indicata nel Piano e le Agenzie dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA);

monitoraggio tramite Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per verificare il grado di applicazione dei CAM e l'efficacia;

i «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul *Green Public Procurement* di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, *Life Cycle Cost* (LCC), di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività;

l'approccio basato sul Ciclo di Vita (LCC) emerge anche dalla strategia europea politica integrata di prodotto (IPP) che ha come documenti di base il libro verde (pdf 226 kb ), dalla Comunicazione della Commissione sull'IPP di cui sopra e dalla nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici, DIRETTIVA 2014/24/UE (entrata in vigore il 17/4/2014) che determinerà l'obbligo, entro 24 mesi, di aggiornare il Codice degli Appalti con un maggiore orientamento verde;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Green Economy*) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i servizi energetici per gli edifici, le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50 per cento del valore delle forniture

ture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie «Carta per copia e carta grafica», «Ristorazione collettiva e derrate alimentari», «Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene», «Prodotti tessili» e «arredi per ufficio»,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di avviare immediatamente la procedura per attuare compiutamente il «Piano d'Azione» per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008.

---

### **G/1586/57/5**

NUGNES, DE PETRIS

Il Senato,

premesso che:

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano;

-le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti - costituiscono un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gasata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte dei costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla ridu-



zione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Federutility* (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di rendere l'accesso all'acqua un diritto accessibile per tutti i cittadini, a valutare la necessità e urgenza di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua», siano installati obbligatoriamente in tutti comuni del territorio nazionale.

---

**G/1586/58/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di bilancio per 2020;

premessi che:

le Regioni ritengono quanto mai auspicabile e necessario completare l'iter di approvazione di una norma quadro nazionale per contenere il consumo di suolo, che detti principi generali relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo e predisponga un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e soprattutto di incentivi,

impegna il Governo:

alla prosecuzione del Governo e del Parlamento sul disegno di legge per il contenimento del Consumo di Suolo a partire, in particolare, dal lavoro effettuato nelle ultime due legislature con il significativo apporto della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

---

### **G/1586/59/5**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il Titolo I della Parte II del disegno di legge in esame reca misure per la rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente;

l'articolo 77, in particolare, reca disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica;

l'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la manovra di bilancio per l'anno 2019, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuino ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016;

dal punto di vista prettamente ambientale, non è sufficiente promuovere il passaggio dalle fonti fossili all'energia elettrica, ma occorre anche e soprattutto ridurre l'emissione di gas serra, responsabili del surriscaldamento del pianeta;

non è concepibile attribuire incentivi ad impianti, ancorché alimentati a gas o biogas, che producano elevate quantità di biossido di carbonio;

impegna il governo a rivedere le norme richiamate in premessa, al fine di vincolare la concessione degli incentivi in oggetto alla produzione di livelli ragionevolmente contenuti di biossido di carbonio.

---

**G/1586/60/5**

ANGRISANI, DE LUCIA, GIANNUZZI, RICCIARDI, PUGLIA, VACCARO, CASTELLONE, CORRADO

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’articolo 12 del provvedimento reca disposizioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti;

considerato che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, all’articolo 17-*terdecies*, norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti e demanda a successivi decreti ministeriali la definizione delle necessarie modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione;

risulta evidente come anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici siano funzionali ad un’efficace strategia di riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla circolazione di veicoli;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere un’integrazione della regolamentazione relativa alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione che includa anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici.

---

**G/1586/61/5**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l’uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

Joeri Rogelj, ricercatore presso l'*International institute for applied systems* austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su *Nature Climate Change* uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il *Carbon budget* della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO<sub>2</sub> che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sforare la soglia dei 2 gradi centigradi di aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO<sub>2</sub>, la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO<sub>2</sub> ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni. Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

considerato che:

la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70 per cento della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotona, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsiderato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in

un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia, che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

nell'ultimo secolo l'emissione di CO<sub>2</sub>, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

tenuto conto che:

occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi bond garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo *spread* sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconosciuto sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere bandi tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei *bond* attuali (*spread* altissimo) ed i *Petrol bond*, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i *Petrol bond* senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.

---

**G/1586/62/5**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il costo della bolletta dell'energia elettrica per la seconda casa è più alto rispetto a quello della prima casa, con pari consumi elettrici. Pare che questo avvenga a causa della riforma del 2017, che ha cambiato la tipologia di tariffa applicata alle utenze non residenti;

per l'energia elettrica, fino a qualche mese fa, erano previste tariffe regolate dall'Autorità più alte per le seconde case rispetto a quelle per gli immobili dove l'intestatario della bolletta era residente. Questo non accadeva per il gas metano. Con la riforma del gennaio 2017, delibera 582/2015/R/eel, le novità che l'ARERA per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha stabilito sono:

- abolizione della progressività, cioè del sistema che faceva pagare un prezzo maggiore al kWh in corrispondenza di alti consumi;
- nuova tariffa TD per i servizi di rete, quindi relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, spostati sulla parte fissa (quello che comporta la riforma è quindi che i costi di rete saranno pagati per la potenza impegnata e non più in base ai kWh consumati dal cliente);
- intervento sugli oneri di sistema (più alti sulla seconda casa);

una delle voci presenti sulla bolletta della luce è quella relativa agli oneri generali di sistema e, anche se nella fattura sono specificate solo una volta all'anno, comprende tutti i costi relativi a ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) e ARIM (rimanenti oneri generali);

il costo legato agli oneri di sistema viene imposto, quindi, dall'Autorità ed è uguale per tutti i fornitori: questa voce sulla fattura viene applicata a tutti i clienti domestici, sia residenti che non residenti. Ma con l'introduzione della tariffa TD a partire da gennaio 2017, la spesa per gli oneri di sistema viene definita in modo diverso per clienti residenti e non. Questa voce viene applicata:

- a clienti residenti in quota energia, calcolata in euro al kWh, in base ai consumi del cliente;
- ai clienti non residenti sia in quota energia che in quota fissa: pagano quindi una parte di oneri di sistema in quota energia (in euro/kWh) così come i residenti e una parte in quota fissa, in euro al mese. Per questo, l'importo della quota fissa per i non residenti è più alto;

considerato che:

avere una seconda casa, molte volte, non significa essere facoltosi, ma è perché o si è ereditata dai genitori o perché acquistata con duri sacrifici per poter risparmiare i maggiori costi che le vacanze comportano. In ogni caso, non è giusto pagare delle maggiorazioni, visto che su ogni bolletta sono già previsti oneri altissimi, che superano gli stessi consumi energetici,

impegna il Governo:

a prendere iniziative verso i gestori affinché pareggino l'importo della quota fissa della bolletta dell'energia elettrica per utenza domestica residente a quella non residente.

---

### **G/1586/63/5**

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, per interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

in particolare, il Fondo è destinato a sostenere, con concessione di garanzie, fino al 80 per cento di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dall'articolo 11, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio Italiano;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza affinché si avvii la realizzazione del progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso.

---

**G/1586/64/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,  
impegna il Governo:

ad approvare, superando la logica dei «piani stralcio», con DPCM l'intero «Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Acquedotti» e che, a tal fine, sia convocato il Tavolo Tecnico-Politico istituito in occasione dell'elaborazione e approvazione del Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Invasi;

altresì si chiede l'impegno al Governo a procedere a una revisione del cronoprogramma di spesa degli interventi della Sezione «Acquedotti» che riduca le annualità dalle attuali dieci a un numero inferiore, così da favorire un maggiore finanziamento di opere per anno e quindi un più equilibrato soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali in materia di acquedotti su tutti i territori regionali e, nell'ambito di tale revisione, a integrare prioritariamente le risorse già stanziare dal cronoprogramma finanziario attualmente vigente per l'anno 2020, così da poter finanziare, con il Piano Nazionale, gli interventi delle Regioni escluse dal Piano Stralcio di luglio 2019.

**G/1586/65/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame del Ì AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,  
impegna il Governo:

a sollecitare il riavvio del Piano Invasi ormai bloccato a seguito di rimodulazione delle schede di valutazione, che non sono state formalizzate nella forma definitiva né diramate per raccogliere le proposte.

**G/1586/66/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020  
premessi che:



il Codice dei contratti pubblici/Regolamento unico *ex art.* 216 comma 26-octies come modificato dalla L. 55/19.

la legge 55/19 (c.d. «Sblocca Cantieri») che ha modificato il Codice dei contratti pubblici, ha reintrodotto nel nostro ordinamento il Regolamento unico, quale strumento attuativo del Codice, in sostituzione della disciplina di *soft law* (linee guida Anac e decreti ministeriali);

al fine di semplificare le procedure di affidamento degli appalti ed accelerare le attività delle stazioni appaltanti in un'ottica di rilancio degli investimenti pubblici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni chiedono di essere coinvolte attivamente prima dell'emanazione del regolamento, anche in considerazione delle proposte già presentate al MIT in sede di consultazione pubblica, con l'ausilio di ITACA, quale suo organo tecnico;

infine si ritiene utile attivare operativamente la Cabina di Regia, prevista dall'art. 212 del Codice, quale organo di raccordo tra le amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome e le autonomie locali, per il coordinamento e l'applicazione della normativa di settore;

impegna il Governo:

ad emanare prima possibile il regolamento al decreto legislativo n.50 del 2016.

---

### **G/1586/67/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

premesso che:

In relazione all'art. 4 del DL 32/2019 e alla probabile nomina dell'ANAS quale Commissario straordinario per le opere strategiche nel settore della viabilità, nonostante proprio l'ANAS, da soggetto attuatore, avesse rivelato criticità legate a ritardi nella progettazione e realizzazione degli interventi, le Regioni ribadiscono quanto già richiesto con l'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 25 luglio 2019 e trasmesso all'allora Ministro Toninelli, con contestuale richiesta di incontro, con il quale si chiedeva di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opere strategiche nel settore della viabilità e si ribadiva la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nella nomina dei Commissari straordinari.

impegna il Governo:

alla nomina dei Commissari straordinari ex art. 4 DL 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) nella figura del Presidente di Regione.

---

**G/1586/68/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020  
premessi che:

sul tema dell'aggiornamento degli standard urbanistici ed edilizi, fatte salve le residue valutazioni da parte del sistema delle Regioni e delle Province Autonome, si auspica che il testo elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del MIT n. 349 del 31 luglio 2018 consegua un veloce consolidamento normativo. A tal fine potrebbe essere utilmente replicato il procedimento dell'Intesa Istituzionale conseguita nel 2016 per la formalizzazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il MIT per la revisione del decreto-legge 1444/68.

---

**G/1586/69/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020  
premessi che:

L'attuale inclusione tra i Servizi di Interesse Economico Generale - SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto avviato con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Ge-

nerale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato.

---

**G/1586/70/5**

TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020  
Premesso che:

su iniziativa del Consiglio Superiore, a seguito dell'impulso dato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nel 2017 è stato istituito un Tavolo tecnico permanente con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni, ovvero disciplinare l'intero settore delle «costruzioni» e non solo l'edilizia, oggetto dell'attuale DPR 380/2001;

dopo quasi due anni di lavori il Tavolo ha predisposto una bozza di nuovo testo del DPR 380 che sarebbe estremamente utile per aggiornare una normativa risalente ad oltre 40 anni fa, eliminando le contraddizioni che una serie di integrazioni susseguitesesi nel tempo hanno generato, creando numerosi conflitti e dubbi interpretativi e diversi interventi della Corte Costituzionale per risolvere conflitti di attribuzioni tra leggi statali e regionali;

la Conferenza delle Regioni e Province autonome confermano la necessità che tale lavoro sia portato a conclusione, in particolare dando seguito a quanto disposto dall'art. 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. che testualmente recita «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 55/2019 ( conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi »rilevanti« nei riguardi della pubblica incolumità, degli interventi di »minore rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità e degli interventi »privi di rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità.» L'emanazione delle linee guida consentirà alla Regione di dotarsi delle apposite elencazioni di opere ricadenti nelle sopra indicate tipologie di interventi, determinando così una ottimizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione dei progetti sottoposti alla normativa sismica nei riguardi della pubblica incolumità;

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del D.P.R. 380/01, il T.U. per l'Edilizia.

---

**G/1586/71/5**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nei rispettivi territori, le regioni possano destinare dei fondi appositamente stanziati, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

la X Commissione permanente del Senato, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è stato approvato l'ordine del giorno G/1476/16/10e11, che impegna il governo a destinare, nella legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni;

impegna il governo,

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la realizzazione ed il completamento degli interventi già programmati nelle regioni Marche e Abruzzo ed a stanziare adeguate risorse, qualora la realizzazione ed il completamento dei medesimi dovesse richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente.

**G/1586/72/5**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto istituisce un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, destinato a sostenere progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

la manovra di bilancio non destina tuttavia fondi specifici per la realtà ligure;

tra i grandi investimenti pubblici ormai non più procrastinabili, si annoverano in particolare la nuova diga foranea di Genova, che dovrebbe consentire lo spostamento di 500 metri dalla costa, rispetto agli attuali 160 metri, circa cinque km della diga foranea del porto di Genova, e la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare);

l'avvio dei progetti richiamati consentirebbe da un lato di dare slancio al Paese ed alla realtà produttiva delle regioni del nord ovest, dall'altro avrebbe positive ripercussioni sul versante della riduzione dei rischi dovuti a fenomeni atmosferici sempre più intensi e pericolosi;

impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano prontamente avviati e realizzati in tempi ragionevoli i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare).

**G/1586/73/5**

RICCARDI, DE LUCIA, SANTILLO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, MORONESE

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

---

### **G/1586/74/5**

D'ARIENZO, PINOTTI

Il Senato,

premessi che,

le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

le disposizioni comunitarie, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture. Il Regolamento (UE) 651/2014 identifica puntualmente il settore del trasporto escluso dagli aiuti regionali per il tramite dei seguenti codici NACE:

- NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATECO2007 49);
- NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATECO2007 50);
- NACE51: Trasporto aereo (codice ATECO2007 51);

non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52). Ciò in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente, né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;

la disciplina del Credito d'imposta per il mezzogiorno (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del Contratto di sviluppo (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sono entrambi soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sopra richiamate e alle limitazioni in esse contenute;

mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il mezzogiorno risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;

in particolare, il modello di richiesta on line del Credito d'imposta per il mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52. Tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo (soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il mezzogiorno);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 affinché si rendano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati.

---

### **G/1586/75/5**

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICCHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strate-

gico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».

---

#### **G/1586/76/5**

QUARTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, L'ABBATE, LEZZI, LUCIDI, MININNO, ORTOLANI, PIARULLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento reca misure per il rafforzamento delle zone economiche speciali del sud Italia;

considerato che:

il sistema portuale dell'Adriatico meridionale è strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia;

i porti ricadenti nella gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale necessitano di massivi interventi di rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento-alla carenza di infrastrutture retroportuali adeguate;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con nota prt. 20258 del 31/07/2018 ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dente di attracco alla banchina «capitaneria» nella darsena interna molo S. Vito del porto di Bari; 35.930.000 euro per i progetti di ristrutturazione del Faro e degli accosti portuali nave-traghetto del porto di Brindisi; 16.000.000 di euro per l'esecuzione del Progetto definitivo denominato «Lavori per prolungare il molo foraneo secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale» per il



porto di Barletta. Tale progetto è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 221 reso nell'adunanza del 15/01/2007 e costituisce il primo stralcio funzionale delle opere previste dalla AFT approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 198 reso nell'adunanza del 27/7/2007 e mai nel passato finanziato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di ristrutturazione infrastrutturale nei porti ricadenti nella gestione dell'Autorità Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con particolare riferimento ai porti di Bari, Barletta e Brindisi.

---

### **G/1586/77/5**

DELL'OLIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 58 interviene sulla disciplina transitoria in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, assicurando in tal modo ampio spazio nella manovra per il 2020 alla materia previdenziale e al nodo centrale della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

proprio con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del Comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del Comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il Comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal Comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

in seguito alla pronuncia della Corte dei Conti, il Comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del Comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti.

---

#### **G/1586/78/5**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in commento, all'articolo 56 comma 2 si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici e al comma 3 del medesimo articolo si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

considerato che

con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

tenuto conto inoltre che:

– le azioni mitigative messe in atto - a parte misure per i cosiddetti «lavoratori precoci»

– non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inadatti per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

- sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un re.fu.so all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle »disposizioni di cui al presente articolo« anziché alle » disposizioni di cui al presente comma«, come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che nell'ambito delle tematiche affrontate dalle Commissioni di cui all'articolo 56, commi 2 e 3, del dise-

gno di legge in esame siano ricomprese le problematiche relative ai lavoratori del settore ferroviario.

---

**G/1586/79/5**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

premessi che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'art. 1 comma 95 della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui al comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si vanno ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

---

**G/1586/80/5**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le Università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro - oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi della ai sensi del D.lg.vo n. 68/2012 in materia di diritto allo studio -;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli Atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

---

### **G/1586/81/5**

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

con l'articolo 28 si istituisce Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

il Direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per

l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ». A questi vanno aggiunti «4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia»;

nel 2016 il Governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo;

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale, infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo, significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa e chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Cnr che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di alzarsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di Bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sopprimere l'articolo 28 della legge di Bilancio 2020.

---

### **G/1586/82/5**

MANTOVANI, GARRUTI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, CROATTI, LANZI, CORBETTA, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 28, comma 15, dell'A.S. 1586 prevede un incremento, per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, come modificata dalla legge n. 145 del 2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica;

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nel rispetto del quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

sulla base dell'analisi e dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, il Piano nazionale per la scuola digitale, avviato nel 2015, al termine di 4 anni ha prodotto risultati piuttosto modesti. Ad esempio, solo il 20 per cento degli insegnanti ha effettuato corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale e nel 24 per cento delle scuole mancano ancora di corsi di programmazione;

considerato che:

in Italia si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese;

secondo l'indice DESI «*Digital economy and society index*» (Indice dell'economia e della società digitali) 2019, nell'indicatore «capitale umano», ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Italia si posiziona al 26° posto su 28 Stati membri dell'Unione europea, con un punteggio pari a 32,6 e quindi ben al di sotto della media europea (la cui soglia è fissata al 48,0);

gli esiti dei *test* Invalsi 2019, comprensivi degli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, confermano che la scuola italiana si trova in una condizione di grave crisi. Con riguardo alla matematica, ad esempio, il livello medio degli alunni è fermo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado;

resta inoltre alto il gap di genere e tra le diverse zone del Paese;

l'adozione di politiche attive di formazione, in particolare a livello scolastico, potrebbe invertire questa tendenza, permettendo a tutti di apprendere strumenti e competenze tecnico-scientifiche in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze necessarie per interagire con la società moderna, ma soprattutto per possedere gli strumenti culturali e critici per esercitare il proprio diritto di cittadinanza, ossia di essere cittadine e cittadini liberi e consapevoli;

parte fondamentale e vero e proprio sostegno di questa nuova strategia formativa per le prossime generazioni dovrebbe essere l'insegnamento delle competenze matematiche, che in prospettiva di ricerca di un'occupazione sono richieste da istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, nonché da imprese che offrono consulenza e servizi di vario genere,

da aziende dei settori industriale, ambientale, sanitario, finanziario, addirittura nell'ambito della pubblica amministrazione. Tale disciplina è inoltre un'ottima base per accedere alla professione di docente, vista la carenza strutturale di insegnanti in queste materie;

è necessario, sin dal livello della scuola primaria, rivedere sia la didattica della matematica, per sviluppare le capacità tecniche e matematiche degli alunni, sia la fase dell'orientamento scolastico, permettendo agli studenti di scegliere un percorso formativo conformato, nel medesimo tempo, sia sulle proprie passioni sia sugli sviluppi del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare, vista la scarsa efficacia del Piano nazionale scuola digitale, un nuovo piano nazionale che, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e la realizzazione di percorsi formativi innovativi per un corretto orientamento delle studentesse e degli studenti, abbia tra i punti centrali l'introduzione di una metodologia più efficace di insegnamento e apprendimento della matematica e dell'educazione digitale, affinché la matematica possa svolgere la sua funzione insostituibile di strumento cardine per l'affinamento del ragionamento logico, incoraggiando i giovani nell'affrontare le sfide presenti e future del mercato del lavoro in continua evoluzione.

---

### **G/1586/83/5**

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di istruzione e ricerca scientifica;

detto articolo, in particolare, istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), avente il compito di concorrere al potenziamento dell'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

il medesimo articolo incrementa altresì il fondo in favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, stanziando risorse per la formazione degli insegnanti di sostegno e incrementa le risorse per l'acquisto di beni e servizi, da parte delle scuole, per la didattica digitale;

sono completamente assenti misure finalizzate al diritto allo studio delle persone con disabilità, nonché in materia di innovazione e ricerca;



impegna il governo

ad attuare tutte le iniziative di propria competenza al fine di sopperire alla mancanza di fondi nella manovra di bilancio a tutela dell'istruzione delle persone con disabilità, e più in generale a promuovere con ogni strumento adeguato il diritto allo studio delle medesime persone, includendo azioni in materia di innovazione e ricerca.

---

**G/1586/84/5**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

negli ultimi anni un importante filone di interventi ha investito il sistema degli enti previdenziali pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza amministrativa complessiva del settore;

attualmente sul risultato netto della gestione delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 grava un'imposta sostitutiva prelevata annualmente con aliquota del 20 per cento, a seguito dell'aumento disposto dalla legge di stabilità 2015;

impegna il Governo:

ad incentivare la partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari, ancora oggi decisamente scarsa, attraverso una duplice linea di intervento, sulla disciplina fiscale che regola la fase del finanziamento delle predette forme pensionistiche e quella dell'accumulo dei rendimenti derivanti dalle risorse investite.

---

**G/1586/85/5**

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

impegna il Governo

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravii burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

---

### **G/1586/86/5**

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo;

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte, sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.

---

